




**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 46 SITZUNG
20.9.1990



INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

NEGHERBON Livio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	pag.	3–4
MARZARI Aldo <i>(Gruppo Comunista Italiano)</i>	"	4
BETTA Claudio <i>(Gruppo Repubblicano Italiano)</i>	"	5
FERRETTI Remo <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	6–67
BOATO Alessandro <i>(Gruppo Lista Verde – Grüne Fraktion – Grupa Verc)</i>	"	6
MERANER Gerold <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	6
BRUGGER Siegfried <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	8–52
ANDREOTTI Carlo <i>(Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)</i>	"	11–12–37–38
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	12–42
KLOTZ Eva <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	60
TRIBUS Arnold <i>(Gruppo Lista Verde – Grüne Fraktion – Grupa Verc)</i>	"	70
MONTALI Luigi <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale)</i>	"	76
RELLA Alberto <i>(Gruppo Comunista Italiano)</i>	"	79



INDICE**INHALTSANGABE**

Elezioni di un assessore regionale effettivo appartenente al gruppo linguistico italiano

pag. 3

Wahl eines wirklichen Regionalassessors, der der italienischen Sprachgruppe angehört

Seite 3

Elezioni del Vicepresidente della Giunta regionale appartenente al gruppo linguistico italiano

pag. 4

Wahl des Vizepräsidenten des Regionalausschusses, der der italienischen Sprachgruppe angehört

Seite 4

Voto n. 10, presentato dai Consiglieri regionali Andreotti, Casagranda, Brugger, Frasnelli e Valentin, concernente il potere di indirizzo del Governo centrale nelle materie attribuite alle Province autonome;

Voto n. 16, presentato dai Consiglieri regionali Benedikter, Klotz, Meraner, Berger e Tonelli, concernente il potere di indirizzo del Governo centrale

pag. 11

Begehrensantrag Nr. 10, eingebbracht von den Regionalratsabgeordneten Andreotti, Casagranda, Brugger, Frasnelli und Valentin, betreffend die Ausrichtungsbefugnis der Zentralregierung in den Sachgebieten für die die autonomen Provinzen zuständig sind;
Begehrensantrag Nr. 16, eingebbracht von den Regionalratsabgeordneten Benedikter, Klotz, Meraner, Berger und Tonelli, betreffend die Ausrichtungsbefugnis der Zentralregierung

Seite 11

Interrogazioni e interpellanze

pag. 83

Anfragen und Interpellationen

Seite 83



Presidenza del Presidente Franco Tretter

Ore 10.02

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Hanno giustificato la loro assenza i cons. Holzmann, Kosler, Malossini Mayr e Morandini.

E' assente il cons. Angeli.

Prego il cons. Morelli di dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

MORELLI: (segretario): (legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Vi pregherei di alzarvi in piedi un minuto perché recentemente è deceduto all'età di 88 anni il signor Emilio Gilli, consigliere eletto nella lista del P.S.D.I., era consigliere regionale nella I^ legislatura dal 13 dicembre 1948 al 12 dicembre 1952. Lo ricordiamo con un minuto di silenzio. Grazie.

Comunicazioni:

In data 23 luglio 1990 il Commissario del Governo ha restituito, munito del proprio visto, il disegno di legge n. 32: "Aumento dello stanziamento di spesa per l'organizzazione dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale".

In data 7 agosto 1990 il Commissario del Governo ha rinvia a nuovo esame da parte del Consiglio regionale il disegno di legge n. 40: "Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'Amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della provincia di Bolzano".

In data 31 agosto 1990 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 45: "Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1989" ed in data 3 settembre 1990 il disegno di legge n. 46: "Modifica all'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 5: Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma delle Unità Sanitarie Locali".

In data 17 settembre la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 47: "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 (primo provvedimento).

Sono state presentate le seguenti interrogazioni:

da parte dei Consiglieri regionali Marzari, Viola, Chiodi e Rella la interrogazione n. 39, concernente armamenti presso le basi militari della Nato in Alto Adige;

da parte del Consigliere regionale Crassonara la interrogazione n. 41, concernente le misure delle indennità di carica agli amministratori comunali;

da parte dei Consiglieri regionali Marzari e Chiodi la interrogazione n. 42, concernente i lavori di ammodernamento dell'ascensore presso l'aula consiliare;

da parte dei Consiglieri Bolzonello e Holzmann la interrogazione n. 44, concernente l'uso delle automobili di servizio della Regione;

da parte del Consigliere regionale Betta la interrogazione n. 45, concernente la mancata applicazione della legge regionale 21 luglio 1988, n. 14 nei confronti degli ex dipendenti della Cassa Mutua Provinciale di Malattia di Trento e Bolzano;

da parte dei Consiglieri regionali Tribus, Zendron e Boato la interrogazione n. 46, concernente operazioni elettorali per le elezioni comunali del 6. maggio u.s.;

da parte del Consigliere regionale Casagrande la interrogazione n. 48, concernente l'applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, circa l'"Ordinamento delle autonomie locali";

da parte del Consigliere Benedikter la interrogazione n. 49, concernente modalità e tempi di emanazione di nuova legge regionale concernente il nuovo Ordinamento dei Comuni.

Il testo delle interrogazioni e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Mitteilungen:

Am 23. Juli 1990 hat der Regierungskommissär den Gesetzentwurf Nr. 32, versehen mit dem Sichtvermerk, zurückerstattet: "Erhöhung des Ausgabensatzes für die Veranstaltung der Befähigungslehrgänge zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs".

Am 7. August 1990 hat der Regierungskommissär folgenden Gesetzentwurf an den Regionalrat zur neuerlichen Beratung rückverwiesen: Gesetzentwurf Nr. 40: "Bestimmungen zum Ausbau des Übersetzungsdiestes in der Regionalverwaltung, dringende Bestimmungen über das Personal sowie Bestimmungen über das Personal der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und Bozen und Bestimmungen für den Gebrauch der ladinischen Sprache für die Bediensteten der ladinischen Gemeinden der Provinz Bozen".

Am 31. August 1990 hat der Regionalausschuß den Gesetzentwurf Nr. 45: "Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung für die Finanzgebarung 1989" und am 3. September 1990 den Gesetzentwurf Nr. 46: "Änderung zum Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 14. August 1986, Nr. 5: Übergangsbestimmungen in Erwartung der Reform der Lokalen Sanitätseinheiten" eingebbracht.

Am 17. September 1990 hat der Regionalausschuß den Gesetzentwurf Nr. 47: "Änderungen zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzgebarung 1990 (erste Maßnahme)" eingebbracht.

Es sind folgende Anfragen vorgelegt worden:

von den Regionalratsabgeordneten Marzari, Viola, Chiodi und Rella haben die Anfrage Nr. 39 betreffend Atomwaffen in den Militärstützpunkten der NATO in Südtirol;

vom Regionalratsabgeordneten Crafsonara die Anfrage Nr. 41 betreffend die Höhe der Amtsentschädigung der Gemeindemandatare;

von den Regionalratsabgeordneten Marzari und Chiodi die Anfrage Nr. 42 betreffend die Arbeiten zur Modernisierung des Aufzuges, der zum Sitzungssaal des Regionalrats führt;

von den Regionalratsabgeordneten Bolzonello und Holzmann die Anfrage Nr. 44 betreffend die Benützung der Dienstwagen der Region;

vom Regionalratsabgeordneten Betta die Anfrage Nr. 45 betreffend die Nicht-Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 14 vom 21. Juli 1988 auf die ehemaligen Bediensteten der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen;

von den Regionalratsabgeordneten Tribus, Zendron und Boato die Anfrage Nr. 46 betreffend Wahlhandlungen für die letzten Gemeinderatswahlen vom 6. Mai d. J.;

vom Regionalratsabgeordneten Casagrande die Anfrage Nr. 48 betreffend die Anwendung des Gesetzes Nr. 142 vom 8. Juni 1990 über die "Neuordnung der Lokalautonomien";

vom Regionalratsabgeordneten Benedikter die Anfrage Nr. 49 betreffend das Verfahren und die

Zeiten zur Verabschiedung des neuen Regionalgesetzes über die neue Gemeindeordnung.
Der Text der Anfragen und die schriftliche Antwort bilden integrierenden Teil des stenografischen Berichtes über diese Sitzung.

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di fare silenzio. Passiamo alla trattazione del punto n. 1 dell'ordine del giorno: **Elezione di un assessore regionale effettivo appartenente al gruppo linguistico italiano.** Prego di avanzare delle proposte.

La parola al cons. Negherbon.

NEGHERBON: Grazie, signor Presidente. A nome del mio partito, e penso della maggioranza, per l'elezione dell'assessore regionale effettivo appartenente al gruppo linguistico italiano propongo la persona del nuovo consigliere eletto Alessandro Pellegrini.

PRESIDENTE: Nessun altro? E' stato fatto il nominativo del cons. Pellegrini. Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto. Ogni consigliere può votare un solo nominativo. Ricordo che secondo l'art. 13 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 l'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, computando fra i votanti anche le schede bianche.

Chiedo ai consiglieri di fare silenzio, avverto che al consigliere non presente ad ogni appello e votazione a scrutinio segreto saranno trattenute dall'indennità consiliare 100.000 lire, pertanto ribadisco che all'apertura dei lavori e ad ogni votazione è obbligatoria la presenza, come deciso e deliberato e portato a loro conoscenza.

(Il cons. Brugger interrompe)

PRESIDENTE: Questa precisazione il Presidente l'ha fatta immediatamente, la stampa evidentemente non ha pubblicato la rettifica.

Prego distribuire le schede e procedere all'appello nominale.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	53
maggioranza richiesta	36
hanno ottenuto voti:	
Pellegrini	33
Morelli	8
Tonelli	3
Zendron	1
schede bianche	8

Non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta, la votazione va ripetuta; ricordo al Consiglio che è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, computando fra i votanti anche le schede bianche.

Prego ridistribuire le schede e procedere all'appello.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto.
Comunico l'esito della votazione:

votanti	56
maggioranza richiesta	36
hanno ottenuto voti:	
Pellegrini	33
Duca	1
Morelli	17
Robol	2
schede bianche	3

Non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta, ripetiamo la votazione dato che in base all'art. 14 di predetta legge regionale dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, nel caso specifico i cons. Pellegrini e Morelli.

Prego distribuire le schede.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della terza votazione:

votanti	58
hanno ottenuto voti:	
Pellegrini	34
Morelli	23
schede bianche	1

Proclamo eletto assessore regionale il cons. Pellegrini.

Passiamo al punto n. 2 dell'ordine del giorno: **Elezione del Vicepresidente della Giunta regionale appartenente al gruppo linguistico italiano**. Prego fare proposte.

La parola al cons. Negherbon.

NEGHERBON: Grazie, signor Presidente. Per la carica di Vicepresidente propongo l'assessore Alessandro Pellegrini.

PRESIDENTE: Ci sono altre proposte? Nessuna?

La parola al cons. Marzari.

MARZARI: Signor Presidente, in questo clima piuttosto rarefatto, nonostante l'abbondante ciarla tra di noi – quindi mi assumo anche le mie responsabilità – non riteniamo di poter lasciar passare questo frangente che vede il perpetuarsi di una situazione che non esitiamo a definire "ingessata" nella costituzione degli organi di questa Regione, in base alla quale non si aprono possibilità di discussione circa capacità, esperienza, opportunità, ridiscussione anche di equilibri interni alla coalizione, che regge la Regione. Siamo piuttosto allibiti di fronte ad una situazione che vede la sostituzione sic et simpliciter, senza nessun'altra considerazione e senza che qualcuno ci abbia spiegato i motivi in base ai quali si ritiene opportuna questa scelta di un collega che è purtroppo deceduto con un collega che naturalmente deve subentrare, essendo il

primo dei non eletti, e che assorbe immediatamente incarico di assessore ed anche incarico di Vicepresidente della Giunta.

Non abbiamo nulla di personale nei confronti del nuovo collega Pellegrini e non potremmo nemmeno averlo, dato che non lo conosciamo per il suo lavoro e la sua esperienza, quindi è chiaro che questa non è una pregiudiziale che poniamo nei confronti di un nome, segnaliamo però la caduta di stile ed anche, non dirò l'assenza di prospettive, ma comunque la scarsa capacità che questa coalizione manifesta anche in questa occasione nel consentire e nel prevedere che a determinate responsabilità possano esservi degli avvicendamenti, delle assunzioni di responsabilità da parte di colleghi che da tempo siedono in quest'aula e che hanno dimostrato una capacità di comprendere i problemi di questa Regione e di farsene carico.

Vediamo in questo la dimostrazione di un immobilismo di prospettive che è preoccupante e che comunque preoccupa noi e pensiamo debba preoccupare anche tutti i cittadini di questa Regione; in fondo ci sembra di poter dire che anche l'esito della votazione che abbiamo appena compiuto, e ci sono voluti tre tentativi, è prova di questa situazione.

Ci pare di poter dire che si manifesta in questo caso anche la debolezza, se non la subalternia delle forze politiche che compongono questa coalizione regionale, ed in modo particolare ci sorprende come il nuovo partner di questa Giunta, cioè il P.S.I. non abbia ritenuto di poter avanzare una sua candidatura a diventare Vicepresidente della Giunta regionale, questo lo diciamo francamente, perché ce lo aspettavamo.

PRESIDENTE: Ha fatto bene il cons. Marzari a ricordare all'aula che quando siamo in votazione bisogna fare silenzio. E' inutile che il Presidente continui a richiamare l'aula quando manca la sensibilità e la disponibilità dei colleghi.

(*Il cons. Tonelli interrompe*)

PRESIDENTE: Ha ragione, cons. Tonelli.

E' stato proposto alla carica di Vicepresidente della Giunta l'assessore Pellegrini.

La parola al cons. Betta.

BETTA: Anche per dichiarazione di voto, signor Presidente, sia pure a titolo personale.

Condivido in pieno l'intervento del collega Marzari, salvo la parte in cui dice che si stupisce del sistema; non mi stupisco affatto, perché ormai siamo abituati a questo modo di procedere da parte del governo regionale. Sappiamo benissimo che la Giunta regionale dispone di una sua maggioranza che non teme o non deve temere assolutamente nulla, ma da questo, a calar sempre sulla testa degli altri partiti e delle altre rappresentanze politiche delle decisioni senza prima averne parlato e discusso o quanto meno senza prima aver segnalato, fatto presente le proprie intenzioni, con questo modo di agire, signor Presidente della Giunta regionale, lei ha fatto due cattivi servizi, uno al consigliere ora assessore Pellegrini, il quale probabilmente — dico "probabilmente" perché non la conosco più di tanto — è una degnissima persona, preparata e perfettamente degna di ricoprire il posto che una votazione travagliata gli ha affidato. Il secondo cattivo servizio che lei ha reso è al cons. Morelli, il quale probabilmente assolutamente senza sua responsabilità si è visto coinvolto in una battaglia per essere eletto assessore regionale e quindi qualcuno potrebbe pensare a chissà quali venti di fronda eccetera, che penso non ci saranno stati. Il terzo cattivo servizio, che in realtà non è tale, è volto al sistema di proporre delle nomine e votazioni, senza che le forze politiche presenti in quest'aula siano

minimamente coinvolte e di questo ce ne dispiace, almeno personalmente me ne dispiace assai, il che non avrebbe cambiato, Presidente, assolutamente nulla, avete la forza dei voti, ma soprattutto nessuno di noi penso avrebbe avuto nulla da eccepire sulla nomina del collega Pellegrini ad assessore ed ora a Vicepresidente; comunque concluso, dicendo che mi asterrò e questa è la dichiarazione di voto. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ferretti.

FERRETTI: Signor Presidente, naturalmente la D.C. ha proposto e vota l'assessore Alessandro Pellegrini quale Vicepresidente.

Ad ascoltare le dichiarazioni di voto che ci hanno preceduto e che ci rinsaldano la nostra convinzione, pare di assistere a quelle barzellette circa i pescatori ed i cacciatori, che se le fanno, se le raccontano e le propongono; in aula è accaduta una cosa molto triste, grave, che ci ha colpiti profondamente a livello umano e politico ed è la perdita del collega Balzarini, la Giunta, con una linearità ed una consapevolezza che è rara trovare nelle istituzioni, propone la sostituzione del collega scomparso con un'altra persona che appartiene al partito che ha espresso il precedente collega, se poi le minoranze fanno i loro giochetti, si sappia che sono i loro giochetti, se poi la maggioranza con senso di responsabilità propone in modo unitario e compatto questa candidatura è l'indice manifesto della saldezza di questa maggioranza e della volontà di andare avanti.

PRESIDENTE: La parola al cons. Boato.

BOATO: Intervengo per fare una proposta di candidatura: Francesco Romano della Giunta regionale alla Vicepresidenza.

Volevo fare come postilla una brevissima osservazione, e cioè che non c'è nessun rapporto di antinomia fra le due Province nei nominativi che sono stati espressi dalle minoranze e sono state votate da sudtirolese e da trentini in egual misura, secondo che non c'è un problema di umanità, come qualcuno ha voluto porre, si tratta invece di una riflessione politica che qualcuno ha già espresso, che si può sottoscrivere in tutto o in parte, ma che sicuramente esprime un disagio legato alla situazione della Regione su cui noi abbiamo lavorato sempre in positivo, come Verdi in particolare, e molti altri consiglieri delle minoranze; terzo, ci spiega quasi — lo dico ora non tanto come Verde, quanto come rappresentante di parte della Provincia meridionale di questa regione — che non ci sia finalmente una Presidenza di lingua tedesca ed anche sudtirolese, nella Regione e che quindi questa designazione è, in quanto obbligata, di lingua italiana però non ha nessuno riferimento, come ho già detto all'inizio, ad un rapporto di forza fra le due Province. C'è un ultimo elemento: la nostra designazione esprime simbolicamente anche un rapporto fra le tre forze politiche che costituiscono il governo regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Meraner.

MERANER: Danke, Herr Präsident! Ich möchte ganz kurz zu den Ausführungen des Kollegen Ferretti Stellung nehmen und feststellen, daß die Kandidatur... (Unterbrechung)

...Herr Präsident, bestätigen Sie mir bitte, ob ich reden darf, oder ob der Kollege Ferretti auch dieses Privileg für sich in Anspruch nehmen darf, so daß er einfach sagt, ich darf nicht reden, obwohl Sie mir das Wort erteilen.

Kollege Ferretti, was ich darf und nicht darf, das entscheide gegebenenfalls ich

und dann noch der Präsident und Du würdest vielleicht gut daran tun, einmal den Mund zu halten.

Die Kandidatur des Kollegen Pellegrini, der in der kurzen Zeit, in der ich ihn jetzt kennengelernt habe, meine volle Wertschätzung genießt und von dem ich glaube, daß er ein gut vorbereiteter und tüchtiger Verwalter sein könnte, diese Kandidatur basiert allerdings – und dies bedaure ich gerade für den Kollegen Pellegrini – auf der Grundlage geheimer Abmachungen zwischen seiner Partei, der Democrazia Cristiana, und der einiger Leute innerhalb der Südtiroler Volkspartei, aber ganz bestimmt nicht der Volkspartei, wie es der Kollege Ferretti uns soeben meinen machen wollte. Denn noch vor einer Woche habe ich doch recht bedeutende Exponenten der Südtiroler Volkspartei diesbezüglich befragt und sie haben mir bestätigt, daß sie nicht wußten, wer für das effektive Assessorat und für die Vizepräidentschaft des Regionalausschusses vorgeschlagen sei. Sie wußten es nicht. Dieselben Repräsentanten haben mir bestätigt, daß sie auch in Bozen nichts davon gewußt hätten, wer dort als Vizepräsident für den Landtag vorgeschlagen wird. Es ist also so, Kollege Ferretti, daß ihr nicht einmal gegenüber den eigenen Regierungsparteien genügend politische Transparenz an den Tag legt, sondern daß hier alles eigentlich in geheimen Verhandlungen geschieht und dies ist nicht die richtige Art, Demokratie zu verwirklichen. Dies alles gilt selbstverständlich nicht für den Kollegen Pellegrini, der ja die allergeringste Schuld daran hat, aber ich kann seinen Parteifreunden, sofern sie es sind, zumindest seinen Parteikollegen, diesen Vorwurf keineswegs ersparen. Die Demokratie – Kollege Ferretti, scheint noch nicht zu wissen, was Demokratie ist – ist einfach nicht nur von den Regierenden allein zu verwalten, sondern von allen Abgeordneten gemeinsam zu verwalten und zu gestalten. Dies ist der Auftrag des Volkes. Der Auftrag des Volkes heißt nicht, daß ein paar Führer – und ich nenne dieses Wort im eigentlichen Sinne des Wortes Führer –, daß ein paar Führer mit einer unglaublichen politischen Arroganz für sich allein das Recht in Anspruch nehmen, Demokratie zu verwalten und nach ihren eigenen diktatorischen Ansichten zu gestalten. Diktatur und Demokratie lassen sich nun einmal nicht auf einen Nenner bringen. Zumindest darüber sollte der Kollege Ferretti einmal nachdenken.

Wenn wir also dem Kollegen Pellegrini unter diesen Voraussetzungen die Stimme nicht geben können, so ersuche ich ihn ausdrücklich um Verständnis dafür, daß das nichts mit seiner Person und mit seiner Qualifikation zu tun hat, aber ich glaube, wenn er ein echter Demokrat ist – und das setze ich so lange voraus, bis er nicht das Gegenteilige bewiesen hat –, dann wird er dafür Verständnis haben, daß wir diese politischen Machenschaften einfach nicht mittragen können, deren erstes Opfer eigentlich er selbst ist. Sondern daß wir nach wie vor uns dagegen verwahren werden und alles tun werden, damit wenigstens ein bißchen mehr Demokratie so verwirklicht werden kann, wie es die Wähler an und für sich von uns erwarten würden.

(Grazie, signor Presidente! Vorrei brevemente prendere posizione in merito alle enunciazioni del collega Ferretti per rilevare che la candidatura....(interruzione)

Signor Presidente, La prego di voler confermare se ho facoltà di parola oppure se il collega Ferretti possa arrogarsi da solo il privilegio di dire semplicemente che non posso parlare, benché Lei mi abbia concesso la parola.

Collega Ferretti, quello posso fare o non fare lo decido eventualmente io stesso e poi anche il Presidente, e tu faresti bene a tenere la bocca chiusa almeno per una volta.

La candidatura del collega Pellegrini, che pur conoscendo da poco tempo, ha tutta la mia considerazione, in quanto ritengo che sia un amministratore ben preparato e coscienzioso, questa candidatura, dicevo, trae fondamento – e di questo me ne rammarico proprio per il collega

Pellegrini – da accordi segreti fra il suo partito, la Democrazia Cristiana, e alcuni esponenti della SVP, ma certamente non tutta la SVP come invece vuole darci ad intendere il collega Ferretti. Perchè non più tardi di una settimana fa, ho rivolto ad alcuni esponenti di spicco della SVP alcune domande in questo senso, ed essi mi hanno confermato di non sapere chi fosse stato proposto come Assessore effettivo e come candidato alla Vicepresidenza della Giunta regionale. Non lo sapevano. E questi stessi rappresentanti mi hanno confermato di non sapere nemmeno chi fosse il candidato alla Vicepresidenza del Consiglio Provinciale di Bolzano. Quindi, collega Ferretti, mi pare di capire che voi non mostriate sufficiente trasparenza politica nemmeno nei confronti dei partiti di coalizione, anzi, qui tutto si verifica in base a trattative private. Ma non è in questo modo che si realizza la democrazia. Queste considerazioni non sono ovviamente riferite al collega Pellegrini, che ha la colpa minore, ma non posso assolutamente fare a meno di rivolgere questo rimprovero quantomeno ai suoi colleghi di partito, nella misura in cui lo sono. La democrazia – il collega Ferretti non sembra sapere cosa sia la democrazia – non va gestita solo da coloro che sono al governo, ma collegialmente da tutti i consiglieri, che partecipano anche alla sua realizzazione. Questo è l'incarico che viene loro conferito dal popolo. E questo incarico non implica che solo alcuni dittatori – e qui intendo dittatori nell'accezione più stretta del termine – si arrogino il diritto di gestire la democrazia con una tracotanza politica inverosimile, e in conformità alle loro opinioni dittatoriali. Democrazia e dittatura non si possono ridurre ad un unico comune denominatore. Ed è almeno su questo aspetto che il collega Ferretti dovrebbe riflettere.

Quindi se in considerazione di questi presupposti non possiamo dare il nostro voto al collega Pellegrini, lo prego espressamente di comprendere che ciò non ha nulla a che fare con la sua persona e con la sua qualifica; comunque ritengo che se egli è un vero democratico – e questo lo presuppongo almeno fino a quando non mi avrà dimostrato il contrario – capirà che noi non possiamo condividere questi intrighi politici, di cui lui è in effetti la prima vittima, ma che anzi, oggi quanto prima, continueremo ad opporci contro questo modo di fare politica, per far sì che si possa realizzare almeno un po più democrazia, proprio come gli elettori pretenderebbero da parte nostra.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Sehr geehrter Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Es ist wohl das Schicksal dieses Regionalrates, wenn wir bei relativ einfachen Tagesordnungspunkten – wie mir scheint – sehr viel Zeit verlieren, was sich dann auch auf die Arbeit bei Gesetzentwürfen, bei Begehrensanträgen usw. gewaltig auswirkt. Aber wir werden dann gerade beim nächsten Punkt darauf zu reden kommen.

Ich finde es schön, wenn sich die Opposition um die Mehrheitsparteien, um die Koalition, so viel Gedanken macht und ich finde es selbstverständlich auch als das gute Recht der Oppositionsparteien, daß sie immer alles zur Diskussion stellen, was von einer Mehrheitspartei bzw. von einer Koalitionspartei vorgeschlagen wird. Soweit zu gehen, daß – wenn ich den Kollegen Boato zitieren darf – er uns selber vorschlägt, welchen demokratischen Konsens wir innerhalb unserer eigenen Koalition finden müssen und warum er als Mitglied einer Oppositionspartei den Kollegen Romano lieber sieht als vielleicht den Kollegen Pellegrini. Das ist auch wiederum sein gutes Recht. Nur, Kollege Boato, ich erlaube mir schon zu sagen, daß wir in unserer Koalition schon selber bestimmen möchten, welche Vorschläge wir bringen. Es ist ja so, daß wir auch selber die Mehrheiten suchen und finden müssen. Deshalb nichts für ungut, aber es bleibt dabei, daß wir uns nach unseren eigenen Grundlagen, nach unseren eigenen Vereinbarungen, die verschiedenen Personen wählen und ganz bestimmt nicht deshalb, weil es einer Oppositionspartei besser anders gefällt als uns.

Zum Kollegen Meraner möchte ich sagen, daß auch aus seiner Intervention

ganz klar eines zum Ausdruck kommen soll, nämlich wohl einen weiteren Schlag gegen die hier regierende Koalition auszuüben und zuerst intern in der Volkspartei zu differenzieren und uns gegeneinander auszuspielen sowie selbstverständlich auch gegenüber den Koalitionspartnern. Bei allem Verständnis für diese Überlegungen darf ich ihm sagen, daß selbst wenn wir um eine Person nicht unbedingt jedesmal eine eigene Vereinbarung treffen müssen, um ein Amt auch nicht, so gilt wohl immer noch, daß wenn wir Koalition sind, denn Koalition haben, heißt, daß man zu den verschiedenen Abmachungen steht und daß in diesem Falle, wo ein Vizepräsident des Regionalausschusses von der Democrazia Cristiana besetzt war, es für uns bis auf Gegenbeweis selbstverständlich ist, daß die Democrazia Cristiana diesen Posten wiederum besetzt. Dies um so mehr, möchte ich sagen, als ja unser weiterer Koalitionspartner, die sozialistische Partei, uns ganz bestimmt nicht dahingehend irgendwie sensibilisiert hätte, diese Position neu zu besetzen. Deshalb kann auch ich nur sagen, daß ich – und das weiß der Kollege Romano – größte Wertschätzung ihm gegenüber habe und auch seine Effizienz und Tüchtigkeit zu schätzen weiß. Auf der anderen Seite ist es ganz klar ist, daß die Südtiroler Volkspartei sich dem Vorschlag der DC anschließt und somit den Kollegen Pellegrini zum Vizepräsidenten des Regionalausschusses mitträgt.

(Egregio Signor Presidente! Colleghe e colleghi! E' destino di questo Consiglio regionale che i suoi componenti perdano – come a me pare – parecchio tempo per discutere alcuni punti all'ordine del giorno che peraltro sono relativamente semplici, tempo che poi andrà a incidere notevolmente sull'andamento dei lavori in occasione di disegni di legge, voti e via dicendo. Ma ritorneremo su questo aspetto proprio quando passeremo al prossimo punto dell'ordine del giorno.

Ritengo estremamente positivo il fatto che i partiti di opposizione si preoccupino in questa misura dei partiti di maggioranza e della coalizione; naturalmente penso che sia diritto dei partiti di opposizione mettere sempre in discussione tutto quello che viene proposto da un partito di maggioranza o di coalizione. Tanto da arrivare al punto di – mi permetto di citare le parole del collega Boato – proporci il tipo di consenso che noi dobbiamo trovare all'interno della nostra stessa coalizione e spiegarci perché egli in qualità di membro di un partito dell'opposizione preferisce il collega Romano al collega Pellegrini. Ma anche questo è un suo diritto, come ho già avuto modo di dire. Comunque, a questo punto, collega Boato, mi permetto di rilevare che vorremmo essere noi stessi, all'interno della nostra coalizione, a decidere quali proposte avanzare, come del resto siamo pur sempre noi a dover cercare e trovare la maggioranza. E con questo non averne a male, ma resta il fatto che noi eleggiamo i vari rappresentanti sulla base dei nostri presupposti e dei nostri accordi, e certamente non perché ad un partito di opposizione sta bene in un modo diverso rispetto al nostro.

Al collega Meraner vorrei rispondere che dal suo intervento emerge chiaramente una cosa sola, vale a dire un ulteriore attacco alla coalizione di governo e in primo luogo la volontà ad operare delle differenziazioni all'interno dell'SVP per metterci l'uno contro l'altro, naturalmente anche tra partiti di coalizione. Pur con tutta la comprensione dovuta a questo tipo di considerazioni, mi permetto di fare presente al collega Meraner che anche se non dobbiamo ogni volta prendere degli accordi appositi e precisi quando si tratta di una persona, ed anche di una carica, ciò significa pur sempre che formiamo una coalizione, perché far parte di una coalizione significa tenere fede agli accordi assunti. In questo caso visto che la carica di Vicepresidente della Giunta regionale era ricoperta dalla Democrazia Cristiana, per noi è logico, fino a prova contraria, che sia la DC a rivestire questa carica. Tanto più che – e questo va detto – l'altro partito di coalizione, il PSI, sicuramente non ci avrebbe in qualche modo sensibilizzato per ricoprire questa carica. Pertanto posso limitarmi a dire – e questo il collega Romano lo sa bene – che lo stimo non poco e apprezzo la sua efficienza nonché sollecitudine. D'altra parte sia chiaro che la SVP si associa alla proposta

della DC e quindi sostiene la candidatura del collega Pellegrini alla Vicepresidenza della Giunta Regionale.)

PRESIDENTE: Altre proposte? Nessuno? Faccio presente che sono stati proposti alla carica di Vicepresidente della Giunta l'assessore Pellegrini e l'assessore Romano. Ricordo inoltre al Consiglio che anche per questa votazione serve la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.

Procediamo con la votazione. Prego distribuire le schede.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto. Comunico l'esito della votazione:

votanti	59
maggioranza richiesta	36
hanno ottenuto voti:	
assessore Pellegrini	35
assessore Romano	16
Assessore Morandini	2
schede bianche	6

Non è stata raggiunta la maggioranza richiesta, quindi si ripete la votazione.
Prego distribuire le schede.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della seconda votazione:

votanti	59
maggioranza richiesta	36
hanno ottenuto voti:	
assessore Pellegrini	35
assessore Romano	16
Assessore Morandini	3
schede bianche	5

Non essendo stata raggiunta la maggioranza come previsto dalla legge, dobbiamo procedere alla terza votazione. Sono in ballottaggio i nominativi degli assessori Pellegrini e Romano. Faccio presente che in caso di parità di voti risulterà eletto il consigliere più anziano. Prego distribuire le schede.

Prego procedere con l'appello nominale.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	61
hanno ottenuto voti:	

assessore Pellegrini	35
assessore Romano	18
schede bianche	7
schede nulle	1

Proclamo eletto Vicepresidente della Giunta regionale per il gruppo linguistico italiano l'assessore Pellegrini.

(*Interruzione*)

Ripeto, la votazione ha dato il seguente risultato:

votanti	61
hanno ottenuto voti:	
assessore Pellegrini	35
assessore Romano	18
schede bianche	7
schede nulle	1

Passiamo alla trattazione del punto n. 3 dell'ordine del giorno: Voto n. 10, presentato dai Consiglieri regionali Andreotti, Casagrande, Brugger, Frasnelli e Valentin, concernente il potere di indirizzo del governo centrale nelle materie attribuite alle Province autonome. Voto n. 16, presentato dai Consiglieri regionali Benedikter, Klotz, Meraner, Berger e Tonelli, concernente il potere di indirizzo del governo centrale. Ricordo che nella seduta del 16 febbraio è stata concordata la discussione congiunta dei due Voti aventi per oggetto la stessa materia. I proponenti dei due Voti si erano riservati di presentare un testo unico coordinato, che non mi è mai pervenuto, pertanto, come era già stabilito in precedenza, si procede alla discussione congiunta dei due Voti, e poi esaurita la discussione, verranno votati separatamente. Ricordo che il cons. Benedikter ha presentato ed è già stato distribuito da tempo ai consiglieri un complemento alle motivazioni del Voto n. 16, del quale il cons. Benedikter stesso è il primo firmatario, pertanto il Voto n. 16 nella parte introduttiva è ampliato di questo complemento.

Anche i presentatori del Voto n. 10 hanno presentato degli emendamenti sia alla parte introduttiva che a quella dispositiva, che pure sono stati distribuiti, pertanto anche il Voto n. 10 è ampliato da detto emendamento.

Pregherei l'aula di fare silenzio. Prego di dare lettura del Voto n. 10 come emendato dagli stessi firmatari. La parola al primo firmatario il cons. Andreotti.

ANDREOTTI: Grazie, signor Presidente.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 242, relativa ai numerosi ricorsi presentati contro la legge 23 agosto 1988, n. 400 che fissa la "disciplina dell'attività di governo e di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", sentenza che dichiara legittimo il potere di indirizzo e di coordinamento del governo stesso nelle materie attribuite dalla competenza delle province autonome e che respinge i ricorsi promossi dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano oltreché dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Veneto, costituisce una decisione destinata ad incidere sullo stato dei rapporti tra le autonomie locali e il governo centrale.

Sulla base di tale considerazione e considerato il rilievo che la sentenza della Corte Costituzionale riserva alla specificità della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, esplicitamente citate sulla base di quello che viene definito "il valore primario di riferimento dell'autonomia differenziata riconosciuta alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province di Trento e di Bolzano",

**IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE
FA VOTI**

affinché il Parlamento legiferi nel senso di escludere le Province di Trento e Bolzano dall'ambito di applicazione della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Dò lettura dell'emendamento relativo alla parte deliberante:
"...affinché gli organi competenti emanino a tutela dei gruppi etnici ai sensi degli obblighi internazionali secondo l'accordo di Parigi norme giuridiche atte a escludere oppure ampiamente limitare il potere di indirizzo e coordinamento, di sostituzione e di annullamento straordinario nella Regione Trentino-Alto Adige, così come nelle Province autonome di Bolzano e di Trento, dovendo comunque sempre avere priorità la tutela delle minoranze linguistiche locali tedesche e ladine, che sono di interesse nazionale."

PRESIDENTE: Cons. Andreotti, lei ha letto anche l'emendamento alla parte dispositiva?

ANDREOTTI: Sì, ho letto l'emendamento alla parte dispositiva.

PRESIDENTE: Bene, allora cons. Benedikter, a lei la parola per la lettura del Voto n. 16.

BENEDIKTTER:

B E G E H R E N S A N T R A G

Der italienische Verfassungsgerichtshof hat durch eine Reihe von Urteilen (seit 1983 sind 31 ergangen, das letzte, endgültige, im April 1989) dem Zentralstaat das Recht eingeräumt, über die Möglichkeit der Rückverweisung von Landesgesetzen hinaus in alle autonomen Zuständigkeitsbereiche einzugreifen. Mit Berufung auf die nationalen Interessen kann der Staat mit einfachen Gesetzen (und auch mit Dekreten im Verwaltungswege) bereits umfassend durch Landesgesetze geregelte Bereiche detaillierten, national einheitlichen Regelungen unterwerfen. Von diesem Eingriffsrecht machte die Zentralregierung (und das italienische Parlament) in der Vergangenheit immer wieder Gebrauch. Ein Recht, das ihr weder aufgrund der Verfassung noch aufgrund des Autonomiestatuts zusteht.

Welch schwerwiegende Folgen diese Eingriffsmöglichkeit haben kann, verdeutlichen folgende Beispiele:

a) WOHNBAU: Mit dem Verfassungsgerichtsurteil Nr. 49/1987 wurde das Staatsgesetz Nr. 118 vom 5. April 1985 für rechtmäßig erklärt, mit dem der Stadt Bozen 3,237 Mrd. Lire für den Wohnbau zugewendet wurden, obwohl der soziale Wohnbau in die ausschließliche Zuständigkeit des Landes fällt und die entsprechenden Mittel gemäß Artikel 78

des Autonomiestatuts dem Lande zugewiesen und vom Land gemäß Artikel 15 nach dem kombinierten Proporz der zahlenmäßigen Stärke und des Bedarfes der Sprachgruppen verteilt werden müssen. Insgesamt sind mit dieser Rechtfertigung der Gemeinde Bozen aufgrund der Gesetze Nr. 25 vom 15. Februar 1980, Nr. 94 vom 25. März 1983 und Nr. 599 vom 23. Dezember 1986 21,6 Mrd. Lire zugewiesen worden.

Von einschneidender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das Urteil Nr. 217/1988 in bezug auf das Gesetz Nr. 891 vom 18. Dezember 1986, betreffend den Erstwohnungskauf durch Arbeitnehmer in Gemeinden mit großer Wohnungsnot. Der Verfassungsgerichtshof räumt zwar ein, daß die Provinzen im Bereich des sozialen Wohnbaus die primäre Zuständigkeit haben und daß das Sachgebiet auch schon durch Landesgesetze, organisch und in einer mit dem angefochtenen Staatsgesetz unvereinbaren Weise geregelt worden ist. Trotzdem erklärt er, daß der Staat mit eigenen Mitteln und Organen eingreifen und im nationalen Interesse eine parallele Regelung einführen könne.

b) AUSLANDSWERBUNG: Das Verfassungsgerichtsurteil Nr. 564/1988 bestätigte die Rechtmäßigkeit des Dekretes des Ministerpräsidenten vom 11. März 1980, welches in Ausübung der Richtlinien- und Koordinierungsbefugnis alle Werbe- und Fördertätigkeiten sowie alle kulturellen Tätigkeiten im Ausland der staatlichen Kontrolle unterstellt. Das bedeutet nichts anderes, als daß beispielsweise Südtiroler Handwerks- und Landwirtschaftsprodukte in Hinkunft auf ausländischen Messen und Märkten über staatliche italienische Ausstellungsstände vorgestellt werden müssen. Das besagte Dekret schreibt auch für die autonomen Provinzen vor, daß alle Werbeprogramme in detaillierter Form dem Ministerratspräsidium und den zuständigen Ministerien zugeschickt werden müssen, die Werbetätigkeiten sind mit evtl. staatlichen Programmen oder solchen anderer Regionen zu koordinieren. Keine Initiative darf ohne Einvernehmen der Zentralregierung durchgeführt werden. Auch die Kontakte mit den EG-Organismen müssen über die zuständigen Ministerien erfolgen.

Dies alles sieht das Verfassungsgericht als verfassungskonform an, obwohl die Durchführungsbestimmung Nr. 278/1974 die Auslandswerbung den Provinzen ausdrücklich freistellt und obwohl in der Vorpaketzeit die Auslandswerbung von Seiten der Region ausdrücklich zugelassen war (Regionalgesetz Nr. 18/1962).

Im besagten Dekret wird weiters bestimmt, daß auch offizielle Begegnungen mit repräsentativen Organisationen des Auslands mit der Zentralregierung abgestimmt werden müssen.

c) FREMDENVERKEHR: Ein klassisches Beispiel für die Ausübung der Richtlinien- und Koordinierungsbefugnis bildet das staatliche Rahmengesetz zum Fremdenverkehrswesen (Gesetz Nr. 217/1983). Laut diesem Gesetz müßten sowohl das Landesverkehrsamt als auch die Kurverwaltungen und Verkehrsämter in Südtirol aufgelöst werden und statt dessen eine neu strukturierte, nationaleinheitliche Organisation eingeführt werden. Darüberhinaus wurden auch die Mindestkriterien für die Einstufung der Beherbergungsbetriebe (Sterne) genau vorgeschrieben.

d) INDUSTRIEFÖRDERUNG: Mit dem Verfassungsgerichtsurteil Nr. 734/1988 wird, bezugnehmend auf das Gesetz Nr. 675 vom 11. August 1977 im Namen der Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis nicht nur die in den Durchführungsbestimmungen (D.P.R. Nr. 1017/1978) vorgeschene Industrieförderung, sondern auch das im Artikel 15 des

Autonomiestatuts vorgesehene Einvernehmen zwischen Staat und Land für den Einsatz der staatlichen Mittel abgeschafft. Für die Industriepolitik ist nunmehr auch für Südtirol das CIPI (interministerielles Komitee für die Programmierung der Industriepolitik) zuständig. Die umfassende Kompetenz des Landes im Bereich Industrieförderung, die eine wesentliche, lange umstrittene Maßnahme der Paketverhandlungen war, ist somit zunicht gemacht worden.

Die erwähnten, jetzt unwirksam gewordenen Durchführungsbestimmungen hatten den Landesgesetzen die Aufgabe zugewiesen, Richtlinien zur Erreichung der in den Staatsgesetzen angegebenen Ziele festzusetzen; im übrigen konnte das Land die staatlichen Mittel, die nicht nach Gutdünken des Ministers, sondern nach dem Schlüssel Bevölkerung–Fläche zugeteilt wurden, ohne das vom Artikel 15 des Autonomiestatuts vorgesehene Einvernehmen vergeben. Zum Erlaß dieser Durchführungsbestimmungen war es gekommen, nachdem mit Staatsgesetz Nr. 68/1967 die Programmierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten zu sozialen Zwecken (Artikel 41 der Verfassung) eingeführt worden war. Die Industrieförderung der Provinz Bozen – mit staatlichen Mitteln – gestattete von 1979 bis 1988 eine Ausgabe von rund 60 Mrd. Lire jährlich, 1989 werden jedoch infolge des Urteils nur mehr 24,8 Mrd. Lire zugewiesen.

Um die Industrieförderung geht es auch im Urteil Nr. 796 vom 14.7.1988, welches das Staatsgesetz Nr. 696/1983 für rechtmäßig erklärt. Dieses Gesetz hatte für die mittleren und kleinen Industrie- und Handwerksbetriebe Beiträge für die Modernisierung vorgesehen, die auch für Südtirol vom CIPI und vom Industrieminister verwaltet werden. Die staatliche Zuständigkeit in diesem Kompetenzbereich des Landes ließ der Verfassungsgerichtshof aufrecht, "weil das nationale Interesse die staatliche Regelung ohne territoriale Schranken und die allgemeine Programmierungsnorm auch das Abgehen vom Artikel 15 des Autonomiestatuts rechtfertigen."

e) RAUMORDNUNG: Der Staat kann nach Ansicht des Ministerratspräsidiums die im Autonomiestatut und in den Durchführungsbestimmungen vorgesehenen einvernehmlichen Regelungen (über Staatsstraßen, Eisenbahnen, Konzessionen von Großableitungen zur Energiegewinnung usw.) durch Koordinierungsakte ersetzen. Damit hat der Landesraumordnungsplan, soweit er den Staat in seinen raumbedeutsamen Entscheidungen binden soll, seinen Sinn verloren. Der Staat könnte also jederzeit mit Berufung auf die "nationalen Interessen" neue Kraftwerke und Stauseen zulassen. Auch stünden der Erweiterung bestehender und der Errichtung neuer militärischer Anlagen keine Hindernisse mehr im Wege.

Mit dem Bodenschutzgesetz Nr. 183 vom 18. Mai 1989 wird u.a. das gesamte Einzugsgebiet der Etsch zu einem Gebiet von nationalem Interesse erklärt (Artikel 14) und damit die entsprechende Planung und deren Durchführung einer eigenen staatlichen Behörde überantwortet. Der Plan umfaßt alle oberhalb und unterhalb der Erdoberfläche raumbedeutsamen Vorgänge und entspricht daher, wie die Regionen Veneto und Friaul in ihren Anfechtungen behaupten, einem Raumordnungsplan.

f) IGNORIERUNG VON DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN: In den oben erwähnten sowie in mehreren anderen Verfassungsgerichtsurteilen zeigt sich in jüngster Zeit immer deutlicher die für die Autonomie verheerende Tendenz, die Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut, in denen ja im Grunde die wesentlichen Details geregelt werden, als Entscheidungsgrundlage zu ignorieren. Mit dem Hinweis, es hätte

nur nach Maßgabe der Verfassung und des Autonomiestatuts, also der Normen mit Verfassungsrang, zu urteilen, setzt sich das Verfassungsgericht über die Durchführungsbestimmungen hinweg (vgl. die Urteile Nr. 182/1987 über die eigenständige Energieversorgung, Nr. 564/1988 über Auslandswerbung, Nr. 734/1988 über Industrieförderung und Nr. 195/1986 über das Rahmengesetz zum Fremdenverkehr). Es ist also völlig sinnlos bzw. eine Augenwischerei, wenn man die Abschaffung der Koordinierungsbefugnis auf dem Wege einer Durchführungsbestimmung erwirken will, wie es den Landeshauptleuten vom italienischen Ministerpräsidenten Andreotti in Aussicht gestellt worden ist.

g) AUS DEM VERFASSUNGSGERICHTSURTEIL NR. 242 VOM JAHRE 1989:

"Nach der ständigen Rechtsprechung dieses Gerichtshofes hat die staatliche Funktion der Ausrichtung und Koordinierung, auch wenn sie konkret in einfachen Staatsgesetzen näher bestimmt wird, eine unmittelbare Grundlage in der Verfassung, in dem Sinne – wie in zahlreichen Urteilen erläutert worden ist –, daß sie nichts anderes als die positivrechtliche Auswirkung oder programmatiche Konkretisierung der einheitlichen Interessen ist – die als solche nicht aufgeteilt und örtlich festgelegt werden können –, die den verfassungsrechtlichen Grenzen der regionalen Zuständigkeiten innewohnen (s. im bes. die Urteile Nr. 39 von 1971, 138 von 1972, 1919 von 1976, 150 von 1982, 307 und 340 von 1983, 357 von 1985, 177 und 195 von 1986, 107 von 1987, 177, 560 und 564 von 1988). Es handelt sich daher nicht um eine weitere Grenze gegenüber den bereits in den Verfassungsnormen über die regionalen Zuständigkeiten unmittelbar vorgesehenen, sondern eher um die Auswirkung eben dieser Grenzen gegenüber den Verwaltungsfunktionen der Regionen und autonomen Provinzen, die aufgrund ihrer Begründung sowohl auf die mit sekundärer Gesetzgebung als auch auf jene mit der ausschließlichen Gesetzgebung zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten einschneidet (s. im bes. die Urteile Nr. 340 von 1983, 177 von 1986, 107 von 1987, 177 und 564 von 1988)..."

Vom rein juridischen Standpunkt aus betrachtet hat die Autonomie der Provinz Bozen daher keine andere verfassungsrechtliche Grundlage als diejenige anderer Regionen (oder Provinzen) mit Spezialstatut, noch ist sie begrifflich und qualitativ anderen verfassungsrechtlichen Grenzen unterworfen als jenen, denen die anderen Regionen (oder Provinzen) mit Sonderautonomie unterstehen.

Von diesem Standpunkt aus bestehen alle Voraussetzungen, daß auch gegenüber der Provinz Bozen jene einheitlichen Erfordernisse gelten, die keine Aufteilung oder örtliche Festlegung dulden und welche den gegenüber den regionalen Zuständigkeiten geltenden verfassungsrechtlichen Grenzen innewohnen und die den Staat ermächtigen, gegenüber den Regionalautonomien die Ausrichtungs- und Koordinierungsfunktion auszuüben...

Es besteht kein Zweifel, daß im Zusammenhang mit diesen Merkmalen der erwähnte italienisch-österreichische Vertrag von 1946, der in Italien mit einfacherem Staatsgesetz in Kraft gesetzt wurde, einen bedeutsamen Einfluß ausübt, indem er, wie auch die Rechtslehre meint, den besten Auslegungsschlüssel bildet, um die Besonderheit der im Trentino-‘Alto Adige’ verwirklichten autonomen Ordnung zu begreifen."

h) AUS DER "ADVISORY OPINION" DES "PROCEDURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL LAW INSTITUTE" VON WASHINGTON VOM NOVEMBER 1988:

"Die Art von nationalem Interesse oder von einheitlichen Erfordernissen, wie sie vom

Verfassungsgerichtshof ausgemacht worden sind, beinhalten ein Einheitskonzept des Staates, das der grundlegenden Voraussetzung der Autonomie widerspricht, die darin besteht, daß es einige Sachgebiete autonomer Zuständigkeit gibt, welche außerhalb des staatlichen Bereiches liegen...

Tatsächlich ist der Zweck der Autonomie, eine Verschiedenheit innerhalb des Staates zuzulassen und Tätigkeitsbereiche festzusetzen – kulturelle, wirtschaftliche oder politische –, in denen die Einheitlichkeit nicht ins Gewicht fällt. Die Tatsache, daß die Staatsgewalt gelegentlich diejenige der autonomen Einheit überwinden kann, verletzt an und für sich noch nicht die Grundsätze der Autonomie, jedoch müßten die Umstände, unter denen das möglich ist, klar definiert werden. Von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit Südtirol ist, daß der Gerichtshof keinen Unterschied macht zwischen den verschiedenen autonomen Einheiten, wann das nationale Interesse die örtliche Autonomie überwinden darf oder nicht. Daraus folgt, daß die international garantierte Autonomie von Bolzano/Bozen keinen größeren Schutz vor staatlichen Übergriffen erhält als jede andere italienische Provinz oder Region. Es ergibt sich auch, daß kein Unterschied gemacht wird zwischen dem Autonomiestatut von 1972 als Verfassungsgesetz und den einfachen Gesetzen, die die autonome Gewalt in anderen Regionen oder Provinzen regeln können. Der verankerte Autonomiebegriff wird zur Farce, wenn nachfolgende staatliche Dekrete oder einfache Gesetze das 1972er-Statut trotz des verfassungsrechtlichen Ranges ändern können. Die Provinz kann nicht erwarten, daß die genaue Bestimmung ihrer Autonomie immun ist gegen den Einfluß der italienischen Verfassungsgesetzgebung, jedoch scheint es, daß der Verfassungsgerichtshof viel zu wenig weder den Buchstaben noch den Geist des 1972er-Statutes beachtet, der den Niederschlag von im Paket und im Pariser Vertrag verankerten internationalen Interessen bildet...

Es liegt in der Verantwortung der italienischen Regierung, sicherzustellen, daß ihre internationalen Verpflichtungen gegenüber Südtirol nicht durch die Ausübung ihrer Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis verletzt werden, welche Befugnis bei der Vereinbarung des "Pakets" 1969 nicht vorgesehen war; so wie derzeit vom Verfassungsgerichtshof ausgesagt, ist diese Befugnis unvereinbar mit der Gewährung autonomer Gesetzgebungs- und Exekutivgewalt gemäß Art. 2 des Pariser Abkommens und mit den im "Paket" vorgesehenen Mitteln, um Streitigkeiten zwischen den Landes- und den nationalen Interessen beizulegen..."

Dies Auszüge aus dem Gutachten des bereits genannten Washingtoner Völkerrechtsinstitutes, das seit 1981 als beratende Organisation, die keiner Regierung angehört, von den Vereinten Nationen anerkannt ist und das amerikanische Außenministerium hinsichtlich Minderheitenrechte und Autonomie sowie Menschenrechtspakte seit 1979 beraten hat.

All dies vorausgeschickt, und um die im Pariser Vertrag vorgesehene autonome Gesetzgebungs- und Exekutivgewalt zu gewährleisten, die sicherlich mit der Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis der Zentralregierung, wie sie für die Regionen mit Normalstatut mit einfaches Gesetz Nr. 281 vom 16. Mai 1970 (Art. 17) eingeführt und mit Gesetz Nr. 382 vom 22. Juli 1975 (Art. 3) weiter geregelt wurde, unvereinbar ist und deren Ausdehnung auf die Regionen mit Spezialstatut und auf die autonomen Provinzen vom Verfassungsgerichtshof begründet wurde, einschließlich des Gesetzes Nr. 400 vom 22. August 1988, womit diese Ausdehnung positivrechtlich geregelt worden ist, braucht es eine verfassungsrechtliche Bestimmung, so wie sie übrigens von der Konferenz der Regionalpräsidenten für die Regionen

mit Spezialstatut verlangt wurde, was aus den am 20. Jänner 1985, am 6. Juli 1986, am 30. Jänner 1987 und am 8. Juli 1988 genehmigten Dokumenten hervorgeht, u. zw. im Zusammenhang mit den sog. institutionellen Reformen, womit die Art. 116, 117, 118, 119 der Verfassung abgeändert werden sollen.

Aus diesem Grunde

stellt

DER REGIONALRAT VON TRENTO-SÜDTIROL

den Begehrensantrag,

dab das Parlament mit Verfassungsgesetz bestimme, daß die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis nicht auf die Regionen mit Spezialstatut und auf die autonomen Provinzen Anwendung findet, auf jeden Fall nicht auf die Region Trentino-Südtirol, im Zusammenhang mit dem Degasperi-Gruber-Vertrag vom 5. September 1946, der mit Gesetzesdekret des provisorischen Staatsoberhauptes vom 28. November 1947, Nr. 1430, in Kraft gesetzt worden ist.

Con una serie di sentenze (dal 1983 ne sono state emanate 31 di cui l'ultima, definitiva, nell'aprile 1989) la Corte Costituzionale ha riconosciuto allo Stato il diritto di intervenire, al di là della possibilità di rinvio delle leggi provinciali, in tutti i settori di competenza autonoma. Richiamandosi all'interesse nazionale, lo Stato può, con legge ordinaria e anche con decreto in via amministrativa assoggettare a dettagliate normative nazionali unitarie settori già regolati ampiamente con leggi provinciali. Questo diritto di intervento è stato esercitato dal governo centrale e dal Parlamento italiano in passato continuamente. Si tratta di una facoltà non prevista nella Costituzione, né nello Statuto di autonomia.

I seguenti esempi evidenziano come siano pesanti le conseguenze di questa possibilità di intervento dello Stato.

a) EDILIZIA: Con sentenza della Corte Costituzionale n. 49/1987 è stata dichiarata legittima la legge statale n. 118 del 5 aprile 1985, con cui vennero assegnati alla città di Bolzano 3,237 miliardi di lire per l'edilizia, benché l'edilizia residenziale rientri nella competenza esclusiva della Provincia ed i relativi mezzi in base all'articolo 78 dello Statuto devono essere assegnati alla Provincia ed essere erogati dalla Provincia di Bolzano in base all'articolo 15 secondo la proporzionale combinata della consistenza numerica e del bisogno dei gruppi linguistici. Nel complesso in base a questa legittimazione sono state assegnate finora al Comune di Bolzano, applicando altre tre leggi, e cioè quella n. 25 del 15 febbraio 1980, quella n. 94 del 25 marzo 1983 e quella n. 599 del 23 dicembre 1986, 21,6 miliari di lire.

Nella stessa materia incide anche la sentenza n. 217/88, concernente la legge n. 891 del 18 dicembre 1986 sull'acquisto della prima casa da parte dei lavoratori dipendenti nelle aree ad alta tensione abitativa. La Corte Costituzionale riconosce che qui si verte in una materia attribuita alla competenza esclusiva delle Province autonome, che preesiste una disciplina organica posta con leggi provinciali e che queste contengono disposizioni ritenute incompatibili con quelle della legge impugnata, ma tuttavia, la Corte stessa dichiara che lo Stato può

intervenire con propri organi e procedure e disporre una disciplina parallela oltreché alternativa, nell'interesse nazionale.

b) PUBBLICITA' ALL'ESTERO: La sentenza della Corte Costituzionale n. 564/88 ha confermato la legittimità del decreto del Presidente del Consiglio 11 marzo 1980 che subordina, nell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento, tutte le attività promozionali nonché tutte le attività culturali all'estero al controllo dello Stato. Ciò significa che i prodotti sudtirolese dell'artigianato e dell'agricoltura, in futuro, devono essere esposti, nelle fiere e nei mercati internazionali, in stands statali. Infatti il decreto suddetto prescrive anche alle Province autonome l'obbligo di inviare dettagliatamente tutti i programmi promozionali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri competenti. Le attività promozionali devono essere coordinate con eventuali programmi dello Stato o delle altre Regioni. Nessuna iniziativa può essere assunta senza l'intesa del governo centrale. Anche i contatti con gli organismi della CEE devono svolgersi tramite i Ministeri competenti.

La Corte Costituzionale considera tutto ciò conforme alla Costituzione, benché la norma di attuazione n. 278/1974 attribuisca esplicitamente alla Provincia l'attività promozionale e turistica all'estero e benché prima del Pacchetto tale attività all'estero fosse esplicitamente ammessa con legge regionale n. 18 del 1962.

Nel decreto menzionato si dispone pure che anche gli incontri ufficiali con gli organismi rappresentativi dei Paesi esteri devono svolgersi d'intesa con il governo soltanto in occasione della effettuazione all'estero delle attività promozionali nei settori di propria competenza.

c) TURISMO: La legge quadro dello Stato concernente le attività turistiche (legge n. 217/1983) è un classico esempio dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento. Secondo essa sia l'ufficio provinciale del turismo che le aziende di soggiorno devono essere sciolti ed i loro compiti assunti da un'organizzazione unitaria nazionale (APT, IAT) di nuova costituzione. Come se non bastasse, anche i criteri minimi per la classificazione degli esercizi alberghieri (stelle) vengono prescritti dettagliatamente.

d) INCREMENTO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI: Con sentenza della Corte Costituzionale n. 734/1988 concernente la legge 11 agosto 1977, n. 675, nell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento viene abrogata non soltanto la competenza per l'incremento delle attività industriali prevista dalle norme di attuazione (D.P.R. 117/1978), ma anche l'intesa fra Stato e Provincia prevista dall'articolo 15 dello Statuto, per l'impiego dei fondi statali. Ora per la politica industriale è competente anche per il Sudtirolo il CIPI (Comitato Interministeriale per la programmazione della politica industriale). Ne consegue che con ciò viene annullata la competenza della Provincia in materia di incremento delle attività industriali che era una misura fondamentale del Pacchetto e oggetto di dura trattativa nell'ambito del Pacchetto.

Le norme di attuazione citate, ora abrogate, avevano attribuito al legislatore provinciale il compito di adottare direttive per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle leggi statali; ma la Provincia poteva spendere i fondi statali che le venivano assegnati non su giudizio del Ministro, ma secondo i parametri popolazione e territorio, senza l'intesa di cui all'articolo 15 dello Statuto. Si era giunti al varo di queste norme di attuazione dopo che la legge statale n. 68/1967 aveva introdotto la programmazione delle attività economiche a fini sociali (articolo 41 della Costituzione). La promozione industriale della Provincia di Bolzano — con fondi statali — consentiva dal 1979 al 1988 una spesa media di 60 miliardi di lire; però nel 1989,

in seguito alla sentenza, lo Stato assegna soltanto 24,8 miliardi di lire.

La promozione delle attività industriali è argomento anche della sentenza n. 796 del 17 luglio 1988, che sancisce la legittimità della legge statale n. 696/1983. Questa legge prevedeva contributi alle medie e piccole imprese industriali e artigianali per investimenti innovativi. Tali contributi vengono gestiti anche per il Sudtirolo dal CIP e dal Ministro dell'industria. La competenza dello Stato in questo settore, che spetterebbe alla Provincia, rimane, "perché l'interesse nazionale e la normativa statale legittimano anche il superamento dell'articolo 15 dello Statuto, ai fini di una programmazione generale, che non conosce discriminazioni territoriali."

e) ASSETTO TERRITORIALE: Come ha manifestato la Presidenza del Consiglio, lo Stato può superare le intese (concernenti strade statali, ferrovie, concessioni per grandi derivazione idroelettriche, ecc.) previste dallo Statuto e dalle norme di attuazione, con atti di indirizzo e coordinamento. Pertanto il piano urbanistico provinciale ha perso la sua ragione d'essere nella misura in cui dovrebbe condizionare lo Stato nelle sue determinazioni concernenti l'assetto territoriale. Lo Stato potrebbe dunque in qualsiasi momento, richiamandosi agli "interessi nazionali", ammettere nuove centrali idroelettriche con i relativi invasi, non vi sarebbe neanche la possibilità di contrastare l'ampliamento di impianti militari esistenti o la costruzione di nuovi impianti.

Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989 sulla difesa del suolo l'intero bacino idrografico dell'Adige viene dichiarato di interesse nazionale e quindi la relativa pianificazione ed attuazione degli interventi attribuita ad una autorità statale. Il piano comprende tutte le azioni incidenti sul territorio sopra e sotto il suolo e sostituisce, come hanno sostenuto le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia nelle loro impugnazioni, il piano territoriale di coordinamento.

f) LE NORME DI ATTUAZIONE VENGONO IGNORATE: Nelle sentenze della Corte Costituzionale sopracitate ed in molte altre si manifesta sempre più sistematicamente la tendenza di ignorare quale base per la decisione le norme di attuazione allo Statuto di autonomia nelle quali sono stati disciplinati dettagli essenziali delle disposizioni di principio contenute nello Statuto di autonomia. La Corte Costituzionale ha ignorato in numerosi casi le norme di attuazione stabilendo di dover decidere soltanto in base alla Costituzione e allo Statuto di autonomia, cioè in base a norme di rango costituzionale. A titolo di esempio si citano le sentenze n. 182/1987, sull'articolo 13 dello Statuto e relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 27 marzo 1987, n. 285; sentenza n. 564/1988 sulle attività promozionali all'estero concernente le norme di attuazione in materia di turismo di cui al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278; n. 734/1988 sull'incremento delle attività industriali concernente le norme di attuazione D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; n. 195/1986 sulla legge cornice sul turismo concernente le stesse norme di attuazione. Non ha quindi senso e costituirebbe un inganno voler ottenere l'abolizione della facoltà di indirizzo e coordinamento mediante norme di attuazione come sembra essere stato assicurato dal Presidente del Consiglio Andreotti ai Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano e di Trento.

g) DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.242 DEL 1989:

"Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la funzione statale di indirizzo e di coordinamento, pur se viene in concreto delineata da leggi ordinarie, ha un diretto fondamento nella Costituzione, nel senso che, come è stato precisato in numerose pronunce

rappresenta il risvolto in termini positivi o di articolazione programmatica degli interessi unitari — e come tali insuscettibili di frazionamento e di localizzazione territoriale — sottostanti ai limiti costituzionalmente previsti alle competenze regionali (v. spec. sentt. nn. 39 del 1971, 138 del 1972, 191 del 1976, 150 del 1982, 307 e 340 del 1983, 357 del 1985, 177 e 195 del 1986, 107 del 1987, 177, 560 e 564 del 1988). Non si tratta, pertanto, di un limite "ulteriore" rispetto a quelli già previsti direttamente dalle norme costituzionali sulle competenze regionali, ma piuttosto di una esplicazione di questi stessi limiti nei confronti delle funzioni amministrative delle regioni e delle province autonome, che in ragione del suo stesso fondamento, incide tanto sulle attività amministrative connesse alle competenze concorrenti quanto su quelle attinenti alle competenze di tipo esclusivo (v. spec. sentt. nn. 340 del 1983, 177 del 1987, 107 del 1987, 177 e 564 del 1988)...

Considerata sotto un profilo squisitamente giuridico, l'autonomia della Provincia di Bolzano non ha, dunque, un fondamento costituzionale di natura diversa da quello proprio delle altre Regioni (o Province) a statuto speciale, né è soggetta a limiti costituzionali concettualmente e qualitativamente diversi da quelli cui sono sottoposte le altre Regioni (o Province) ad autonomia differenziata. Sotto tale aspetto, pertanto, sussistono tutti i presupposti perché anche nei confronti della Provincia di Bolzano valgano quelle esigenze unitarie insuscettibili di frazionamento o di localizzazione territoriale, che sottostanno ai limiti costituzionalmente previsti verso le competenze regionali (o provinciali) e che autorizzano lo Stato a esercitare nei confronti delle autonomie regionali (o provinciali) una funzione di indirizzo e coordinamento...

Non v'è dubbio che, in relazione a tali caratteri, il già ricordato accordo italo-austriaco del 1946, il quale è stato reso esecutivo in Italia con un atto avente valore di legge ordinaria, esercita una notevole influenza, dal momento che costituisce, come pure si ritiene in dottrina, la migliore chiave interpretativa per comprendere la specialità dell'ordinamento autonomistico realizzato nel Trentino-Alto Adige."

h) DALL'"ADVISORY OPINION" DEL "PROCEDURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL LAW INSTITUTE" DI WASHINGTON DEL NOVEMBRE 1989:

"La specie di interessi nazionali o esigenze unitarie identificate dalla Corte Costituzionale suggerisce una concezione unitaria dello Stato che contraddice alle premesse fondamentali dell'autonomia, cioè che esistono spazi di competenza autonoma sottratti alla sfera dello Stato. Infatti lo scopo dell'autonomia è quello di consentire diversità nell'ambito di uno Stato e di stabilire sfere di attività — culturali, economiche o politiche — in cui l'unità non è una considerazione rilevante. Il fatto che poteri statali possano occasionalmente prevalere su quelli di un entità autonoma non viola di per sé i principi di autonomia, ma le circostanze nelle quali ciò è possibile debbono essere definite chiaramente.

Di particolare peso nel contesto del Sudtirolo è il fatto che nel determinare se l'interesse nazionale prevalga o non sull'autonomia locale la Corte non distingue tra differenti entità autonome. Così l'autonomia di Bolzano, garantita internazionalmente, non riceve maggiore protezione contro soprusi statali di quanto ottenga qualsiasi altra Regione italiana.

Appare anche che non è fatta alcuna distinzione tra lo Statuto di autonomia del 1972, che è legge costituzionale, e le leggi ordinarie che possono disciplinare i poteri autonomi di altre Regioni. E' una presa in giro del concetto di autonomia, saldamente ancorata, se successivi decreti statali o leggi ordinarie possono correggere lo Statuto del 1972, nonostante il suo status costituzionale.

La Provincia non può presumere che l'esatta definizione della sua autonomia

sia immune dall'influenza della legislazione costituzionale italiana. Tuttavia sembra che la Corte Costituzionale dia troppo poco peso sia alla lettera che allo spirito dello Statuto del 1972, il quale riflette interessi internazionali garantiti dal Pacchetto e dall'Accordo di Parigi. Come dimostrato nelle parti I e II del presente parere, l'autonomia del Tirolo del Sud ha un contenuto minimo che non può essere diminuito, senza che l'Italia violi i suoi obblighi internazionali. E' la responsabilità del governo italiano di assicurare che esso non violi il suo impegno internazionale riguardo al Tirolo del Sud, mediante l'esercizio del potere di indirizzo e di coordinamento, potere che non era contemplato da alcuna delle parti che hanno stipulato il Pacchetto nel 1969. Come interpretato attualmente dalla Corte Costituzionale, il potere di indirizzo e di coordinamento è incompatibile con la concessione di poteri autonomi legislativi ed esecutivi nell'articolo 2 dell'accordo di Parigi e con i mezzi per risolvere conflitti tra interessi provinciali e nazionali stipulati nel Pacchetto..."

Si tratta di estratti di un parere dell'istituto già nominato il quale è riconosciuto dal 1981 come organismo non governativo in stato consultivo con le Nazioni Unite e in questioni di diritti umani, tutela delle minoranze e autonomia ed il quale viene consultato dal 1979 dallo State Department degli Stati Uniti.

Premesso quanto sopra, per salvaguardare il potere legislativo ed esecutivo autonomo sancito dall'accordo di Parigi il quale è sicuramente incompatibile con la facoltà di indirizzo e di coordinamento del governo centrale introdotta con legge ordinaria 16 maggio 1970, n. 281 (articolo 17) e ulteriormente disciplinata con legge 22 luglio 1975, n. 382 (articolo 3) per le Regioni a Statuto ordinario, la cui estensione alle Regioni a Statuto speciale e alle Province è stata convalidata dalla Corte Costituzionale ivi compresa la legge 22 agosto 1988, n. 400 che ha sancito una disposizione di legge costituzionale come del resto richiesta dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni per le Regioni a Statuto speciale, come risulta dai documenti approvati il 20 gennaio 1985, il 6 giugno 1986, il 30 gennaio 1987 e l'8 luglio 1988 in connessione con le riforme istituzionali da attuare con modifiche agli articoli 116, 117, 118 e 119 della Costituzione,

Per questa ragione,

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE

emette il voto

che il Parlamento disponga con legge costituzionale che la funzione statale di indirizzo e coordinamento non si applichi alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome e comunque non alla Regione Trentino-Alto Adige in connessione con l'accordo Degasperi-Gruber del 5 settembre 1946, reso esecutivo con d.lg.C.p.S. 28 novembre 1947, n. 1430.

Ich verlese die Ergänzungen:

(*Da lettura delle integrazioni*):

ERGÄNZUNG
der Begründung des Begchrensantrages Nr. 16 vom 15. November 1989

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil Nr. 85 vom 26. Februar 1990 das von den Regionen

Friaul – Julisch Venetien (Spezialregion), Venetien und den Provinzen Trient und Bozen angefochtene Bodenschutzgesetz Nr. 183 vom 18. Mai 1989 mit Ausnahme einer lächerlichen Kleinigkeit bekräftigt.

Der Staat ist laut Verfassungsgerichtshof der oberste Hüter aller in der Verfassung vorgesehenen Verpflichtungen und Interessen unabhängig davon, ob die jeweiligen Sachgebiete in die Zuständigkeit der Regionen fallen (Spezial – oder Normalregion, spielt keine Rolle): daher wird die autonome Zuständigkeit oder das in den Statuten vorgesehene Einvernehmen (Wassernutzungsplan, Konzessionen von Großableitungen zur Energieerzeugung usw.) nicht verletzt, wenn der Ministerrat auf Vorschlag eines neu geschaffenen staatlichen Organs, in dem die Regionen minderheitlich vertreten sind, den Einzugsgebietsplan genehmigt und dessen Durchführung überwacht und, falls von den Regionen nicht termingerecht durchgeführt, an ihre Stelle anordnet, sei es, daß die Mittel unmittelbar aus dem Staatshaushalt, sei es, daß sie aus dem Regionalhaushalt kommen. Dabei geht es um den typischen Inhalt des Raumordnungsplanes, der im Art. 3 und 17 beschrieben wird, darunter um:

"...Arbeiten, die notwendig sind, um Überschwemmungen abzuwehren sowie um die Ziele der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung oder des territorialen Ausgleichs zu erreichen; Nutzung der Wasserkräfte, Bodenschätzungen, land- und forstwirtschaftlichen Ressourcen; Vorschriften, Bindungen und Wasserbauten, auch für Land- und Forstwirtschaft, Aufforstungen, Bonifizierung, Stabilisierung der Böden, jegliches andere Vorhaben zur Erhaltung des Bodens und für den Umweltschutz; Kosten-Nutzen-Berechnung, Umweltverträglichkeit, Finanzbedarf und Deckung der Vorhaben; Gewinnung von Sand und Gestein aus Gewässern und entsprechenden Schutzstreifen; Festsetzung der Zonen, die besonderen Bindungen unterworfen werden müssen aus Gründen des Bodenschutzes, des Umweltschutzes, der Vorbeugung gegenüber schädlichen menschlichen Eingriffen; Vorschriften gegen Bodenverseuchung, Ablagerung von Abfällen aller Art, die das Oberflächen- oder Grundwasser verschmutzen könnten; bestehende und mögliche Ableitungen zu Energie-, Trinkwasser-, Bewässerungs- und anderen Zwecken; mögliche Nutzungen für Ableitungen für Fischerei und anderes".

Die im Einzugsgebietsplan enthaltenen Bindungen, so heißt es im Urteil, verpflichten unmittelbar die staatlichen und regionalen Verwaltungen. Dort, wo bisher das Einvernehmen vorgesehen war, wird es durch die Zusammenarbeit (cooperazione) in der (staatlichen) Einzugsgebietsbehörde ersetzt, deren leitendes Komitee für die Etsch aus vier Ministern und den drei Präsidenten (Venetien, Trentino und Südtirol) besteht. Der Einwand, daß damit Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut oder das gleichwertige Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 616 von 1977 für die Normalregionen mißachtet werden, wird zurückgewiesen, denn Durchführungsbestimmungen müßten der Auslegung der Verfassungsbestimmungen angepaßt und können daher durch die entsprechenden einfachen Gesetze abgeändert werden.

Zu den auf S. 4 des Begehrensantrages Nr. 16 vom 15. November 1989 bereits erwähnten Durchführungsbestimmungen, welche durch einfache Staatsgesetze annulliert worden sind, die durch Urteile des Verfassungsgerichtshofes bekräftigt wurden, müssen folgende Dekrete hinzugefügt werden: das D.P.R. vom 22. März 1974, Nr. 381, hinsichtlich der Sachgebiete Raumordnung, Volkswohnbau, Nutzung der öffentlichen Gewässer, Wasserbauten, Maßnahmen zu Katastrophenvorbeugung und Soforthilfe, Straßenwesen, Wasserleitungen und öffentliche Arbeiten im Interessenbereich der Provinz; das D.P.R. vom 22. März 1974, Nr. 279, in den Sachgebieten Landwirtschaft und Forstwesen; das D.P.R. vom 26. März 1977, Nr. 235, im Sachgebiet Erzeugung und Verteilung der elektrischen Energie; das D.P.R. vom 1. November 1973, Nr. 691, hinsichtlich örtlicher künstlerischer, kultureller und bildender Veranstaltungen

und Tätigkeiten in der Provinz Bozen, auch unter Verwendung von Hörfunk und Fernsehen (s. das Urteil Nr. 206 von 1985, in dem die Zuständigkeit der Provinz herabgemindert wurde auf die Beteiligung des Präsidenten des Landesausschusses an den Sitzungen des Ministerrates, in denen die Vereinbarung mit der RAI über die deutschen und ladinischen Programme genehmigt wird, trotz des Wortlautes des Art. 8, Nr. 4, des Autonomiestatutes). Was das bereits erwähnte D.P.R. vom 31. Juli 1978, Nr. 1017, betrifft, sind mit den Urteilen Nr. 85 vom 26. Februar 1990 über den Bodenschutz und Nr. 131 vom 7. März 1990 über das Gesetzesdekrekt vom 6. September 1981, Nr. 322 (Bestimmungen über das gesamtstaatliche statistische System und über die Neuordnung des nationalen Institutes für Statistik) zusätzliche Bestimmungen dieses Dekretes abgeschafft worden, nämlich über die Zuständigkeit hinsichtlich Bergbau einschließlich der Mineral- und Thermalwässer, Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche, sowie hinsichtlich Statistik (Art. 10). Der Verfassungsgerichtshof hat das letzte Wort: sowohl die Koordinierungsbefugnis, obwohl nirgends geschrieben, sei fest in der Verfassung verankert, ebenso der noch radikalere Grundsatz, daß die autonomen Zuständigkeiten der allumfassenden Zuständigkeit des Staates unterworfen bleiben, wann immer er es für zweckmäßig erachtet. Das beste Autonomiestatut kann aufgrund dieser Mentalität zu einer reinen Selbstverwaltung, wie sie die Gemeinden und Normalprovinzen haben, erniedrigt werden (auf S. 27 des Urteils werden die Regionen, Provinzen, Gemeinden, Berggemeinschaften, Bonifizierungskonsortien auf derselben Ebene gegenüber dem Staate angeführt). Ist dagegen überhaupt ein Kraut gewachsen? Die UNION FÜR SÜDTIROL verlangt, daß diesen Aushöhlungstatbeständen durch verfassungsrechtliche Bestimmungen, die sie ausschließen, abgeholfen werde, wie es die Regionen mit Sonderstatut mehrmals verlangt haben, und daß das Pariser Abkommen vom 5. September 1946 als Grundlage des Sonderstatuts übernommen werde.

COMPLEMENTO
alla motivazione del voto n. 16 del 15 novembre 1989

La Corte Costituzionale con sentenza n. 85 del 26 febbraio 1990 ha convalidato la legge n. 183 del 18 maggio 1989 sulla difesa del suolo, ad eccezione di un dettaglio ridicolo, impugnata dalle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e dalle Province Trento e Bolzano. Lo Stato è il custode supremo di tutti gli obblighi e interessi previsti nella Costituzione, a prescindere se essi rientrano nelle materie di competenza delle Regioni (senza distinguere Regioni a Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario): quindi la competenza autonoma o le intese previste negli Statuti (per es. il piano per l' utilizzazione delle acque pubbliche ecc.) non viene violata se il Consiglio dei Ministri, su proposta di un nuovo organo statale in cui le Regioni sono rappresentate in minoranza, approva il piano di bacino e ne vigila l' attuazione e, qualora non attuato nei termini prescritti dalle Regioni, dispone in loro vece sia che i mezzi derivino direttamente dal bilancio dello Stato, sia che derivino dal bilancio della Regione. Questo piano di bacino ha il contenuto tipico di un piano di coordinamento territoriale, così com'è descritto negli artt. 3 e 17 della legge tra l' altro:

"Le opere necessarie per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico e di riequilibrio territoriale; l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali, ed estrattive; l'individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente; la valutazione preventiva del rapporto costi-benefici dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti; l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e dalle relative fasce di rispetto;

l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possono incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei; il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni a scopo energetico, idro-potabile, irriguo od altri."

Dice la sentenza che i vincoli contenuti nel piano di bacino obbligano direttamente le amministrazioni statali e regionali; laddove era sino ad ora prevista un'intesa essa viene sostituita dalla cosiddetta cooperazione nella autorità statale di bacino il cui comitato istituzionale per l'Adige consta di 4 Ministri e dei tre Presidenti del Veneto, del Trentino e del Tirolo del Sud. L'obiezione che con ciò vengono disattese norme di attuazione dello Statuto di autonomia o l'equivalente D.P.R. n. 616 del 1977 per le Regioni a Statuto ordinario, viene respinta perché le norme di attuazione sono subordinate all'interpretazione delle norme costituzionali e quindi possono essere modificate dalle relative leggi ordinarie che interpretano la Costituzione.

Alle norme di attuazione annullate in base a leggi ordinarie convalidate dalla Corte Costituzionale di cui alle pagg. 4 e 5 del Voto n. 16 del 15 novembre 1989 devono essere aggiunti il D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 nelle materie di urbanistica, edilizia comunque sovvenzionata, utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche, opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; il D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 in materia di agricoltura e foreste; il D.P.R. 26 marzo 1977 n. 235 in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica; il D.P.R. 1 novembre 1973 n. 691 concernente manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali per la Provincia di Bolzano anche con i mezzi radiotelevisivi (vedi sent. n. 206 del 1985, in cui la competenza provinciale viene ridotta, contro la lettera dell'art. 8 n. 4 dello Statuto e l'art. 7 del D.P.R. citato alla mera partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alla seduta del Consiglio dei Ministri in sede di approvazione della convenzione con la RAI dei programmi di lingua tedesca e ladina).

Per quanto concerne il D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017 già citato, con le sentenze n. 85 del 26 febbraio 1990 concernente la legge sulla difesa del suolo e n. 139 del 7 marzo 1990 sul decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica) sono state sovvertite le norme di attuazione contenute nel D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017 concernenti le miniere comprese le acque termali e minerali, cave e torbiere nonché in materia di statistica (art. 10).

La Corte Costituzionale ha l'ultima parola: tanto la facoltà di indirizzo e coordinamento non scritta in nessuna parte della Costituzione, ma, secondo la Corte, saldamente ancorata nella medesima, quanto il principio ancora più radicale che le competenze autonome rimangono subordinate alla competenza onnicomprensiva dello Stato quando esso lo ritiene rispondente alla sua funzione. Il migliore Statuto di autonomia con questa mentalità può essere ridotto ad una mera autonomia amministrativa come la posseggono i Comuni e le Province normali (a pag. 27 della sentenza le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i consorzi di bonifica vengono elencati sullo stesso piano). Contro un tale travolgimento di norme costituzionali sembra non esserci alcun rimedio. L'UNION FÜR SÜDTIROL chiede che a questi fatti mastodontici di svuotamento venga riparato in prima linea con nuove norme costituzionali che li escludano espressamente, come del resto lo hanno chiesto più volte tutte le Regioni a Statuto speciale, e che recepiscono l'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 quale fondamento dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Ich verlese die zweite Ergänzung:

(*Do lettura della seconda integrazione*):

Wie ich schon in der ursprünglichen Begründung des Beschußantrages ausgeführt habe, hat der Verfassungsgerichtshof mit Urteil Nr. 242 vom 13. April 1989 das Staatsgesetz Nr. 400 vom 23. August 1988 bekräftigt, daß die Befugnis der Regierung, Ausrichtungs- und Koordinierungshandlungen hinsichtlich der Verwaltungstätigkeit auch der Spezialregionen und autonomen Provinzen vorzunehmen, endgültig geregelt hat. Diese Befugnis gründet unmittelbar in der Verfassung, hat der VGH in 35 Urteilen, welche die autonomen Provinzen und die Region Trentino-Südtirol betreffen, festgestellt und kann daher nicht durch Durchführungsbestimmungen beeinträchtigt werden, denn diese, sagt der VGH, sind der Auslegung der Verfassungsbestimmungen unterworfen und können daher durch einfache Gesetze in Durchführung dieser Auslegung abgeändert werden. Ich habe sieben Dekrete des Präsidenten der Republik mit Durchführungsbestimmungen über Detailfragen der mit der Autonomie zusammenhängenden Verwaltungsbefugnisse angeführt, welche überwiegend primäre Zuständigkeiten der Provinzen betreffen und die durch einfache Gesetze überwunden worden sind. Diese Gesetze werden vom VGH gerechtfertigt, weil sie nationale Interessen gewährleisten oder den Erfordernissen der einen und unteilbaren Republik entsprechen oder eines der in der Verfassung vorgesehenen Grundsätze oder Güter umfassend schützen wollen. Es bleibt noch daran zu erinnern, daß die Regierung selber auf Vorschlag des Ministers für regionale Angelegenheiten Maccanico in der Abgeordnetenkammer am 11. Mai 1989, d.h. sofort nach Bekanntgabe des Urteils, womit die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis der Regierung bekräftigt worden ist, den Gesetzesantrag Nr. 3933 eingebracht hat mit neuen Bestimmungen über die regionale Ordnung, dessen Artikel 11 die Ersatzvornahme der Regierung gegenüber allen regionalen Organen regelt, nicht nur im Falle der Nicht-Ausübung von Funktionen im übertragenen Wirkungskreis oder der Untätigkeit der Region, wenn sie anstelle einer örtlichen Verwaltung die Ersatzvornahme vornehmen müßte, oder im Falle der Nichtdurchführung von internationalen Verpflichtungen, sondern auch wenn die Tätigkeit dieser Organe wesentliche Interessen, die unmittelbar von der Verfassung geschützt oder in sog. Reformgesetzen geregelt sind, beeinträchtigt.

Die im Art. 26 wiederum enthaltene Formel, wonach diese Bestimmung auf die Regionen und autonomen Provinzen anwendbar ist, soweit mit den jeweiligen Statuten vereinbar, hat sich als Fiktion erwiesen, denn eine ähnliche Bestimmung ist auch im Gesetz Nr. 400 von 1988, Art. 2 Abs. 2, enthalten, was die Anwendbarkeit auf die Spezialregionen und autonomen Provinzen in keiner Weise behindert hat.

Der neue Gesetzesantrag beschränkt sich nicht auf die Verwaltungstätigkeit, sondern betrifft auch die sog. Gesetzgebung der Regionen und autonomen Provinzen im Falle der Untätigkeit, wenn sie aufgrund der Ausrichtungs- und Koordinierungsbeschlüsse der Regierung aktiv werden müßten, sowie im Falle der Nichtdurchführung internationaler Verpflichtungen oder der Beeinträchtigung von Interessen, die durch die Verfassung vorgesehen oder durch einfache Reformgesetze geregelt sind.

Damit ist ein weiterer wesentlicher Schritt in der Herabminderung der Regionen zu reinen Selbstverwaltungskörperschaften vollzogen. Jegliche Durchführungsbestimmung, die die Anwendung dieser laut VGH echt in der Verfassung verankerten Bestimmungen auch nur gegenüber der autonomen Provinz Bozen einschränken möchte, wäre aufgrund der langjährigen Rechtsprechung des VGH offensichtlich verfassungswidrig, wogegen der Pariser Vertrag nichts ausrichten kann, weil er gemäß Verfassungsgerichtshof der Verfassung unterworfen ist und nur

als Auslegungsschlüssel für die Verfassung dienen kann. Daher kommt, daß mit Durchführungsbestimmungen nie und nimmer die gesetzgeberische Funktion sowohl des Parlamentes, als auch der Regierung gemäß Art. 76 und 77 der Verfassung noch die von der Regierung erlassenen Durchführungsverordnungen zu den Gesetzen gebunden werden könnten. Übrigens entspricht diese so verwurzelte Einstellung der politischen Ausrichtung der italienischen Zentralregierung im weiteren Sinne (Parlament, Ministerrat und Verfassungsgerichtshof), nämlich die politische Autonomie der Regionen im allgemeinen abzuschaffen, um als homogener Staat (die eine und unteilbare Republik gemäß Art. 5 der Verf.) in die "Vereinigten Staaten von Europa" einzutreten, denn die Mitgliedsstaaten dulden es nicht, daß in ihrem Inneren eine weitere Föderalisierung eintritt, welche notwendig ist, um das sog. Europa der Regionen zu verwirklichen.

Come è già stato svolto nella motivazione originaria al Voto n. 16 presentato il 15 novembre 1989, la Corte Costituzionale con sentenza n. 242 del 13 aprile 1989 ha convalidato la legge n. 400 del 23 agosto 1988 che ha disciplinato in via definitiva il potere—dovere del Governo di compiere gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni, anche di quelle a Statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Questa funzione ha un diretto fondamento nella Costituzione — lo ha detto la Corte in 35 sentenze concernenti le Province autonome nonché la Regione Trentino—Alto Adige — e quindi non può essere scalfita da norme di attuazione le quali, dice sempre la Corte, sono subordinate all'interpretazione delle norme costituzionali e quindi possono essere modificate dalle leggi ordinarie che interpretano la Costituzione. Ho citato sette D.P.R. contenenti norme di attuazione sull'esercizio in dettaglio delle funzioni amministrative concernenti prevalentemente competenze primarie delle Province, superate da leggi ordinarie che sarebbero giustificate perché salvaguardano interessi nazionali rispondenti ad esigenze della Repubblica una ed indivisibile o formanti oggetto di tutela da parte della Costituzione.

Occorre ricordare che lo stesso Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali Maccanico l'11 maggio 1989, cioè subito dopo la pubblicazione della sentenza convalidante la legge sulla funzione di indirizzo e coordinamento ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3933, "Nuove norme sull'ordinamento regionale", il cui art. 11 disciplina gli interventi sostitutivi del Governo nei confronti di tutti gli organi regionali non solo nel caso del mancato esercizio delle funzioni delegate dallo Stato o di inerzia della Regione nel sostituire un'amministrazione locale inadempiente o di inadempimento di obblighi internazionali, ma anche nel caso di pregiudizio a interessi essenziali direttamente oggetto di tutela da parte della Costituzione o regolamentati in leggi aventi valore di rilevante riforma economico—sociale. La formula, contenuta nell'art. 26 dello stesso disegno di legge, dell'"applicazione alle Regioni e Province autonome compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi Statuti", si è rivelata come finzione alla stessa stregua come quella analoga del rispetto delle disposizioni statutarie, contenuta nell'art. 2, 2^o comma, della legge n. 440 del 1988, più volte citata, sulla funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni.

Il nuovo disegno di legge non si limita all'attività amministrativa ma può riguardare anche l'attività cosiddetta legislativa delle Regioni o Province, e ciò sia in caso di inerzia, qualora l'attività legislativa fosse dovuta in base ad atti governativi di indirizzo e coordinamento, sia in caso di inadempimento di obblighi internazionali o di pregiudizio ad interessi tutelati dalla Costituzione o regolamentati da leggi di riforma economico—sociale. Un ulteriore giro di vite nell'amministrivizzazione delle Regioni, comprese le Province autonome.

Del resto qualsiasi norma di attuazione che volesse restringere l'applicazione

di queste norme saldamente ancorate nella Costituzione anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, nulla valendo in contrario l'Accordo di Parigi, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale sarebbe manifestamente incostituzionale. Vi si aggiunge che con norme di attuazione non potrebbe essere comunque vincolata la funzione legislativa del Parlamento né quella delegata al Governo ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione né i regolamenti di esecuzione delle leggi affidati allo stesso Governo.

Questa impostazione costituzionale corrisponde ad un radicato anche se non predato disegno politico del Governo centrale italiano latu sensu (Parlamento, Consiglio dei Ministri, Corte Cost.) di annullare l'autonomia politica delle Regioni in genere per presentarsi come Repubblica una e indivisibile, ai sensi dell'art. 5 Cost., all'appuntamento degli Stati Uniti d'Europa i cui Stati membri mal sopportano al loro interno un'ulteriore effettiva federalizzazione necessaria per realizzare l'Europa delle Regioni.

VERFASSUNGSGERICHTSHOFURTEILE ZUR KOORDINIERUNGSGEFUGNIS

- 31/1983 – Bozen und Trient – Gesetz vom 22.12.1975 Nr. 685, "Vorbeugung, Kur und Rehabilitierung der Drogensüchtigkeit", tritt trotz Bestehen eines Landesgesetzes Nr. 69 vom 7. Dezember 1978 in Südtirol in Kraft;
- 340/1983 – Friaul, Trient und Bozen – Gesetz vom 27.12.1977, Nr. 984, "Koordinierung der öffentlichen Maßnahmen in Land- und Forstwirtschaft", grundsätzlich zulässig, jedoch nicht zu detailliert;
- 94/1985 – Bozen – Landesgesetz Nr. 16/1970: obwohl primär zuständig für Landschaftsschutz, hat die Provinz bei Großableitungen zur Energiegewinnung kein Vetorecht wegen Landschaftsschutz, sondern der Staat entscheidet aufgrund der Koordinierungsbefugnis;
- 206/1975 – Bozen – D.P.R. 9.12.1975, Nr. 860, Abkommen zwischen Ministerratspräsidium und RAI über die deutschen und ladinischen Hörfunk- und Fernsehprogramme: die im Autonomiestatut (Art. 8 Ziffer 4) und in den Durchführungsbestimmungen eindeutig vorgesehene autonome Zuständigkeit für die örtlichen Rundfunk- und Fernsehsendungen mit kulturellem, künstlerischen und erzieherischem Inhalt wurde im Sinne der Koordinierung im nationalen Interesse auf die Teilnahme des Landeshauptmannes an der Ministerratssitzung bei der Genehmigung der Abkommen mit der halbstaatlichen Gesellschaft RAI reduziert (Dekret des provisorischen Staatsoberhaupts vom 3.4.47, Nr. 428);
- 357/1985 – Bozen und Trient – Gesetz vom 1.8.1981, Nr. 423, "Maßnahmen für die Landwirtschaft": die Koordinierungsbefugnis verleiht dem Staat die Befugnis, den Einsatz der Mittel zu regeln, allerdings bei Spezialregionen weniger detailliert als bei den Normalregionen;
- 177/1986 – Trient und Bozen – Gesetz vom 11.11.1983, Nr. 638, Dringende Maßnahmen hinsichtlich der Gesundheitsvorsorge mit Ersatzvorahme durch das Ministerium;
- 195/1986 – Trient, Bozen, Sardinien, Ämilian, Friaul – Gesetz vom 17.5.1983, Nr. 217, Rahmengesetz Fremdenverkehr (Auflösung der Kurverwaltungen und Verkehrsämter, Einstufung Beherbergungsbetriebe);
- 294/1986 – Trient, Bozen, Lombardei – Gesetz vom 23.10.1985, Nr. 595, Programmierung Gesundheitswesen (Organisation) durch Ministerialdekrete mit Ersatzvorahme;
- 49/1987 – Trient, Bozen – Gesetz vom 5.4.1985, Nr. 118, akute Wohnungsnot – Gemeinde Bozen erhält unmittelbar vom Staat 22 Mrd. Lire trotz primärer Zuständigkeit des Landes und trotz der Art. 15 und 78 des Statutes;
- 64/1987 – Bozen, Trient, Toskana, Lombardei – Haushaltsbegleitgesetze des Staates Nr. 887

vom 22.12.1984 und Nr. 41 vom 28. Februar 1986, mit Detailbestimmungen über Sanitätseinheiten, die unmittelbar dem Ministerium gegenüber verantwortlich gemacht werden;

- 107/1987 – Region Trentino–Südtirol – Regionalgesetz vom 31.10.1985: "Aufsichtsräte der Sanitätseinheiten" ohne Vertreter des Schatzministeriums, mit dem bezeichnenden Satz: "Jede Region ist Inhaber eines Interesses, das mit dem Allgemeininteresse des Staates schwer vereinbar ist, und kann daher nicht das Interesse des Staates an wahrheitsgetreuer Information hinsichtlich des der regionalen bzw. provinziellen Kontrolle unterworfenen Ausgabenflusses gewährleisten";
- 182/1987 – Bozen und Trient – Gesetz vom 7.8.1982, Nr. 529, Beziehungen zwischen ENEL und privaten selbsterzeugenden Großerzeugern (in Südtirol Montedison–SELM mit 2 Mrd. kWh); kein Verfall der Konzession und damit kein Übergang auf das Land; damit ist Art. 13 des Autonomiestatutes außer Kraft gesetzt;
- 210/1987 – Bozen und Trient – Gesetz vom 8.7.1986, Nr. 349, Schaffung des Umweltministeriums, Umweltverträglichkeitsprüfung anstelle des Landes und Ersatzvornahme;
- 433/1987 – Bozen, Trient, Sardinien – Gesetz 20.10.1978, Nr. 674, "Vereinigungen landwirtschaftlicher Erzeuger": dort, wo die EG–Verordnung nichts sagt, kann im nationalen Interesse eingegriffen werden;
- 617/1987 – Bozen und Trient – Gesetz vom 3.3.1987, Nr. 59: aufgrund der Koordinierungsbefugnis kann der Staat anstelle der Regionen sowohl Schutzmaßnahmen gegen jegliche Änderung in Gebieten, die als Nationalpark geplant sind, als auch dringliche Umweltschutzmaßnahmen im allgemeinen treffen, falls die Regionen nicht einschreiten;
- 177/1988 – Bozen, Trient, Toscana, Lombardei – Gesetz vom 22.12.1984, Nr. 892: dieses Gesetz enthält eine vollständige Regelung der Vergabe von Landapotheeken, die, so das Urteil, "nicht den geringsten Raum läßt weder für weitere Gesetzgebung noch für eine Durchführungsverordnung"; es handelt sich weder um Grundsatzbestimmungen noch um Koordinierungsbefugnis, sondern einfach um die Durchsetzung eines konkreten nationalen Interesses; "dieses nationale Interesse rechtfertigt Eingriffe des Staates, sei es allgemeiner und abstrakter wie detaillierter und konkreter Art";
- 214/1988 – Bozen und Trient – D.P.R. vom 31.7.1980, Nr. 614, Grenzsanitäts– und Veterinärämter – Richtlinien des Ministeriums an die Landesämter hinsichtlich Zusammenarbeit mit diesen Ämtern;
- 217/1988 – Bozen und Trient – Gesetz vom 18.12.1986, Nr. 891, "Erstwohnungskauf durch Arbeitnehmer in Gemeinden mit Wohnungsnot"; der Verfassungsgerichtshof räumt zwar ein, daß das Land im Bereich des sozialen Wohnbaus die primäre Zuständigkeit hat und daß das Sachgebiet vom Land auch schon erschöpfend und in einer mit dem angefochtenen Staatsgesetz unvereinbaren Weise geregelt sei; trotzdem erklärt er, daß der Staat mit eigenen Mitteln und Organen eingreifen und im nationalen Interesse parallele Regelungen einführen könne;
- 305/1988 – Bozen und Trient – D.P.R. vom 8.6.1982, Nr. 470, Qualität der Badegewässer, über die EG–Richtlinien hinaus, um einheitliche Bedingungen auf dem gesamten Staatsgebiet zu schaffen;
- 306/1988 – Bozen und Trient – D.P.R. vom 3.7.1982, Nr. 515, "Qualität der Oberflächengewässer für Trinkwasserversorgung", über die EG–Richtlinie hinaus; Begründung wie bei vorerwähntem Urteil 305/1988;
- 418/1988 – Trient und Toscana – Dekret des Ministerpräsidenten vom 8.8.1985:

- Fürsorgehandlungen von sanitärem Belang, die dem vom Land verwalteten Sanitätsfonds angelastet werden können;
- 495/1988 – Bozen – Gesetz vom 4.8.1984, Nr. 464: trotz primärer Zuständigkeit des Landes Pflicht der Meldung jeglicher Grabung usw. an den staatlichen geologischen Dienst und Befugnis desselben, Augenscheine vorzunehmen;
- 564/1988 – Bozen und Trient – Dekret des Ministerpräsidenten vom 11.3.1980: Werbetätigkeiten im Ausland in allen Sachgebieten der Landeszuständigkeit werden der staatlichen Kontrolle unterworfen, detaillierte Programme verlangt, jegliche Initiative bedarf der Zustimmung der Zentralregierung;
- 610/1988 – Bozen, Trient, Ämilia-Romagna, Sizilien – Gesetz vom 26.1.1982, Nr. 12: Aufnahmestopp bei Sanitätseinheiten; wörtlich: "...die Einschränkung der Autonomie auch der Spezialregionen ist gerechtfertigt, weil damit die endgültige Regelung der Stellenpläne der Sanitätseinheiten gewährleistet wird";
- 632/1988 – Bozen und Sizilien – Gesetz vom 20.3.1981, Nr. 113: Anpassung der Vergabe von öffentlichen Lieferungen an EG-Richtlinien – einschließlich der Bestimmungen, die eine einheitliche Durchführung der Richtlinie in ganz Italien gewährleisten;
- 633/1988 – Bozen und Trient – Gesetz vom 6.10.1982, Nr. 752, Bestimmungen über die Bergbaopolitik: der Staat kann hinsichtlich der von strategischem oder gesamtwirtschaftlichen Interesse erachteten Bodenschätze Detailbestimmungen erlassen und anstelle der primär zuständigen Provinz die diesbezüglichen Verwaltungsbefugnisse übernehmen;
- 734/1988 – Bozen – Gesetz vom 12.8.1977, Nr. 675: Koordinierung der Industriepolitik; die Industrieförderung mit Mitteln aus dem Staatshaushalt, die bisher gemäß Art. 15 und 78 des Statuts und Durchführungsbestimmungen in den Landshaushalt geflossen sind, bleibt auch für Südtirol dem interministeriellen Komitee für Industriepolitik vorbehalten;
- 745/1988 – Bozen und Trient – Gesetz vom 7.8.1986, Nr. 462: wenn es um die Gesundheit geht (Bekämpfung der Lebensmittelverfälschungen) braucht es ein systematisches staatlichen Einsatzprogramm und damit auch Ersatzvornahme auch gegenüber den Spezialregionen;
- 796/1988 – Bozen – Gesetz vom 19.12.1986, Nr. 696: die Förderung der Modernisierung der kleinen und mittleren Industrie- und Handwerksbetriebe ist dem interministeriellen Komitee für Industriepolitik vorbehalten, weil im nationalen Interesse liegend;
- 800/1988 – Bozen und Trient – Ministerialdekret vom 27.2.1987, Nr. 116: die Staatsmittel gegen die Eutrophisierung (Veralzung) der Gewässer dürfen nur unter Kontrolle des Ministeriums eingesetzt werden;
- 965/1988 – Bozen und Trient – Gesetz vom 15.10.88, Nr. 590, Neuregelung des nationalen Solidaritätsfonds, "womit zwar die gleichen Befugnisse wie den Normalregionen zuerkannt werden, jedoch wegen des nationalen Interesses nicht die primäre Zuständigkeit bei Naturkatastrophen berücksichtigt wurde";
- 1145/1988 – Bozen und Trient – Gesetz vom 8.11.1986, Nr. 752, Programmierung der Maßnahmen in der Landwirtschaft gilt auch für Spezialregionen, die Verfügungsfreiheit des Landes gemäß Art. 78 Statut gilt nicht für Sonderzuwendungen dieser Art;
- 242/1989 – Bozen, Trient, Region Trentino-Südtirol, Sardinien, Friaul, Venetien – Gesetz vom 23.8.1988, Nr. 400, Regelung der Regierungstätigkeit und Ordnung des Ministerratspräsidiums (wurde schon in der Denkschrift erläutert);
- 85/1990 – Gesetz vom 18.5.1989, Nr. 183, Bodenschutz (wurde auch schon erläutert);
- 139/1990 – gesetzesvertretendes Dekret vom 6.9.1989, Nr. 322, über das nationale statistische

System, womit ein nationales Interesse befriedigt wird, das die Einschränkung der Regionalautonomie im Sinne der Koordinierung der statistischen Tätigkeit aller öffentlichen Körperschaften durch die Präfekturen rechtfertigt; die in den Durchführungsbestimmungen des D.P.R. Nr. 1017 vom 31. Juli 1978 an das Landesamt für Statistik übertragene Befugnis, die Volkszählung durchzuführen, ist durch den Art. 13, der nicht angefochten wurde, abgeschafft worden.

(Bemerkung: Von den vorgenannten Verfassungsgerichtsurteilen betreffen 26 unmittelbar Staatsgesetze, 7 Verordnungen aufgrund von Staatsgesetzen (Regierung gebunden), 1 ein Landesgesetz und 1 ein Regionalgesetz.)

FOLGENDE 6 ANFECHTUNGEN BEHÄNGEN DERZEIT:

1. Gesetzesdekret Nr. 111 vom 25. März 1989 mit "Dringenden Maßnahmen zur Neuordnung des nationalen Sanitätsdienstes", weil die primäre Zuständigkeit für die Übernahme öffentlicher Dienste durch Sonderbetriebe mißachtet und der Inhalt des Landesgesetzes durch Koordinierungsakte weitgehend vorgeschrieben wird, unter Androhung der Ersatzvornahme.
2. Gesetz Nr. 349 vom 10. Oktober 1989 mit Auftrag an die Regierung zur Neuordnung der Verwaltung von Zoll und indirekten Steuern, wegen Verletzung der Bestimmungen über Proporz und Zweisprachigkeit.
3. Gesetz Nr. 417 vom 27. Dezember 1989, "Anwerbung von Personal für die Schulen", womit durch Zentralisierung die Schulautonomie, der Proporz und die Gleichstellung der deutschen Sprache verletzt werden.
4. Gesetz Nr. 87 vom 9. April 1990 über dringende Maßnahmen auf dem Gebiet der Viehzucht, womit ein nationaler Fonds für die Restrukturierung und Sanierung des Viehzuchtsektors errichtet wird, der von einem Komitee verwaltet wird – mit Einsatzprogramm gemäß nationalem Landwirtschaftsplan –, wobei die Regionen nur ein Gutachten abgeben können. Verletzung der sachlichen Zuständigkeit und der jüngsten Finanzregelung.
5. Gesetzesdekret Nr. 107 vom 4. Mai 1990, Regelung der Bluttransfusionen und Herstellung von "Plasmaderivaten", wobei der Minister beauftragt wird, Koordinierungsbestimmungen für eine Reihe von Durchführungsakte des Gesetzes zu erlassen, mit entsprechender Ersatzvornahme.
6. Gesetz vom 5. Juni 1990 Nr. 135, "Programm dringender Eingriffe zur Vorbeugung und Bekämpfung von AIDS", aus denselben Gründen wie bei Punkt 5 betreffend die Art. 1, 2, 3, 4 und 9 (insgesamt 10 Artikel, der letzte betrifft das Inkrafttreten).

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

in materia di potere di indirizzo e coordinamento concernenti le Province di Bolzano e di Trento e la Regione Trentino – Alto Adige (con indicazione sintetica del contenuto)

- N. 31/1983 (Bolzano e Trento): Legge 22 dicembre 1975 n. 685, "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"; entra in vigore nella Provincia di Bolzano nonostante l'esistenza di una legge provinciale n. 69 del 7 dicembre 1978 concernente la medesima materia;
- n. 340/1983 (Friuli, Trento e Bolzano): L. 27 dicembre 1977 n. 984, "Coordinamento degli interventi pubblici nel settore della zootecnia, della produzione ortoflorosfrutticola, della

forestazione, dell'irrigazione, e delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura, dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani": gli organi centrali possono intervenire fin dove l'interesse da soddisfare sfugge, per natura o dimensione, all'apprezzamento dei legislatori o delle amministrazioni locali, nel caso la legge eccede tuttavia dai confini entro cui l'accenramento e l'uniformità della disciplina consentiti dall'interesse sarebbero risultati compatibili con il rispetto dell'invocato Statuto speciale;

- n. 94/1985 (Bolzano): Legge provinciale n. 16 del 1970 sulla tutela del paesaggio: nonostante la competenza primaria in materia di tutela del paesaggio la Provincia non possiede in ordine alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, un diritto di voto, ma decide lo Stato in base al potere di coordinamento;
- n. 206/ 1985 (Bolzano): D.P.R. 9 dicembre 1975 n. 806, Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI sulle trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca e ladina: la competenza chiaramente prevista nell'art. 8 cifra 4 dello Statuto e nelle norme di attuazione in materia di trasmissioni radiotelevisive aventi contenuto culturale, artistico ed educativo viene ridotta in base al coordinamento nell'interesse nazionale alla partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alle riunioni del Consiglio dei Ministri in cui viene approvata la convenzione con la RAI;
- n. 357/1985 (Bolzano e Trento): L. 1° agosto 1981 n. 423, interventi per l'agricoltura. "La funzione di indirizzo e coordinamento dischiude all'organo legislativo dello Stato le connesse attribuzioni normative e così, per quanto interessa il presente giudizio, consente ad esso di disporre il regime che afferisce all'impiego delle somme erogate, salvo l'art. 17 che restringe la competenza della Provincia alla singola destinazione e quindi senza alcun margine di scelta e di apprezzamento, secondo le finalità in complesso perseguitate con il generale intervento che la legge statale configura";
- n. 177/1986 (Trento e Bolzano): L. 11 novembre 1983 n. 638, Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica: "E' infatti evidente che laddove si tratti di meri accertamenti o di comportamenti adempitivi di determinazioni già adottate in esecuzione di atti di coordinamento si configurano interessi non localizzabili, ma indiscriminatamente riferibili all'intero territorio nazionale – e quindi interessi elettivamente valutabili in sede centrale – relativamente al metodo di acquisizione di dati in vista della loro elaborazione e relativamente al raggiungimento di specifici risultati previsti. Segue che in casi come quelli ora indicati il previsto potere surrogatorio statale, pur costituendo una puntuale penetrante ingerenza nella sfera di autonomia speciale come sopra osservato non supera, tenuto conto della natura e dei fini del coordinamento di cui si tratta, i limiti posti al coordinamento stesso a tutela della sfera anzidetta";
- n. 195/1986 (Trento, Bolzano, Sardegna, Emilia, Friuli): L. 27 maggio 1983 n. 217, Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica: "La struttura dell'azienda di promozione turistica è tratteggiata con una norma di base il cui titolo giustificativo risiede nella sottostante rilevanza della materia che non si lascia ridurre alla dimensione territoriale e al conseguente apprezzamento dell'ente autonomo; la progressa disciplina regionale e provinciale va adeguata all'uniforme schema strutturale disegnato dal legislatore statale. Lo Stato potrà del resto giovarsi dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento per regolare tale adempimento nel rispetto dell'autonomia speciale. Anche per quanto concerne la tipologia delle strutture ricettive e la relativa classificazione siamo di fronte a norme di indirizzo e coordinamento sorrette dall'esigenza di un assetto e classificazione uniforme delle

strutture sulle quali si fa affidamento per salvaguardare e promuovere il flusso delle attività turistiche"; in precedenti sentenze la Corte Costituzionale aveva respinto la pretesa dello Stato di stabilire la classificazione delle strutture ricettive, riconoscendo la competenza anche delle Regioni a Statuto ordinario e richiamandosi al precedente della regione Trentino-Alto Adige;

- n. 294/1986 L. 23 ottobre 1985, n. 595, Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88: "Quando si tratta di organizzare un servizio a carattere nazionale o di regolare una programmazione o di dettare norme sostitutive e anticipatrici della medesima con decreti ministeriali contenenti una disciplina di dettaglio, trattasi pur sempre di norme di coordinamento per un servizio che attua un valore assistito da specifica protezione costituzionale. Va riconosciuto che la sostituzione dello Stato ad un soggetto di autonomia in caso di omissioni nelle quali esso incorre nell'esercizio di funzioni proprie va giustificata giacchè per sua natura essa importa ingerenza nella sfera di autonomia più grave quando si tratta di autonomia speciale. La sostituzione può certamente ritenersi consentita in relazione ad una programmazione in quanto la misura sostitutiva sia regionevolmente prevista quale mezzo indispensabile per la predisposizione ed organizzazione della programmazione nonché per il perseguimento dei suoi scopi essenziali";
- n. 49/1986 (Trento e Bolzano) L. 5 aprile 1985 n. 118, Misure finanziarie in favore di comuni ad alta tensione abitativa, già illustrata sotto la lettera a) del Voto presentato al Consiglio Regionale in data 15 novembre 1989;
- n. 64/1987 (Bolzano, Trento, Toscana, Lombardia): Leggi finanziarie 1985-86 22 dicembre 1984 n. 887 e 28 febbraio 1986 n. 41: "Lo Stato avrebbe esercitato non correttamente la funzione di indirizzo e coordinamento realizzando una normativa dettagliata e così una capillare e penetrante interferenza nella sfera di competenza speciale fino al punto da imporre alle unità sanitarie locali di riferire al Ministro della sanità anzichè ad esse Province sull'impiego dei fondi, sulle attività svolte, sui risultati conseguiti. Tanto le finalità quanto le esigenze sopradescritte sono correlate strettamente allo scopo essenziale del servizio sanitario, cioè a quello che consiste nella tutela della salute umana, e nel rendimento, anche mediante il riequilibrio di situazioni strutturali locali di servizi sanitari uniformi a tutti i cittadini secondo i predetti standards nazionali";
- n. 107/1897 (Regione Trentino-Alto Adige): Legge regionale 31 ottobre 1985, Collegi dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali senza rappresentante del Ministero del tesoro: "Ogni Regione impegnata ad assicurare il miglior servizio nel proprio territorio è titolare di un interesse difficilmente conciliabile con quello generale dello Stato e non può pertanto garantire sufficientemente quest'ultimo nella realizzazione del suo interesse all'informazione secondo verità in ordine al flusso delle spese sottoposte al controllo regionale";
- n. 182/1986 (Bolzano e Trento): Legge 7 agosto 1982 n. 529, Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche: in caso di scadenza della concessione l'ENEL rinuncia se l'impresa autoproduttrice si impegna al potenziamento o alla ristrutturazione e quindi si verifica una proroga automatica a discrezione del Ministero, in modo che quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto e relative norme di attuazione viene sotteso nel senso che gli enti locali non possono esercitare il loro diritto di prelazione come previsto nella legge statale e come persupposto nell'intesa prevista nell'art. 13. Con ciò viene a cadere quanto previsto nelle misure 30 e 118 del Pacchetto e nelle norme di attuazione, cioè

l'autoapprovvigionamento della provincia per il fabbisogno locale: in Provincia di Bolzano di fronte ad una produzione idroelettrica di 5,5 miliardi di kWh soltanto 600 milioni vengono prodotti da imprese degli enti locali, circa 3 miliardi appartengono all'ENEL e circa 2 miliardi alla società SELM del gruppo Montedison;

n. 210/1987 (Bolzano e Trento): L. 8 luglio 1986 n. 349, Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale: la riserva, al Ministero, della valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti ritenuti più importanti non consente alle Province autonome, nonostante la loro competenza primaria in materia di tutela del paesaggio ed urbanistica, di esercitare organicamente la loro competenza; dice la Corte: "Sono quindi dirette a tutelare interessi unitari a livello nazionale ai quali devono coordinarsi quelli meramente locali appartenenti alla sfera provinciale";

n. 433/1987 (Bolzano, Trento, Sardegna): L. 20 ottobre 1978 n. 674, Norme sull'associazione dei produttori agricoli: "Quando un regolamento comunitario contiene "spazi vuoti", il principio generale della sua diretta applicazione da parte delle Regioni deve essere contemperato alle esigenze legate alla determinazione, da parte dello Stato, di principi, di indirizzi e di strumenti di attuazione comunque collegati a un interesse nazionale";

n. 617/1987 (Bolzano e Trento): L. 3 marzo 1987 n. 59, Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero per l'ambiente: "Le misure di salvaguardia dirette a conservare lo stato dei luoghi in attesa della costituzione di un parco si inquadrano nella funzione di indirizzo e coordinamento, in caso di inerzia della Regione, e sono dirette a tutelare gli interessi nazionali ed internazionali che sussistono in materia. Lo stesso vale in caso di pericolo imminente di danno grave nel bene ambiente che rende legittimo l'intervento dello Stato cui è affidata in via principale anche se non esclusiva la cura e la tutela di interessi che riguardano beni di tal natura e di tal valore";

n. 117/1988 (Bolzano, Trento, Toscana, Lombardia): L. 22 dicembre 1984 n. 892, Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali: "Si è in presenza di un insieme di disposizioni contenenti una disciplina in sè compiuta e autoapplicativa che come tale non lascia un minimo spazio non solo per un ipotetica legiferazione ulteriore ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione. Né può affermarsi che nelle disposizioni impugnate possano riscontrarsi quantomeno le caratteristiche proprie della funzione di indirizzo e coordinamento. Non si può affatto escludere che in considerazione della rilevanza che in alcuni casi può assumere l'interesse nazionale lo Stato possa legittimamente adottare una disciplina legislativa di dettaglio pur nell'ambito di materie attribuite in via generale alla competenza regionale o provinciale. L'interesse nazionale può giustificare interventi del legislatore statale di ordine tanto generale e astratto quanto dettagliato e concreto";

n. 214/1988 (Bolzano e Trento): D.P.R. 21 luglio 1980 n. 614, ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna: "Le direttive ministeriali previste nel D.P.R. agli uffici sanitari di competenza provinciale si giustificano soltanto in quanto siano rivolte a porre le condizioni di operatività e di efficienza per gli uffici sanitari di frontiera";

n. 217/1988: L. 18 dicembre 1986 n. 891, Disposizione per l'acquisto, da parte dei lavoratori dipendenti, dalla prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa; questa legge è già stata illustrata sotto la lettera a) del Voto presentato al Consiglio regionale il 15 novembre 1989;

n. 305/1988 (Bolzano e Trento): D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione; la normativa in esame non attua

- soltanto la direttiva CEE, ma anche funzioni di indirizzo e coordinamento dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale;
- n. 306/1988 (Bolzano e Trento) D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, Attuazione direttiva CEE n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: "Il decreto impugnato costituisce per un verso normativa di attuazione di obblighi comunitari e per altro verso atto di coordinamento di altre leggi in materia di igiene e sanità ed anzi sotto questo secondo profilo realizza un ulteriore garanzia rispetto a quella richiesta dall'art. 4 della legge sulla riforma sanitaria in ragione dello strumento adottato: legge in luogo dell'atto amministrativo";
- n. 418/1988 (Trento e Toscana): D.P. Cons. Min. dell'8 agosto 1985, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali: "Il decreto individua quali spese debbano essere imputate al fondo nazionale, cioè la categoria delle prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Le esigenze di coordinamento finanziario su tutto il territorio del fondo sanitario integrano quelle ragioni unitarie nonché quelle ragioni di rigore ed efficacia della spesa che giustificano un atto di indirizzo e coordinamento";
- n. 495/1988 (Bolzano): L. 4 agosto 1984 n. 464, Norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio geologico della direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale: "Esigenze di programmazione, difesa del suolo, sfruttamento idrogeologico e minerario nonché dei poteri spettanti allo Stato in materia di protezione civile e difesa dell'ambiente giustificano questi obblighi di informazione a chiunque intende eseguire indagini a mezzo scavi ecc. ed il potere di compiere sopralluoghi e richiedere documentazioni";
- n. 564/1988 (Bolzano e Trento): D.P.C.M. 11 marzo 1980, Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza; già illustrato alle lettere b) del Voto presentato al Consiglio regionale il 15 novembre 1989;
- n. 610/1988 (Bolzano, Trento, Emilia, Sicilia): L. 26 gennaio 1982, n. 12, Blocco degli organici delle unità sanitarie locali: "La compressione delle competenze regionali e provinciali appare giustificata ove si tenga conto che la disciplina impugnata costituisce una misura normativa di salvaguardia dell'assetto definitivo degli organici delle unità sanitarie locali";
- n. 632/1988 (Bolzano e Sicilia): L. 30 marzo 1981, n. 113, Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della CEE: "Resta fermo il potere dello Stato di stabilire le norme necessarie per assicurare sia l'esecuzione di detto obbligo in caso di inerzia o di ritardo delle regioni, sia, ove occorre, l'uniformità delle relative misure di esecuzione. L'apprezzamento delle esigenze unitarie compete, per costante giurisprudenza della Corte, agli organi centrali dello Stato";
- n. 633/1988 (Bolzano e Trento): L. 6 ottobre 1982, n. 752, Norme per l'attuazione della politica mineraria: "Per le risorse minerarie ritenute di interesse strategico o per l'economia generale del paese lo Stato può emanare disposizioni di dettaglio ed esercitare le relative funzioni amministrative, concernenti anche la cosiddetta ricerca di base, l'interesse è sorretto da esigenze unitarie non suscettibili di frazionamento territoriale e comunque deitato anche da motivi di sufficiente imperatività ed urgenza";
- n. 734/1988 (Bolzano): L. 12 agosto 1977, n. 675, Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore:

l'incremento delle attività industriali con mezzi dal bilancio dello Stato fino ad allora erano stati attribuiti al bilancio provinciale in base agli artt. 15 e 78 dello Statuto e relative norme di attuazione, viene riservato anche per la Provincia di Bolzano al Comitato interministeriale per la politica industriale;

- n. 754/1988 (Bolzano e Trento): L. 7 agosto 1986, n. 462, Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari: "Il fondamentale valore della salute costituzionalmente garantita determina l'esigenza di inerenti predisposizioni di salvaguardia a fronte di inerzie, quali che ne siano le ragioni, che la Corte ha ravvisato doversi assentire pure in presenza di autonomia speciale anche razionali misure sostitutive";
- n. 796/1988 (Bolzano): L. 19 dicembre 1983 n. 696, "Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese", comprese quelle artigiane, e relative funzioni amministrative riservate al CIPI ed al Ministro dell'industria perché la rilevanza nazionale dell'interesse posto ad oggetto della normativa impugnata – interesse incentrato sullo sviluppo tecnologico delle imprese e sull'automazione dei processi produttivi – giustifica la presenza di una disciplina statale non condizionata da limiti territoriali, derogando al meccanismo ordinario di finanziamento mediante assegnazione alla Provincia di quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio statale prevista dalla prima parte dell'art. 15 dello Statuto speciale;
- n. 800/1988 (Bolzano e Trento): Decreto del Ministro dell'ambiente 26 febbraio 1987 n. 116, Modalità e criteri per i finanziamenti in relazione all'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri: "Ove sia chiesto il finanziamento dello Stato per interventi programmati, anche le Province autonome sono soggette alle funzioni di indirizzo e coordinamento, in quanto attinenti ad esigenze di carattere unitario connesse con l'interesse generale indivisibile ad una politica organica di risanamento dell'ambiente";
- n. 965/1988 (Bolzano e Trento) L. 15 ottobre 1988 n. 590, Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale, con le quali vengono bensì estese alle Province di Trento e Bolzano le maggiori attribuzioni già risconosciute alle regioni ordinarie dall'art. 70 del D.P.R. n. 616, tuttavia non viene tenuto conto della competenza primaria singolare delle due Province in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, data la rilevanza nazionale dell'interesse sotteso all'istituzione del fondo, al cui ragione fondamentale va proprio individuata nell'esigenza di riequilibrare le conseguenze dannose di eventi imprevedibili ed eccezionali, ancorché territorialmente limitati, mediante l'apporto solidaristico dell'intera comunità nazionale;
- n. 1145/1988 (Bolzano e Trento) L. 8 novembre 1986 n. 752, Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: "Le determinazioni dei piani nazionali in materia di agricoltura e foreste non significano necessariamente previsioni di carattere dettagliato e concreto; trattasi comunque di un limite costituzionalmente posto alle competenze autonome per cui è esclusa qualsiasi lesione dell'autonomia. L'art. 78 dello Statuto non opera nei confronti di finanziamenti settoriali di tipo straordinario come appunto gli interventi programmati in agricoltura in base al piano nazionale agricolo e forestale";
- n. 242/1989 (Bolzano, Trento, Regione Trentino-Alto Adige, Sardegna, Friuli, Veneto): L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidentza del Consiglio dei Ministri, illustrata, anzi riportata per estratti significativi alla lett. g) del Voto presentato al Consiglio Regionale il 15 novembre 1989;
- n. 85/1990: L. 18 maggio 1989 n. 183 sulla difesa del suolo, illustrata ampiamente nel primo

complemento alla motivazione del Voto n. 16 del 15 novembre 1989;

- n. 139/1990 D. leg. 6 settembre 1989 n. 322, Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica: "Il vincolo imposto all'autonomia regionale (o provinciale) è in effetti strettamente strumentale alla soddisfazione di un interesse nazionale imperativo e infrazionario, esso supera quel rigoroso scrutinio che legittima la compressione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni ed alle Province autonome in nome di un superiore interesse nazionale; i poteri di coordinamento delle prefetture, anche quando riguardano uffici di statistica delle Regioni, hanno ad oggetto le attività statistiche di rilievo nazionale che quegli enti svolgono in ragione del loro utilizzo da parte degli sta...; con l'art. 13 di questo decreto legislativo agli uffici statistici provinciali la delega delle funzioni statali in materia di statistica, compresi i censimenti, satabilita nell'art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017.

Delle sentenze sopradescritte 26 riguardano direttamente leggi statali, 7 decreti contenenti regolamenti di attuazione di leggi statali, dove il Governo è vincolato dalla legge, 1 una legge provinciale ed 1 una legge regionale.

**AD OGGI PENDONO LE SEGUENTI 6 IMPUGNAZIONI DA PARTE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

- 1) D.L. 25 marzo 1989 n. 111, Misure urgenti per la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale, perchè viene ignorata la competenza primaria in materia di assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali ed il contenuto della legge provinciale viene ampiamente determinato con atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge con facoltà del Governo di provvedere in via sostitutiva.
- 2) L. 10 ottobre 1989 n. 349, Delega al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette per violazione delle norme sulla proporzionale e sul bilinguismo.
- 3) L. 417 del 27 dicembre 1989, Norme in materia del personale della scuola perchè con l'accenramento ivi previsto viene annullata l'autonomia scolastica, la proporzionale e l'equiparazione della lingua tedesca nella vita pubblica.
- 4) L. 9 aprile 1990 n. 87, Interventi urgenti per la zootechnia, perchè con l'istituzione di un fondo nazionale per la ristrutturazione ed il risanamento del settore zootechnico presso il Ministero dell'Agricoltura, gestito da un apposito comitato che dispone finanziamenti e concede contributi previo il solo parere delle Regioni territorialmente interssate, in armonia con le finalità del piano agricolo nazionale e del piano specifico di intervento, ignorando con ciò le competenze primarie della Provincia e la devoluzione dei fondi di settore prevista dall'art.5 della nuova disciplina finanziaria di cui alla legge 30 novembre 1989 n.386.
- 5) D. leg. 4 maggio 1990 n. 107, Disciplina per le attività trasmissionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma—derivati, in quanto attribuisce al Ministro della Sanità il potere di emanare norme di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della legge in numerosi casi, in altri dettando norme di dettaglio con riserva

dell'intervento sostitutivo del Ministro medesimo.

6) L. 5 giugno 1990 n. 135, Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, per le stesse ragioni di cui al precedente punto 5 concernente gli artt. 1, 2, 3, 4 e 9 dei 10 articoli (l'ultimo sull'entrata in vigore).

(Nel corso dell'intervento del cons. Benedikter assume brevemente la Presidenza il Vicepresidente Peterlini)

(Während dem Diskussionsbeitrag des Abg. Benedikter übernimmt Vizepräsident Peterlini kurz den Vorsitz)

PRESIDENTE: Cons. Andreotti, sono le ore 12.46, vuole illustrare il Voto n. 10?

ANDREOTTI: Se si potesse riprendere all'inizio della seduta pomeridiana sarebbe meglio, anche per dare continuità all'intervento, che altrimenti dovrebbe essere interrotto fra 10 minuti, quindi proporrei di sospendere la seduta.

PRESIDENTE: Sono le ore 12.46, il Presidente sospende i lavori del Consiglio, che riprenderanno alle ore 14.30. Avverto che vi sarà l'appello, pertanto prego loro signori di essere presenti; chi manca all'appello pomeridiano sarà penalizzato come già precisato all'apertura dei lavori.

I lavori sono sospesi, riprenderanno alle ore 14.30, con l'illustrazione del Voto n. 10 da parte del cons. Andreotti.

(ore 12.46)

(ore 14.30)

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto. Procediamo con l'appello nominale.

MORELLI: (segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta riprende. Dopo la lettura del Voto n. 10 da parte del primo firmatario cons. Andreotti e del Voto n. 16 da parte del primo firmatario cons. Benedikter, ha chiesto di poter illustrare il Voto il cons. Andreotti.

La parola al cons. Andreotti.

ANDREOTTI: Grazie, signor Presidente, ma dopo il puntuale, direi quasi pignolo intervento del cons. Benedikter...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Andreotti, la prego. Ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori, il cons. Benedikter. Cons. Benedikter, dopo l'illustrazione che farà ora il cons. Andreotti lei illustrerà il Voto n. 16. Prego, cons. Andreotti.

ANDREOTTI: Grazie, signor Presidente, ma dopo il puntuale e preciso intervento, molto documentato, del cons. Benedikter, pur rimanendo ancorato all'aspetto indubbiamente tecnico e giuridico del problema, cercherò di svolgere un intervento che abbia anche un taglio politico. E' infatti unanimemente riconosciuto ed esecrato nello stesso tempo, che in questo momento storico stiamo assistendo ad un forte ritorno del centralismo statale, tanto che contro di esso si sono scagliati in più occasioni non soltanto esponenti politici e di governo del Sudtirolo, la qual cosa è ampiamente comprensibile, ma anche lo stesso sommo geometra dell'autonomia trentina, con una recente e singolare proposta di regionalizzazione del maggiore partito di lingua italiana della nostra Regione. Questi recentissimi segnali evidenti confermano, ove ve ne fosse bisogno, il ritorno di un'invadenza, di una mancanza di rispetto, oserei dire anche, da parte dello Stato, per le nostre istituzioni autonomistiche, ma quello che maggiormente preoccupa è la mancanza di rispetto dello Stato per le sue stesse leggi, perché lo Statuto che regolamenta la nostra realtà è esso stesso una legge dello Stato ed una legge del più alto rango e livello, trattandosi di una legge costituzionale internazionalmente garantita e lo strumento principale e non sicuramente l'unico, per mezzo del quale lo Stato si è imposto o cerca di imporsi all'autonomia speciale della nostra e di altre Regioni in palese dispregio delle sue stesse proprie leggi — di questo ne dobbiamo essere consapevoli — è il discusso e contestato potere di indirizzo e coordinamento.

Credo che questa problematica sia una delle più delicate indubbiamente da risolvere, ed anche delle più dibattute di questi ultimi tempi, un dibattito che si protrae nel tempo con numerose sentenze della Corte costituzionale, sono infatti 38, come puntualmente ricordato nel suo preciso intervento questa mattina dal cons. Benedikter, sentenze sorte da numerosi ricorsi dato che la Corte costituzionale non agisce autonomamente, ma agisce sempre su ricorso di parte; il dibattito ha sicuramente ripreso vigore dopo l'approvazione da parte del Parlamento italiano della legge 23 agosto 1988, n. 400 che disciplina per l'appunto l'attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 95, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana.

Ci rendiamo ben conto che in questo modo la legge dell'agosto 1988 è venuta a colmare una lacuna nel nostro sistema legislativo generale, ma nello stesso tempo ha introdotto anche delle norme che limitano l'autonomia speciale riconosciuta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle due Province autonome di Trento e di Bolzano oltre che, sia pure in misura indubbiamente più attenuata, l'autonomia delle altre quattro Regioni a Statuto speciale oltre alla nostra che sono pure previste dal nostro ordinamento.

A seguito dell'emanazione di questa legge, del 23 agosto 1988, n. 400, alcune Regioni, comprese la nostra e le nostre due Province autonome di Trento e di Bolzano, si sono mosse a vario livello, promuovendo ricorsi in sede giurisdizionale, ed incontri, di questo si deve darne atto, a livello politico e con la stessa Commissione dei 12; altri incontri si sono avuti, a quanto è dato di sapere, fra gli stessi Presidenti delle due Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio di Ministri Andreotti; lo stesso Andreotti per la verità nell'immediatezza della sentenza del 1988, quindi quando egli rivestiva ancora la carica di Ministro degli Esteri del Governo Craxi, aveva assicurato che una nuova legge sarebbe venuta a regolamentare i poteri del Governo in materia di indirizzo e coordinamento e su quanto promesso dall'allora Ministro degli Esteri ed attuale Presidente del Consiglio Andreotti per la nostra autonomia, ci risulta, perlomeno da notizie di stampa, che sia già in avanzato stato di formazione una norma di attuazione specifica che riguarda proprio l'argomento, oggetto di questo Voto e del quale la stampa, "l'Adige", per la precisione, aveva dato anticipazione addirittura ipotizzando o pubblicando quello che dovrebbe essere il testo o una prima bozza, una prima stesura, del testo della prevista o preannunciata norma di

attuazione.

Ora se è vero che la legge citata dell'agosto 1988 attua l'art. 95 della Costituzione, è però altrettanto vero ed innegabile che essa ha introdotto in maniera ufficiale delle norme che vengono a limitare fortemente l'autonomia speciale concessa alla nostra Regione ed insieme ad essa alle due Province autonome di Trento e di Bolzano.

Contro questa legge per la verità sono stati mossi numerosi ricorsi, non soltanto dalla nostra, ma anche da altre realtà, ricorsi che peraltro la Corte costituzionale ha già esaminato, quindi anche con una certa lodevole solerzia e rapidità, sancendo la legittimità costituzionale per l'ennesima volta, cioè per la trentottesima volta, del potere di indirizzo e coordinamento del Governo nazionale con sentenza, la n. 242 del 1989.

Proprio in questa sentenza n. 242, la Corte, pur respingendo sostanzialmente la maggior parte delle eccezioni sollevate dal Trentino, dall'Alto Adige e dalle altre Regioni a Statuto speciale, ha dovuto riconoscere l'assoluta specificità della nostra autonomia, sostenendo e sottolineando alcuni principi che non possono essere assolutamente ignorati e proprio su questa sentenza recentissima della Corte costituzionale che intendo richiamare l'attenzione del Consiglio.

La Corte costituzionale afferma che nel panorama autonomistico nazionale la Regione Trentino Alto-Adige ed in particolare la Provincia di Bolzano, perché nello specifico si stava pronunciando sul ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano, pur essendo globale il riferimento della sentenza della Corte che richiama continuamente non lo Statuto della Provincia autonoma di Bolzano, ma lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, la Corte, ribadisco, affermava che la Regione e le due Province presentano "caratteri del tutto peculiari che concernono essenzialmente la natura e l'ampiezza delle materie sulle quali sono attribuiti i poteri di autonomia, la strutturazione dell'organizzazione regionale e provinciale", e soprattutto "il valore riconosciuto alla tutela delle minoranze linguistiche locali ed alla salvaguardia dell'uguaglianza dei cittadini e dei gruppi linguistici, valore che costituisce il punto di riferimento primario del complesso delle disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige". "Non v'è dubbio — recita ancora la Corte costituzionale — che in relazione a tali caratteri l'accordo italo-austriaco del 1946 — cioè l'accordo Degasperi-Gruber —, reso esecutivo in Italia con atto avente forza di legge ordinaria, esercita una notevole influenza dal momento che costituisce, pure come si ritiene in dottrina, la migliore chiave interpretativa per comprendere la specialità dell'ordinamento autonomistico del Trentino-Alto Adige. La peculiarità di tale ordinamento, ed in particolare l'essenziale valore riconosciuto alla tutela delle minoranze linguistiche locali ed alla pacifica convivenza tra i diversi gruppi etnici, se, come si è precisato — prosegue la Corte — non possono comunque comportare una differenziazione della Regione Trentino-Alto Adige sotto il profilo della imposizione di limiti a cui sono comunemente assoggettate tutte le autonomie speciali — è una circonlocuzione che serve per richiamare il contestato potere di indirizzo e di coordinamento dello Stato — tuttavia — dice la Corte costituzionale — esse hanno l'effetto di produrre una differenziazione relativa all'ampiezza ed al contenuto dei limiti statali cui si sono sottoposte le competenze riconosciute alla Regione Trentino-Alto Adige".

Mi pare che quanto affermato sia di notevole importanza perché proprio in questa sentenza c'è già un primo, grosso e notevole riconoscimento e cioè che l'ampiezza della nostra autonomia, cioè dell'autonomia speciale riconosciuta alla nostra Regione, è sicuramente diversa rispetto a quella riconosciuta ad autonomie diverse dalla nostra e di questo — lo dice la Corte costituzionale, non lo dico io — il Governo nell'esercizio della sua attività di indirizzo e di coordinamento deve senza dubbio tenerne conto. Ciò si deduce, e ritorno a quanto scritto ed affermato dalla Corte costituzionale, dagli artt. 4, 8 e 16 dello Statuto regionale, i quali, nel

ribadire la presenza degli interessi nazionali tra i limiti costituzionali alle competenze legislative ed amministrative della Regione e delle due Province autonome, precisano che fra essi va ricompreso anche l'interesse relativo alla tutela delle minoranze linguistiche locali; si tratta di un principio della Costituzione, affermato in via generale dall'art. 6 e che ha nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige un significato particolarmente pregnante dal momento che concorre a qualificare la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome, e quindi per la parte che lo concerne, anche in relazione all'esercizio dei poteri statali di indirizzo e di coordinamento. "Sotto questo profilo pertanto tali poteri nei loro concreti svolgimenti nei confronti degli ordinamenti considerati — Trento e Bolzano — non possono non subire attenuazioni e non assumere contenuti tali che ne risulti soddisfatto il principio statutario per il quale la tutela delle minoranze linguistiche locali costituisce ad un tempo aspetto fondamentale di interesse nazionale ed il valore primario di riferimento dell'autonomia differenziata riconosciuta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano". Fino qui la Corte costituzionale, viene cioè espresso e ribadito nella sentenza n. 242 del 1989 della Corte costituzionale il concetto che pure essendo riconosciuto dalla legge del 1988 al Governo il potere di indirizzo e di coordinamento, questo potere trova comunque e sempre un limite nell'ampiezza nella sua estensione per quanto riguarda la nostra particolare realtà autonomistica.

Ne deriva che proprio, insomma, questo pronunciamento della Corte costituzionale oltre a farci capire l'enorme, direi decisiva importanza che hanno nella nostra realtà le minoranze linguistiche, lascia anche ampi spazi di manovra a quelli che possono essere i rapporti anche giuridico-istituzionali fra la nostra autonomia speciale ed il Governo centrale, spazi che sarebbe davvero assurdo, oltre che colpevole, non riempire con la dovuta solerzia e diligenza.

Ecco allora la necessità di attivarsi presso il Governo, vista anche la dichiarata e direi accertata disponibilità del Presidente Andreotti, ribadita anche in non lontani incontri con il vertice delle nostre tre realtà autonomistiche, ecco, dicevo ribadita la necessità di attivarsi presso il Governo, perché l'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento nei confronti della nostra autonomia vengano, se non proprio del tutto cancellati od eliminati, almeno esercitati con quei sicuri limiti e con tutte quelle cautele indicate anche dalla Corte costituzionale e che quindi sono perfettamente legittime, per cui dovremo non solo premere sul Governo, sul Parlamento nazionale ed a tutti i livelli possibili istituzionali per ottenere l'emissione dell'apposita norma di attuazione in merito al più volte richiamato potere di indirizzo e di coordinamento del Governo, ma anche agire al fine di ottenere dal Parlamento l'approvazione di una apposita norma — il cons. Benedikter chiede l'emissione di una norma costituzionale, a noi va bene qualsiasi tipo di norma, sia essa norma di attuazione, sia legge ordinaria, sia legge costituzionale — che escluda la Regione Trentino-Alto Adige e con essa le due Province autonome di Trento e di Bolzano dall'applicazione dei poteri sopra ricordati.

Con molto realismo questa mattina il cons. Benedikter nella sua relazione auspicava, ripeto, che questa norma fosse addirittura di rango costituzionale, non c'è dubbio che una legge costituzionale sarebbe l'optimum, però anche le obiettive difficoltà di giungere ad ottenere una legge costituzionale in materia, — non ci opponiamo assolutamente alla proposta illustrata e sostenuta dal cons. Benedikter — e la necessità di proporre obiettivi possibili, insistiamo sulla proposta nostra e cioè che questi limiti all'azione governativa nei confronti della nostra autonomia per quanto concerne il potere di indirizzo e di coordinamento siano fissati con una apposita norma, si vedrà poi di che tipo, di quale rango debba essere, che o escluda o limiti ampiamente il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato nei nostri confronti.

E' qui il caso di ricordare, perché ritengo di affermare una cosa ovvia o nota a tutti, che con sempre maggiore frequenza il Governo abusa di questo suo potere, anche perché gli atti di indirizzo e di coordinamento per loro stessa definizione devono essere atti di carattere generale, complessivo e non possono tradursi in atti di carattere specifico e particolare, perché in quest'ultimo caso non sarebbero più poteri di indirizzo e di coordinamento che, ripeto, per loro stessa definizione devono essere a carattere ampiamente generale e non dovrebbero mai assumere connotazioni di provvedimenti particolari, invece il Governo utilizza illimitatamente, illegittimamente secondo noi, questi poteri di indirizzo e coordinamento in maniera sempre più particolareggiata, sempre più ristretta ed incisiva; ricordo l'ultimo esempio: la normativa sull'utilizzo del sangue ed emoderivati che, come norma finale, contiene l'impegno del Governo nell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento ad emanare apposito regolamento al quale dovranno adeguarsi le Province autonome di Trento e di Bolzano, siamo addirittura all'uso quasi scriteriato di questi poteri, dato che nel caso specifico si va oltre i limiti che lo Stato stesso si è dato e pronunciati dalla Corte costituzionale, tant'è vero che contro questa norma ordinaria la Provincia di Trento ha già deciso di ricorrere alla Corte di cassazione, però non dobbiamo nasconderci che il segnale che proviene da questi tipi e da questo distorto utilizzo del potere di indirizzo e di coordinamento è un segnale indubbiamente allarmante, perché ora si vorrebbe porre o si vorrebbero imporre dei limiti all'esercizio della nostra autonomia, che ha fondamento e dignità di rango non solo costituzionale, ma addirittura internazionale, semplicemente con un regolamento e questo credo che sia veramente assurdo, perché con regolamento non si possono sicuramente né modificare, né tanto meno porre limiti all'esplicazione complessiva di leggi ordinarie e men che meno di leggi a carattere costituzionale.

La cosa poi è anche più assurda se si pensa che nessun articolo del nostro Statuto di autonomia contiene riferimenti alla potestà di indirizzo di coordinamento dello Stato, ma neppure la Costituzione dello Stato italiano contiene in via esplicita questa affermazione dei poteri di indirizzo e di coordinamento, anche se questi poteri possono essere sottintesi nella nostra carta costituzionale. Ora che la Corte costituzionale dica, affermi e sancisca che questo potere di indirizzo e coordinamento esiste, per noi può essere anche obtorto collo accettato, ma non può essere sicuramente accettato che con una semplice legge ordinaria o, peggio ancora, con un semplicissimo regolamento si pongano limiti all'esercizio delle potestà primarie riconosciute nel nostro Statuto alle autonomiche nostre tre realtà autonome.

Voglio anche ricordare che nella normativa generale esistono già dei meccanismi che in maniera più coerente e meno strumentale della nostra consentono al Governo di avere un dialogo stretto, un dialogo diretto con la nostra autonomia, fra l'altro, ad esempio, partendo dal diritto dei Presidenti delle Giunte di partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri ogni qual volta si trattino questioni attinenti interessi locali o interessi delle nostre popolazioni, si potrebbe ben insistere sulla necessità di una consultazione reciproca e preventiva ogni qual volta il Governo intenda intervenire o intenda incidere, per motivi di carattere sempre generale e mai di carattere particolare in questioni riguardanti la nostra autonomia e le nostre competenze primarie e secondarie.

Prima di concludere quest'intervento, voglio solo ricordare che nell'autunno scorso il Consiglio provinciale di Trento aveva già approvato una mozione dal contenuto analogo a quello che è in discussione quest'oggi, una mozione con la quale si impegnava la Giunta provinciale di Trento a promuovere incontri con la Commissione dei 12, che sono stati puntualmente esperiti, e ad intavolare in coordinazione con la Giunta provinciale di Bolzano e con la Giunta regionale opportune trattative con il Governo, per giungere ad una formulazione concordata ed unitaria della citata norma di attuazione.

Al di là di tutto questo rimane dunque il problema centrale, che è quello della definizione di un quadro di riferimento certo che porti ad un ridimensionamento, ad una limitazione, se non proprio all'esclusione del potere di indirizzo e di coordinamento. Per ottenere questo, ripeto, al di là degli strumenti più propriamente istituzionali quali il presente Voto, vanno attivate, sia pure con procedure diverse, le delegazioni parlamentari dei vari partiti in maniera da raggiungere un risultato positivo per la nostra autonomia sempre più minacciata da un centralismo statale che per riconoscimento unanime mai come in questo momento storico sta facendo sentire la sua volontà accentratrice.

Sappiamo bene che la questione è complessa e delicata, che è già stata oggetto di approfonditi dibattiti, che la soluzione, o meglio il raggiungimento del risultato non è sicuramente semplice, ma sappiamo anche che almeno sull'obiettivo di fondo, sul risultato da raggiungere, la convergenza è sicuramente ampia, ed è per questo che auspicchiamo un accoglimento di questo Voto. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per illustrare il Voto n. 16.

BENEDIKTER: Ich möchte alle anwesenden Abgeordneten bitten, mir ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken, weil es wirklich um die Grundlage der Autonomie geht, sei es die der Region, als auch die der Provinzen und wie Sie wissen, ich bin der einzige hier, der seit 1948 im Regionalrat ist und habe, das kann ich sagen, wirklich eine reiche Erfahrung in der Auseinandersetzung mit dem italienischen Staat, mit der Zentralregierung einerseits und mit dem Verfassungsgerichtshof andererseits. Ich möchte jetzt nicht wiederholen, was alles im Begehrensantrag und in den Ergänzungen drinnensteht, sondern eben besonders auf Argumente noch eingehen, die Andreotti vorgebracht hat und gleich damit anfangen:

Ich behaupte, daß wenn der Regionalrat nicht darauf besteht, daß die Koordinierungsbefugnis mit Verfassungsgesetz abgeschafft wird, er damit auf die Grundlage der Autonomie, einer echten Autonomie, wie sie im Pariser Vertrag vorgesehen ist, verzichtet. Ich behaupte das und werde versuchen – wenn auch in Kürze – das noch einmal zu beweisen. Andreotti hat hauptsächlich das Urteil 242 vom Jahr 1989 angesprochen und daraus einige Stellen angeführt, um zu beweisen: Ja, aber der Verfassungsgerichtshof ist schon der Ansicht, daß diese Autonomie mit dem Pariser Vertrag zusammenhängt und daß es sich da im Sinne des Art. 6 der Verfassung um den Schutz einer Sprachminderheit handelt und daß hier also angesichts unserer besonderen Autonomie die Koordinierungsbefugnis irgendwie nicht so angewendet werden darf wie gegenüber allen anderen Regionen, oder so ähnlich. Jetzt stimmt das nicht, denn in diesem Urteil hat der Verfassungsgerichtshof – und ich habe mir ja die Schriftsätze hier vorbereitet – geltend gemacht: Aber bitte, auch wenn die Koordinierungsbefugnis für ganz Italien, wie der Verfassungsgerichtshof schon 35 Mal gesagt hat, in der Verfassung verankert ist – wir werden sehen, daß Paladin gesagt hat, daß wir etwas erfunden haben, aber ich komme noch darauf zurück – also, auch wenn die Koordinierungsbefugnis für Italien in der Verfassung verankert ist, dann muß wenigstens für Südtirol oder für die Region, also für das Gebiet für welches der Pariser Vertrag gilt, ein anderes Recht gelten, denn unsere Autonomie ist völkerrechtlich verankert. Es muß eine Autonomie sein, die den völkerrechtlichen Grundsätzen entspricht. Der Verfassungsgerichtshof hat in diesem Urteil – er ist darauf eingegangen – gesagt, um es kurz zu sagen (ich könnte es ebenso vorlesen, aber ich glaube, es ist lebendiger wenn ich es zitiere): Ja, es stimmt, euer Autonomiestatut ist auch im Zusammenhang mit dem Pariser Vertrag zustande gekommen. Aber die italienische verfassungsgebende Versammlung hat euer Autonomiestatut den Autonomiestatuten von Sizilien, Sardinien, Aostatal, Friaul-Julisch Venetien, allen anderen

Sonderautonomien gleichgestellt.... Also ich muß es doch zitieren: "Tuttavia, appare altrettanto indubbio che, dal punto di visto del diritto interno, l'autonomia riconosciuta alla Provincia di Bolzano ha il proprio diretto fondamento giuridico nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il quale è stato votato dall'Assemblea Costituente, come si addice ad ogni deliberazione di natura legislativa, quale espressione di un'autonomia e libera determinazione." und hat dann weiter gesagt: "...considerata sotto un profilo squisitamente giuridico, l'autonomia della Provincia di Bolzano non ha dunque un fondamento costituzionale di natura diversa da quello proprio delle altre Regioni o Province a statuto speciale né è soggetta a limiti costituzionali concettualmente e qualitativamente diversi da quelli cui sono sottoposte le altre Regioni ad autonomia differenziata. Sotto tale aspetto pertanto sussistono tutti i presupposti perchè anche nei confronti della Provincia di Bolzano valgano quelle esigenze unitarie insuscitibili di frazionamento o di localizzazione territoriale, che sottostanno ai limiti costituzionalmente previsti verso le competenze regionali o provinciali e che autorizzano lo Stato ad esercitare nei confronti delle autonomie regionali o provinciali una funzione di indirizzo e coordinamento". Dann im nächsten Absatz sagt er: Ja, der Pariser Vertrag ist nur mit einfachem Staatsgesetz in Kraft gesetzt worden und der untersteht der Verfassung. Allerdings ist er der beste Auslegungsschlüssel; er sagt dann: "...non vi è dubbio che in relazione a tali caratteri il già ricordato Accordo italo-austriaco del 1946 il quale è stato reso..." (Unterbrechung) Der italienische Verfassungsgerichtshof hat das bis jetzt in 38 Urteilen bekräftigt und ich habe dem Maccanico einmal – das ist nur eine Unterbrechung – das vorgehalten und der hat zu mir gesagt: "Ma, in Italia l'ultima parola ce l'ha la Corte costituzionale" Und was der sagt, das ist das letzte Wort. (Unterbrechung). Also dann weiter: "...il quale è stato reso esecutivo in Italia con un atto avente valore di legge ordinaria, esercita una notevole influenza dal momento che costituisce la migliore chiave interpretativa..." Also der Verfassungsgerichtshof hat auf unseren Einwand, da ist Riz und Guarino geschrieben, also auf unseren Einwand eben gesagt: Nein, euer Pariser Vertrag, mit dem ihr da alles durchsetzen wollt, der ist schwächer als die Verfassung; also steht er nicht über die Verfassung, wie es völkerrechtlich richtig wäre. Aber der italienische Verfassungsgerichtshof hat das so konstruiert... (Laßt mich noch wenigstens diesen Gedanken ausführen) "...la migliore chiave interpretativa per comprendere la specialità dell'ordinamento autonomistico realizzato nel Trentino Alto Adige". Wie das Urteil damals erschienen ist, schreibt die "Dolomiten": "Unter dem alleinigen juridischen Gesichtspunkt hat die Autonome Provinz Bozen keine andere verfassungsmäßige Grundlage als die Regionen oder Provinzen mit Sonderstatut. Sie ist auch keinen anderen verfassungsmäßigen Grundsätzen unterworfen, die sie konzeptuell und qualitativ auf eine andere Ebene als die anderen Regionen mit besonderer Autonomie stellen würden. Unter diesem Gesichtspunkt bestehen somit alle Voraussetzungen, daß auch für die Provinz Bozen jene Notwendigkeit einheitlichen Handelns gelten, die im Rahmen der Verfassung gegenüber den Regionen Anwendung findet und den Staat zu einer Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis gegenüber den regionalen oder provinzialen Autonomien autorisiert". Dann steht: "Juristisch ist an diesem Spruch des Verfassungsgerichtshofes somit nicht mehr zu rütteln – meint dazu SVP-Senator und Rechtsprofessor Roland Riz, der den Rekurs des Landes vor dem Verfassungsgerichtshof betrieben hatte –, "wenn dann bleibt nur mehr die Anrufung des internationalen Gerichtshofes in Den Haag". Das hat Riz als Reaktion auf dieses Urteil gesagt und die "Dolomiten" haben es veröffentlicht. Was das Verfassungsgericht im selben Urteil noch als einschränkend für die staatliche Koordinierungsbefugnis ansführt, nennt Riz "nur schöne Worte und einen schwachen Trost". "Im selben Urteil weißt das Höchstgericht auch auf die Besonderheiten der Südtiroler Autonomie hin und deutet eine Möglichkeit der Einschränkung der staatlichen Macht an (sinngemäß). Die Besonderheit und vor allem der grundlegende Wert, der den sprachlichen

Minderheiten durch die rechtliche Verankerung ihrer Sonderautonomie zuerkannt wird, wirkt sich auf jeden Fall auf die Tragweite und den Umsang der staatlichen Einschränkung ihrer Kompetenzen aus. Dieses im Urteil gleich zweimal hervorgehobene Zugeständnis ändert, Prof. Riz zufolge, nichts an dem ablehnenden Urteil.“ Ich habe es dann auch geschrieben und es stimmt selbstverständlich mit den Meinungen von Riz überein, in denen er selber da ganz klar seine Meinung gesagt hat.

Jetzt möchte ich eben doch noch hinweisen: damals war ein gewisser Livio Paladin 12 Jahre lang Verfassungsrichter und dann 3 Jahre lang Präsident des Verfassungsgerichtshofes. Anlässlich einer Tagung am 21. und 22. Januar 1985 in Rom, einer Tagung der Regionen über die Verteidigung der Autonomie, wo er auch als Berichterstatter aufgetreten ist – das ist hier in aller Form veröffentlicht –, behauptet er (und ich lese den Zusammenhang): „Piuttosto, tutto ciò conferma come il titolo quinto della Costituzione sia un testo almeno in parte superato o inadeguato e quindi da riesaminare, sia pure – lo riconosco – in un senso complessivamente autonomistico o tale da tutelare le regioni meglio di quanto attualmente si verifica.“ Er war ja dann der Ansicht, man muß eine Verfassungsänderung vornehmen; das hat er in der Konferenz der Regionen öfters gesagt. Nachdem er als Verfassungsrichter ausgeschieden war, war er Berater der Regionen und in den Konferenzen hat man ihn immer wieder gerufen, damit er seinen Standpunkt auch als gewesener Verfassungsrichter vorbringt. Er war eben der Ansicht, daß es ein Verfassungsgesetz braucht. Er schreibt: „Fino a pochi anni fa discorsi di questo genere non si potevano fare in Italia o si potevano fare soltanto in negativo, ma senza azzardare proposte di revisione costituzionale. E anche questo rappresentava una stranezza del caso italiano poichè noi eravamo e siamo circondati da stati federali o da stati fortemente decentrati, nei quali non si esita a ricorrere a revisioni costituzionali talvolta anche profonde per riassestarsi, in quanto necessario, il rapporto fra potere centrale e potere locale“. Und jetzt kommt dann der Gedanke. Anderswo, in Deutschland haben sie die Verfassung bis heute 30 Mal da und dort geändert, wenn man gemeint hat, daß es notwendig war. In Italien hingegen tut man es hineininterpretieren, auch wenn es das Gegenteil besagt. Er sagt: „Il caso della Jugoslavia è esemplare in questo senso, ma anche in Germania ed in Austria, basti ricordare le riforme costituzionali che ci sono state negli anni '60, per realizzare il cosiddetto regionalismo cooperativo o per facilitarne la realizzazione. Da noi, per contro, si è inventata con legge ordinaria ed attuata con legge delegata una funzione come quella di indirizzo e coordinamento che nella Costituzione non trova alcun chiaro riscontro....“. Aber dann hat der Verfassungsgerichtshof auch unter Paladin, das muß man auch sagen, uns gegenüber (den anderen gegenüber gibt es noch mehrere Urteile) bis heute 38 Mal bekräftigt, daß diese Befugnis auch trotz Sonderautonomie, trotz Pariser Vertrag, eben zu Recht in der Verfassung „saldamente ancorata“, fest verankert sei. Wie willst du sie dann wegbringen, wenn nicht mit Verfassungsgesetz? „che nella Costituzione non trova alcun chiaro riscontro e che pone tuttora grandissimi problemi alla Corte Costituzionale quando si tratta di stabilire in che cosa questa funzione consiste, in quali forme debba venire esercitata e con quali effetti“. Inzwischen haben wir ja Urteile noch und noch. Für jeden gewöhnlichen Juristen, wie ich mir doch einbilde zu sein, ist dies klar. Und ihr wißt ja, der Art. 16 des Autonomiestatutes bestimmt, daß in den autonomen Sachgebieten die Region bzw. die Provinz anstelle des Staates tritt. Der Art. 105 sagt: Die Staatsgesetze bleiben nur solange in Geltung, bis der Südtiroler Landtag oder der Regionalrat nichts anderes bestimmt haben und dann tritt kein Staatsgesetz in diesem Sachgebiet mehr in Kraft. Im Falle müssen gewisse Grundsätze übernommen werden. Art. 78 sagt hinsichtlich der Finanzen, daß bei der Festsetzung des veränderlichen Anteils den in die Zuständigkeit der Provinz fallenden Staatshaushaltsposten gemäß Schlüssel Bevölkerungsfläche ohne Zweckbindung Rechnung getragen wird. Art. 15 sagt dann wieder: Die Mittel für

soziale Fürsorge und kulturelle Zwecke müssen nach dem kombinierten Proporz der Stärke und des Bedarfes der Sprachgruppen verteilt werden. Die Urteile haben dann Staatsgesetze und Verordnungen der Regierung bekräftigt. Der Verfassungsgerichtshof sagt: Ja, es stimmt, die Provinz Bozen hat Gesetze gemacht, die dieses Sachgebiet erschöpfend regeln, beim Volkswohnbau z.B., ja sogar konträr regeln als dieses Staatsgesetz. Aber der Staat kann trotzdem, wenn er es im nationalen Interesse erachtet, ein eigenes Gesetz auch für die Provinz Bozen machen, mit eigenen Organen und eigenen Mitteln verwalten, selbstverständlich ohne diese Mittel der Provinz zuzuführen und meinetwegen der Stadt Bozen geben, wieviel er will, wie er ja getan hat mit den 22 Milliarden für den Volkswohnbau.

Ich möchte auch daran erinnern, daß ich vergangene Woche in Leicester in Mittelengland an einer internationalen Konferenz eingeladen war über Föderalismus und die Lösung der nationalen Frage in der Sowjetunion und anderswo in der Welt. Da waren u.a. der Vizepräsident der Nationalitätenkammer des Obersten Sowjet, dann war noch ein Vertreter des Allunion-Kongresses aus Sibirien, drei Vertreter aus dem Baltenland usw. Dort ist es zum Ausdruck gekommen (denn jetzt können sie ja freier schreiben und sie haben wirklich kritisiert noch und noch...). also, da heißt es, ich übersetze nur einen Satz (es ist da in russisch gedruckt): "Unter dem Vorwand des Schutzes von allgemein staatlichen Interessen wurde die Selbstständigkeit der Republiken, der Sowjetrepubliken eingeschränkt, indem die Tendenz zur Einheitlichkeit immer mehr Kraft gewonnen hat". Noch ein Satz: "Nach und nach wurde die in der Verfassung von 1924 verankerte Aufteilung der Kompetenzen zwischen dem Soius der Union und den Republiken ausgewaschen – man kann sagen ausgehöhlt – und deren Souveränität ist in vieler Hinsicht eine rein formelle geworden". So geht es weiter. Mit anderen Worten: Man sagt, durch eine Art von Koordinierungsbefugnis im nationalen Interesse – und unter nationalem Interesse wäre da das Interesse der gesamten Sowjetunion gemeint – ist eben diese Souveränität der Republiken, (die Republiken sind eigene Staaten) ausgehöhlt oder ausgewaschen worden. Ich kann auch sagen, die ersten Gesetze – und da ist die Auseinandersetzung zwischen Gorbatschow und Jetzin –, also die ersten Gesetze, die Gorbatschow erlassen hat und die sicher hoffentlich nicht so bleiben, dort ist nach wie vor drinnen, daß aufgrund einer Art Koordinierungsbefugnis die Sowjetunion die Gesetze der Republiken, die eigene Bundesstaaten sind, überwinden kann. Also irgendwie ist es dort ein bißchen größer als bei uns, aber im Grund ist es dasselbe. Wir werden sehen, wie diese Auseinandersetzung endet, ob der Jeltzin oder Gorbatschow Recht behalten. Hier ist es dasselbe mit dieser Koordinierungsbefugnis, die nicht nur in Italien erfunden worden ist, nicht nur eine italienische Spitzfindigkeit ist. Sie besteht schon anderswo auch. ...In Deutschland gibt es sie nicht. Bei der konkurrierenden Gesetzgebung ist in der Verfassung etwas vorgesehen. Der Paladin sagt ja: Italien hätte die Verfassung ändern sollen, wenn es schon meint, es muß homogen sein, es muß gegenüber dem Vereinten Europa als "Repubblica una e indivisibile" auftreten. Aber er sagt: anderswo, in Jugoslawien, in der Bundesrepublik und anderswo, ändert man halt da und dort die Verfassung. In Jugoslawien ist sie seit der Nachkriegszeit 30 Mal geändert worden. In der Bundesrepublik auch mehr oder weniger. Man ändert sie, dann weiß man wenigstens, woran man dran ist. Wir hätten uns widersetzt usw. Aber da wird einfach das hineininterpretiert, was wirklich nicht drinnensteht. Aber wenn der Verfassungsgerichtshof dann sagt, das ist fest verankert, dann hilft da keine Durchführungsbestimmung und kein ordentliches Gesetz. Ich habe mich auch mit Verfassungsrechtler darüber unterhalten und es heißt: du hast Recht, es braucht ein Verfassungsgesetz, um die Zentralregierung von der Ausübung der Koordinierungsbefugnis abzuhalten, aber paß auf: um das Parlament davon abzuhalten, daß es nicht die Verfassung anders auslegt, auch wenn die Koordinierungsbefugnis mit Verfassungsgesetz abgeschafft wäre, ja, da braucht es noch etwas mehr. Eben weil das Parlament

immer wieder die Verfassung anders auslegen kann. Aber damit ist nur gesagt, daß man mit einfaches Gesetz und mit Durchführungsbestimmungen dem Parlament nichts anhaben kann – das ist sicher – und daß es auch gegenüber der Regierung ein Verfassungsgesetz braucht und keine Durchführungsbestimmung und kein ordentliches Gesetz genügt. Und laßt euch das auch, wenn ihr nicht den Urteilen Glauben schenkt, auch so wie sie Riz ausgelegt oder bestätigt hat, laßt euch das meinetwegen auch von diesen Verfassungsrechtln sagen.

Damit möchte ich den Regionalrat wirklich inständig bitten und darauf aufmerksam machen, daß diese Koordinierungsbesugnis erhalten bleiben wird, wenn wir jetzt nicht mit diesem Begehren des Regionalrates – wir können es ja nicht einseitig bestimmen – sagen, es braucht ein Verfassungsgesetz, um sie abzuschaffen. Denn wenn sie nicht echt abgeschafft wird, dann bleibt immer das Wesentliche erhalten. Um sie abzuschaffen oder um sie auch weiß Gott wie einzuschränken, braucht es ein Verfassungsgesetz und wenn der Regionalrat heute nicht darauf besteht, indem er sich dafür ausspricht, indem er dazu Stellung nimmt, dann wird das der Zentralregierung und dem Zentralparlament als Vorwand, als gute Ausrede, als billige Ausrede dienen, um zu sagen: Ja, sogar der Regionalrat, der ja selbstverständlich das beste Sprachrohr für die autonomen Belange ist, hat gesagt es genügt auch ein einfaches Gesetz. Denn wenn das bleibt, was auch dieser Abänderungsantrag von euch besagt, bzw. wo man sagt man soll "mit Gesetz...", wenn also hier nicht "Verfassungsgesetz" gesagt wird, dann kann unten jeder Mann sagen, die Regierung gegenüber dem Parlament oder umgekehrt : Ja, aber der Regionalrat, der doch der ureigenste Verteidiger der Autonomie sein müßte, hat gesagt: ein "Gesetz". Also begnügt er sich auch mit einem Gesetz und ein Gesetz ist das gewöhnliche Staatsgesetz und auch die Durchführungsbestimmungen.

Auf dieser Tagung in Leicester, da waren Berichterstatter von Südafrika, von Kanada, von Belgien usw. anwesend und alle haben gesagt, daß die nationale Frage auch von kleinen Volksgruppen, wie es sie auch in der Sowjetunion oder in Kanada gibt, sich am besten durch eine bundesstaatliche Regelung lösen läßt. Wir sind da vom Bundesstaat weit entfernt, aber eine echte autonome Regelung und die echte Autonomie kann nicht darin bestehen, daß dann der Zentralstaat trotzdem in den Belangen, die zur Autonomie gehören, wenn sie im nationalen Interesse sind, tun kann, was er will. Denn das ist der Sukkus von den 38 Urteilen. Der Staat kann im nationalen Interesse tun, was er will. Die Amerikaner waren nicht von Haus aus weiß Gott wie auf Südtirol ausgerichtet, aber die haben es wirklich verurteilt. Sie sind sozusagen bei den Vereinten Nationen daheim und haben gesagt: Ja, der Gesamtstaat muß da schon die Belange des Gesamtstaates wahren können. Dazu hat er ja die meisten Befugnisse. Wir haben nicht einmal staatliche Befugnisse. Wir haben keine Justiz, keine Polizei und keine Steuerhöheit, Sozialhöheit und nichts. Aber dort, wo die Autonomie doch verankert ist, sagen die Amerikaner, wo man gesagt hat, das sind Sachgebiete, die zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung gehören, so z.B. die Raumordnung, dort gibt es kein einheitliches Interesse mehr mit Ausnahme der Dinge, die im Autonomiestatut vorgesehen sind, z.B. wo es heißt man kann Gesetze rückverweisen aus diesen gewissen Gründen, aber nicht einfach anstelle der Autonomie Gesetze und Verordnungen machen, weil es das einheitliche Interesse erfordert. Denn in der Vergangenheit war es doch anders; ich weiß, daß in diesen 40 Jahren (seit 1948 bin ich ja drinnen) wenn man auch in der Region, nicht nur im Südtiroler Landtag der Ansicht war, daß die Autonomie verletzt würde, dann hat man sich dagegen zur Wehr gesetzt und hat nicht gefragt: Ja, aber wenn wir das verlangen, dann könnte das im Parlament nicht durchgehen oder das könnte die Regierung uns nicht geben. Ja, man hat die Autonomie verteidigt, ganz gleich, ob die Regierung dazu aufgelegt war oder nicht. Diese Frage hat man sich nicht gestellt oder man hat gesagt, wenn wir die Autonomie verteidigen wollen, müssen wir eben klar sagen, daß so etwas nicht sein darf.

Die Landesversammlungen der Südtiroler Volkspartei haben noch 1982 und noch 1987 diesbezüglich klipp und klar erklärt – ich weiß, dann ist die letzte gekommen, wo man dann gesagt hat, es darf keine halben Lösungen mehr geben –. Ich darf das schnell verlesen: "1982 – Halblösungen, die den Geist und Buchstaben des Autonomiestatutes nicht zur Gänze entsprechen, bleiben unannehmbar". Oder 28. November 1987: "Sie lehnt Halblösungen sowie alle Versuche die Verwirklichung der Autonomie zu verwässern aufs Schärfste ab." Und so weiter. Daher möchte ich wirklich eindringlich betonen, daß wenn ihr die Autonomie, eine echte Autonomie wollt, die zum Glück völkerrechtlich verankert ist aber wo – wie gesagt – bis dato der Gerichtshof gesagt hat: Ja, die völkerrechtliche Verankerung spielt da keine Rolle, weil das ein gewöhnliches Gesetz ist und der Verfassung unterworfen ist – was völkerrechtlich unmöglich ist –, ... (Unterbrechung) Jawohl, er hat sich damit befaßt. Lies das Urteil 242! Und nicht nur einmal, er hat sich nicht nur in diesem Urteil, sondern in mehreren Urteilen damit befasst und hat gesagt es ist in Italien nur mit einfachem Staatsgesetz in Kraft gesetzt worden und der Pariser Vertrag, dieses einfache Gesetz, unterliegt der Verfassung. Das hat er gesagt! Aber abgesehen, auch wenn wir die Koordinierungsbefugnis abschaffen wollen, unabhängig vom Pariser Vertrag, dann braucht es auf jeden Fall ein Verfassungsgesetz. Wir müssen also die Abschaffung der Koordinierungsbefugnis mit Verfassungsgesetz verlangen, unabhängig davon, ob heute die italienische Regierung dazu aufgelegt ist oder nicht. Danke!

(Vorrei invitare tutti i Consiglieri presenti a prestarmi un po' di attenzione, poiché questa discussione concerne i fondamenti stessi dell'autonomia sia regionale che provinciale. Essendo io l'unico qui in aula presente sin dal 1948 in Consiglio regionale, posso dire veramente di avere una profonda conoscenza di quelle che sono state le controversie con la Stato italiano, con il Governo centrale da un lato, e con la Corte costituzionale dall'altro. Non intendo ora ripetere ciò che è già stato menzionato nel voto e nel suo complemento, ma mi limiterò ad approfondire alcune argomentazioni che sono state addotte da Andreotti e con le quali inizierò il mio intervento:

Io sostengo che se il Consiglio regionale non insiste oggi a ché il potere di indirizzo e coordinamento venga abolito con legge costituzionale, egli rinuncia ai principi di una vera autonomia quale quella prevista dall'Accordo di Parigi. Io questo lo ribadisco nuovamente e cercherò anche di dimostrarlo in breve. Andreotti ha preso a riferimento in primo luogo la sentenza n. 242 del 1989 e ne ha citato alcuni passi per dimostrare che la Corte costituzionale è veramente dell'avviso che questa autonomia è legata all'Accordo di Parigi e che ai sensi dell'art. 6 della Costituzione qui si tratta di tutela di una minoranza linguistica, per cui di fronte ad un'autonomia speciale di questo tipo la facoltà di indirizzo e coordinamento non può essere applicata alla stessa stregua delle altre regioni. Ora, questo non corrisponde al vero, poiché la Corte costituzionale in questa sentenza – ed io ho qui la sentenza – ha ribadito: Se il potere di indirizzo e coordinamento per tutto il territorio nazionale è un diritto ancorato alla Costituzione, come ha sottolineato ben 35 volte la Corte costituzionale – e poi vedremo che il prof. Paladin ha detto che ci siamo inventati qualcosa, ma ritornerò sull'argomento –, allora per l'Alto Adige o per la Regione, quindi per il territorio a cui fa riferimento l'Accordo di Parigi, deve valere un altro diritto, visto che la nostra autonomia è ancorata al diritto internazionale. Deve essere un'autonomia che rispetti i principi del diritto internazionale. La Corte costituzionale in questa sentenza ha analizzato il problema e ha detto in breve – potrei darne lettura, ma penso che così il mio intervento sia più vivace –: Sì, è vero, si è arrivati all'approvazione del vostro Statuto di autonomia grazie all'Accordo di Parigi. Ma l'Assemblea Costituente ha messo sullo stesso piano il vostro Statuto di autonomia con quello della Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia... – e ora cito il passo: "Tuttavia, appare altrettanto indubbio che, dal punto di vista del diritto interno, l'autonomia riconosciuta alla Provincia di Bolzano ha il proprio diretto fondamento giuridico nello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, il quale è stato votato dall'Assemblea Costituente, come si addice ad ogni deliberazione di natura legislativa, quale espressione di un'autonoma e libera determinazione." e poi continua: "...considerata sotto un profilo squisitamente giuridico, l'autonomia della Provincia di Bolzano non ha dunque un fondamento costituzionale di natura diversa da quello proprio delle altre Regioni o Province a statuto speciale né è soggetta a limiti costituzionali concettualmente e qualitativamente diversi da quelli cui sono sottoposte le altre Regioni ad autonomia differenziata. Sotto tale aspetto pertanto sussistono tutti i presupposti perché anche nei confronti della Provincia di Bolzano valgano quelle esigenze unitarie insuscitibili di frazionamento o di localizzazione territoriale, che sottostanno ai limiti costituzionalmente previsti verso le competenze regionali o provinciali e che autorizzano lo Stato ad esercitare nei confronti delle autonomie regionali o provinciali una funzione di indirizzo e coordinamento". Poi nel comma successivo dice : Sì, l'Accordo di Parigi è stato reso esecutivo in Italia con un atto avente valore di legge ordinaria; esso è quindi subordinato alla Costituzione. E' comunque la migliore chiave interpretativa... e poi dice: "...non vi è dubbio che in relazione a tali caratteri il già ricordato Accordo italo-austriaco del 1946 il quale è stato reso..." (interruzione). La Corte costituzionale italiana ha ribadito in 38 sentenze... e io l'ho fatto presente una volta al Ministro Maccanico — questa è solo una precisazione — , il quale mi ha risposto: "Ma in Italia l'ultima parola ce l'ha la Corte costituzionale." E ciò che afferma quest'ultima è decisivo. (interruzione). E poi: "...il quale è stato reso esecutivo in Italia con un atto avente valore di legge ordinaria, esercita una notevole influenza dal momento che costituisce la migliore chiave interpretativa...". La Corte costituzionale ha risposto al nostro ricorso che porta tra l'altro le firme di Riz e Guarino: l'Accordo di Parigi, in base al quale voi promuovete tutte le vostre rivendicazioni, è meno forte della Costituzione; esso quindi non è a un livello superiore della Costituzione, come sarebbe corretto dal punto di vista del diritto internazionale. Ma la Corte costituzionale ha giustificato così la cosa... (fatem almeno finire questo pensiero): "...la migliore chiave interpretativa per comprendere la specialità dell'ordinamento autonomistico realizzato nel Trentino Alto Adige". Quando fu deliberata questa sentenza, il quotidiano "Dolomiten" scrisse: "Considerata sotto un profilo squisitamente giuridico l'autonomia della Provincia di Bolzano non ha dunque un fondamento costituzionale di natura diversa da quello proprio delle altre Regioni o Province a Statuto speciale, né è soggetta a limiti costituzionali concettualmente e qualitativamente diversi da quelli cui sono sottoposte le altre Regioni o Province ad autonomia differenziata. Sotto tale aspetto, pertanto, sussistono tutti i presupposti perché anche nei confronti della Provincia di Bolzano valgano quelle esigenze unitarie che sottostanno ai limiti costituzionalmente previsti verso le competenze regionali e che autorizzano lo Stato ad esercitare nei confronti delle autonomie regionali o provinciali una funzione di indirizzo e coordinamento." Poi continua: "Giuridicamente non è più possibile modificare tale sentenza della Corte costituzionale, tutt'al più — afferma il senatore e professore di diritto Roland Riz che aveva curato il ricorso della Provincia presso la Corte costituzionale — potremmo appellarcia alla Corte internazionale dell'Aia." Questo è quanto ha sostenuto Riz quando ha letto la sentenza e il "Dolomiten" lo ha pubblicato. Ciò che la Corte costituzionale definisce poi nella stessa sentenza come i limiti alla facoltà di indirizzo e coordinamento, Riz chiama "belle parole e magra consolazione". "Nella stessa sentenza la Corte costituzionale fa tuttavia anche riferimento ai caratteri del tutto peculiari dell'autonomia della Provincia di Bolzano e accenna alla possibilità di una limitazione del potere statale. La peculiarità di tale ordinamento e, in particolare, l'essenziale valore riconosciuto in esso alla tutela delle minoranze linguistiche attraverso un ancoraggio giuridico della loro autonomia speciale, hanno l'effetto di produrre una differenziazione relativa all'ampiezza e al contenuto dei limiti statali, cui sono sottoposte le competenze della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia di Bolzano. Questa concessione fatta ben due volte nella sentenza menzionata, non modifica comunque, secondo Riz, la sostanza." Anch'io scrissi poi la stessa cosa e condivisi naturalmente l'opinione di

Riz su questo argomento.

A tal proposito vorrei citare un certo prof. Livio Paladin, che è stato per ben 12 anni giudice della Corte costituzionale e per 3 anni Presidente della stessa Corte. In occasione di un convegno sulla difesa delle autonomie tenutosi a Roma il 21 e 22 gennaio 1985 – e ho qui la pubblicazione –, egli disse: "Piuttosto, tutto ciò conferma come il titolo quinto della Costituzione sia un testo almeno in parte superato o inadeguato e quindi da riesaminare, sia pure – lo riconosco – in un senso complessivamente autonomistico o tale da tutelare le regioni meglio di quanto attualmente si verifica." Anch'egli era dunque dell'avviso che era necessaria una modifica costituzionale; questo lo ha ribadito più volte nella conferenza sulle Regioni. Dopo essere stato per lunghi anni giudice della Corte costituzionale, egli è diventato consulente delle Regioni e è stato ripetutamente chiamato ad intervenire alle conferenze per illustrare la sua posizione come ex giudice costituzionale. Anch'egli era dunque dell'avviso che fosse necessaria una legge costituzionale. Egli scrive: "Fino a pochi anni fa discorsi di questo genere non si potevano fare in Italia o si potevano fare soltanto in negativo, ma senza azzardare proposte di revisione costituzionale. E anche questo rappresentava una stranezza del caso italiano poiché noi eravamo e siamo circondati da stati federali o da stati fortemente decentrati nei quali non si esita a ricorrere a revisioni costituzionali talvolta anche profonde per riassetture, in quanto necessario, il rapporto fra potere centrale e potere locale". E la considerazione evidente è dunque questa: In Germania la Costituzione è stata modificata qua e là almeno trenta volte, quando ciò è stato ritenuto necessario. In Italia invece si cercano interpretazioni nelle norme costituzionali, anche se lo spirito di queste è esattamente l'opposto. Poi continua: "Il caso della Jugoslavia è esemplare in questo senso, ma anche in Germania ed in Austria; basti ricordare le riforme costituzionali che ci sono state negli anni '60 per realizzare il cosiddetto regionalismo cooperativo o per facilitarne la realizzazione. Da noi, per contro, si è inventata con legge ordinaria ed attuata con legge delegata una funzione come quella di indirizzo e coordinamento che nella Costituzione non trova alcun chiaro riscontro...". Tuttavia poi la Corte costituzionale, anche sotto lo stesso Paladin – e questo va detto –, ha ribadito nei nostri confronti con 38 sentenze – e con più sentenze ancora nei confronti di altre Regioni – che, malgrado la nostra autonomia speciale e l'Accordo di Parigi, questa facoltà di indirizzo e coordinamento è saldamente ancorata alla Costituzione. Come facciamo allora ad abolirla, se non attraverso legge costituzionale? Continua: "che nella Costituzione non trova alcun chiaro riscontro e che pone tuttora grandissimi problemi alla Corte Costituzionale quando si tratta di stabilire in che cosa questa funzione consiste, in quali forme debba venire esercitata e con quali effetti". Nel frattempo abbiamo raccolto sentenze a non finire. La questione è chiara a qualsiasi giurista, anche ai più semplici come lo sono io. Loro sanno che l'art. 16 dello Statuto di autonomia prevede che nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative sono esercitate da queste stesse. L'art. 105 invece sancisce che le leggi statali rimangono in vigore fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali o regionali e che poi non entra più in vigore alcuna legge statale in materia. Eventualmente vanno recepiti certi principi. L'art. 78 invece stabilisce in merito alla regolamentazione finanziaria che nella determinazione della quota variabile sarà tenuto conto della voce di bilancio per gli interventi generali dello Stato in base ai parametri della popolazione e del territorio, senza vincoli di spesa. L'art. 15 poi nuovamente: Gli stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali vengono utilizzati in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico ed in riferimento all'entità del bisogno del medesimo. Le sentenze hanno poi convalidato le leggi statali e i decreti-legge. La Corte costituzionale dice: sì, è vero che la Provincia di Bolzano ha fatto proprie leggi esaurienti in materia, per esempio nel campo dell'edilizia agevolata, che disciplinano il settore spesso in modo contrario rispetto alla legge statale. Però lo Stato può comunque imporre una legge propria anche per la Provincia di Bolzano, se ritiene che ciò rientri nell'interesse nazionale, e può amministrare con propri organi e mezzi finanziari senza

assegnarli alla Provincia, ma dandoli direttamente al Comune per esempio, come è successo con i 22 miliardi destinati al Comune di Bolzano per l'edilizia agevolata.

Vorrei anche brevemente ricordare che la settimana scorsa ho partecipato ad un convegno internazionale a Leicester in Inghilterra centro-orientale sul federalismo e sulla soluzione della questione nazionale in Unione Sovietica e nel mondo. Erano presenti, tra gli altri, il Vicepresidente della Camera delle Nazioni del Soviet Supremo, poi un rappresentante del congresso Allunion della Siberia, tre rappresentanti dei paesi baltici ecc. In quell'occasione queste personalità russe hanno detto — adesso possono scrivere più liberamente e infatti hanno mosso molte critiche al regime — e traduco solo una frase dal russo: "Con il pretesto della tutela di interessi generali dello Stato sono state limitate le autonomie delle Repubbliche sovietiche, consolidando in tal modo sempre più la tendenza al centralismo." E poi un'altra frase: "Con sempre maggiore vigore si è elusa la suddivisione delle competenze tra Soviет dell'Unione e le Repubbliche, ancorata saldamente alla Costituzione del 1924, trasformando la loro sovranità sotto molti aspetti in una mera sovranità formale." E così di seguito. In altre parole: Attraverso una specie di potere di indirizzo e coordinamento nell'interesse nazionale — e qui per interesse nazionale si intende l'interesse dell'intera Unione Sovietica — questa sovranità delle Repubbliche (e le Repubbliche in questo caso sono veri e propri stati) è stata svuotata e sminuzzata. Vorrei anche ricordare che nelle prime leggi emanate da Gorbaciov — e sulle quali ci sono ancora controversie tra Elsin e Gorbaciov — che spero non rimarranno in vigore in quel tenore, è previsto che sulla base di una specie di potere di indirizzo e coordinamento l'Unione Sovietica possa imporsi sulle leggi delle Repubbliche, a loro volta stati federali. La situazione è dunque simile alla nostra anche se su scala più ampia. Vedremo come andrà a finire questa contrapposizione tra Elsin e Gorbaciov e chi ne uscirà vincitore. Qui le cose stanno esattamente nella stessa maniera con questo potere di indirizzo e coordinamento, il quale non è stato inventato dall'Italia e non è dunque un cavillo solamente italiano. Lo ritroviamo anche altrove. In Germania per esempio non esiste. Nella Costituzione è previsto qualcosa solo per l'attività legislativa concorrente. Il prof. Paladin dice infatti: L'Italia avrebbe dovuto modificare la Costituzione, se voleva presentarsi all'appuntamento dell'Europa Unità come "Repubblica una e indivisibile". Ma dice anche: In Jugoslavia, nella Germania Federale e anche altrove si è modificata la Costituzione in alcuni suoi punti. In Jugoslavia la Costituzione è stata modificata ben trenta volte dal dopoguerra in poi. Questo è successo anche nella Repubblica Federale. Si modifica la Costituzione, ma almeno poi le cose sono chiare. Noi invece ci siamo opposti ad una simile prassi ed abbiamo interpretato ciò che non era previsto esplicitamente. Visto che la Corte costituzionale afferma che questo potere invece è saldamente ancorato alla Costituzione, allora non basta una legge ordinaria o una norma di attuazione. A tal proposito ho interpellato costituzionalisti insigni, i quali mi hanno detto: tu hai ragione; ci vuole una legge costituzionale per far sì che il Governo non eserciti questa sua facoltà. Ma stai attento, per impedire che il Parlamento non interpreti diversamente la Costituzione, ci vuole qualcosa di più. Proprio perché il Parlamento può interpretare come vuole la Costituzione! Con ciò voglio dire, che con semplice legge o con norma di attuazione non si può niente contro il Parlamento. Questo è certo, così come è certo che nei confronti del Governo è necessaria una legge costituzionale e non una legge ordinaria o una norma di attuazione. E fatevelo pure confermare dai costituzionalisti se non credete alle sentenze o a come esse sono state interpretate da Riz o altri!

In questo senso vorrei veramente far notare al Consiglio regionale che questo potere di indirizzo e coordinamento continuerà ad avere efficacia se ora noi non diciamo in questo voto del Consiglio regionale — noi non possiamo deciderlo unilateralmente — che è necessaria una legge costituzionale per abolirlo. Infatti se questo potere non verrà eliminato, rimarrà sempre la sostanza. E per abolirlo e ridurlo drasticamente è necessaria una legge costituzionale. Se il Consiglio regionale non insiste su questo punto prendendo una posizione chiara a riguardo, ciò servirà al

Governo centrale e al Parlamento da pretesto, da legittimazione bell'e buona per poter dire: Persino il Consiglio regionale che é per sua natura un portavoce molto autorevole per le questioni autonomistiche, ha detto che é sufficiente una legge ordinaria. Perché se la dizione rimane questa, ovvero dove voi dite "con legge", quindi non con legge costituzionale, allora qualsiasi autorità politica a Roma, ovvero il Governo nei confronti del Parlamento e viceversa, potrà dire: anche il Consiglio regionale, che dovrebbe essere il più strenuo difensore dell'autonomia, ha detto: con "legge". Quindi si accontenta di una legge. E una legge lo é anche una semplice legge ordinaria dello Stato e anche le norme di attuazione.

Al convegno di Leicester erano presenti relatori del Sudafrica, del Canada, del Belgio ecc. e tutti hanno affermato che la soluzione alla questione nazionale anche di piccoli gruppi etnici come quelli presenti in Unione Sovietica o in Canada, é da ricercarsi soprattutto in una regolamentazione a livello di stato federale. Ma noi siamo ben lontani da uno stato di tipo federale! Una vera soluzione e una vera autonomia non possono certo consistere nel fatto che uno Stato può fare ciò che vuole nelle materie che appartengono alla nostra autonomia, se ciò rientra nell'interesse nazionale. Questa infatti é la sostanza di queste 38 sentenze! Lo Stato, prendendo a pretesto l'interesse nazionale, può fare in sostanza ciò che vuole. Gli americani che di per sé erano ben poco interessati alla causa sudtirolese, hanno anche loro condannato questo modo di procedere. Loro, che sono per così dire a casa alle Nazioni Unite, hanno detto: Sí, lo Stato deve poter salvaguardare gli interessi dello Stato centrale. Ne ha facoltà. Noi non abbiamo nemmeno queste facoltà statali. Non abbiamo una giustizia propria, né una polizia, né sovranità in materia tributaria o altro. Ma là dove esiste un ancoraggio dell'autonomia, così dicono gli americani, ovvero dove ci sono settori che rientrano nello sviluppo economico e culturale, come per esempio il coordinamento territoriale, non esiste più l'interesse unitario ad eccezione di quelle cose previste nello Statuto di autonomia, dove si dice per esempio che si possono rinviare leggi per certi determinati motivi, ma dove non sta scritto che si possono imporre leggi o decreti—legge perché lo impone l'interesse nazionale. In passato le cose erano diverse; quando in questi ultimi 40 anni (o dal 1948, ovvero da quando partecipo alla vita politica) si riteneva in Consiglio provinciale o regionale che venisse lesa l'autonomia, ci si opponeva senza chiedersi: se chiediamo questo, forse non passerá in Parlamento o forse il Governo non ce lo concederà. Si difendeva quindi l'autonomia indipendentemente dal fatto che il Governo fosse disponibile o meno. Non ci si é mai posti un simile problema e si é detto: se vogliamo difendere l'autonomia, dobbiamo ribadire che una cosa del genere non é ammissibile.

Nei congressi provinciali della Südtiroler Volkspartei del 1982 e 1987 é stato ribadito in modo chiaro ed evidente — sí, lo so, poi c'é stato l'ultimo congresso, dove si é detto che non sono accettabili soluzioni parziali — e leggo la parte in causa: Dal 1982 — "Soluzioni parziali che non rispecchiano totalmente lo spirito e la lettera dello Statuto di autonomia, sono inammissibili". Oppure dal 28. novembre 1987: "Essa respinge decisamente soluzioni parziali, nonché ogni tentativo di annacquare la realizzazione dell'autonomia." E continua su questo tono. Per queste ragioni vorrei pregarvi insistentemente affinché, se veramente volete l'autonomia, una vera autonomia — che per fortuna é ancorata a livello internazionale, sebbene la Corte costituzionale abbia detto che l'ancoraggio internazionale non ha importanza, poiché si tratta di una legge ordinaria e come tale subordinata alla Costituzione — ... (interruzione). Sí, se ne é occupata. Leggiti pure la sentenza n. 242! Ma non solo in quella sentenza, bensí in molte altre ed ha affermato che l'Accordo di Parigi é entrato in vigore in Italia con legge ordinaria e come tale esso é subordinato alla Costituzione. Questo é quanto ha detto! Ma se noi vogliamo veramente abolire il potere di indirizzo e coordinamento, indipendentemente dall'Accordo di Parigi, dobbiamo farlo necessariamente con legge costituzionale. Dobbiamo quindi richiedere l'eliminazione della facoltà di indirizzo e coordinamento con legge costituzionale, indipendentemente dal fatto che ciò trovi o no il favore del Governo. Grazie!

PRESIDENTE: Bene, anche il cons. Benedikter ha avuto modo di illustrare il Voto n. 16, la discussione è aperta, ricordo che nella discussione congiunta i tempi per i singoli interventi sono quelli previsti dall'art. 16 del Regolamento e cioè un solo intervento per gruppo politico per un massimo di 20 minuti, ricordo anche l'impegno assunto recentemente dalla Conferenza dei Capigruppo di dimezzare i tempi dell'intervento, per cui pregherei i colleghi, anche se comprendo che l'argomento è di estrema importanza e di interesse del Consiglio, di rispettare tale accordo.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte gleich vorwegnehmen, daß ich zu diesem Thema nicht 10 Minuten reden kann, sondern daß ich ersuchen muß, die gesamte Zeit, die ich zur Verfügung habe, nämlich die 20 Minuten, auszunutzen. Das deshalb, weil diese Thematik bestimmt von einem sehr, sehr großen politischen und auch rechtlichen Interesse ist.

Wenn wir daran denken, daß der PATT und die Südtiroler Volkspartei den Begehrensantrag zu diesem Thema vor 15 Monaten eingereicht haben und daß die Union für Südtirol auch einige Zeit später einen anderen Begehrensantrag zu diesem Thema eingereicht haben, so ist es eher verwunderlich, daß wir solange Zeit gebraucht haben, – und wir wissen, daß es auch Verzögerungen gegeben hat, die wir selber irgendwo zu rechtfertigen haben, weil wir intern das eine und das andere abzuklären hatten – um diese hochaktuelle und hochwichtige Thematik zu besprechen, die leider höchstaktuell geblieben ist, auch nach 15 Monaten.

Die Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis des Staates gegenüber den Regionen und den autonomen Ländern Südtirol und Trentino stellt in der Form, wie sie in den letzten Jahren in vielen Fällen – Kollege Benedikter hat 38 Urteile zitiert – ausgeübt wurde, ganz klare Eingriffe in unsere autonomen Zuständigkeiten dar, die mit jeder echten Autonomie tatsächlich im Widerspruch stehen. Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn die Südtiroler Volkspartei hier ihren Standpunkt zum Thema wiederholt, den sie nicht erst seit Inkrafttreten des berüchtigten Gesetzes Nr. 400 vom 23.8.1988 betreffend die Regelung der Regierungstätigkeit und Ordnung des Ministerratspräsidiums vertritt, sondern den sie seit den ersten Verfassungsgerichtshofsurteilen aus der Mitte der 70er Jahre, welche eindeutig primäre und sekundäre Zuständigkeiten der Region und der autonomen Länder ausgehöhlt hatten, immer wieder zum Ausdruck gebracht hat.

Dieser Standpunkt wurde von der Landesversammlung der Südtiroler Volkspartei im Jahre 1988 wie folgt zusammengefaßt und ich zitiere aus der entsprechenden Landesversammlungsresolution: "Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, um die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis, die Ersatzvornahme und die außerordentliche Annullierung auszuschalten oder weitestgehend zu beschränken, wobei immer der Schutz der örtlichen deutschen und ladinischen Sprachminderheit als nationales Interesse Vorrang haben muß". Und dann sagten wir noch: "Die Verabschiedung von dazu geeigneten Maßnahmen wird von dieser Landesversammlung zur Bedingung für den Paketabschluß gemacht." Zu dieser Aussage steht die Südtiroler Volkspartei nach wie vor und sie ist und bleibt die Grundlage für die derzeit laufenden Verhandlungen mit der römischen Regierung. Zweifelsohne stellt die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis des Staates gegenüber allen Regionen, sowohl denen mit Normalstatut als auch jenen mit Sonderstatut und noch mehr gegenüber dem Land Südtirol, ein gleichgeartetes Problem dar, das auch zum gemeinsamen Kampf der echten Autonomisten gegen den Zentralstaat verpflichtet und verbündet. Deshalb ist es ganz logisch, wenn das bekannte Gesetz Nr. 400 von den verschiedenen Regionen angefochten wurde und nicht nur von Südtirol oder dem Trentino oder der Region Trentino-Südtirol. Allerdings wäre

es historisch falsch, rechtlich nicht tragbar und gewissermaßen auch politisch gefährlich, die vom Pariser Vertrag und somit international verankerte Autonomie Südtirols mit den übrigen Autonomien Italiens auch mit den Sonderautonomien gleichzusetzen. Dies gerade auch im bezug auf die Abschaffung bzw. weitestgehende Beschränkung der Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis des Staates.

Ich werde später noch darauf eingehen, warum eine weitere differenzierte Behandlung auch für die Institution Region Trentino-Südtirol und auch für die autonome Provinz Trentino angestellt werden kann. Was zur Folge hat, daß auch diese Autonomien nicht mit den übrigen Autonomien Italiens, auch jenen mit Spezialstatut nicht gleichzusetzen sind und sich somit rechtlich ganz klar unterscheiden lassen. Es scheint mir deshalb von großer Tragweite zu sein, daß der Regionalrat eine gemeinsame Aussage zu diesem Thema trifft und den eigenen Rechtsstandpunkt dem italienischen Parlament und der italienischen Regierung ganz unmißverständlich und unzweideutig zum Ausdruck bringt, insbesondere aber – und das scheint mir das Wesentlichste aller Überlegungen zu sein – auf der Internationalität unserer Autonomie besteht, dies scheint mir ein Gebot der Stunde zu sein. Sie wissen alle, daß derzeit intensive Verhandlungen zwischen Bozen und Rom bzw. zwischen Bozen-Trient und Rom zur Lösung dieses Problems stattfinden. Noch ist keine Einigung erzielt worden, auch wenn die Verhandlungen ziemlich fortgeschritten sind. Deshalb möchte ich für die SVP-Fraktion hier auch keine konkreten Lösungsvorschläge vorwegnehmen. Aber eines können wir als Partei mit absoluter Sicherheit hier festhalten und erklären. Ohne zufriedenstellende Lösung der Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis des Staates, was unsere Autonomie betrifft, gibt es sicherlich keinen Paketabschluß. Die Problematik selbst ist ja hinreichend bekannt. Sie ist viel zu vielschichtig, als daß man einfache Patentrezepte anbieten könnte. Vor allem aber muß an etwas erinnert werden, was wohl logisch, aber in der thematischen Diskussion oft nicht genügend berücksichtigt wird. Die Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis des Staates ist nicht erfunden worden, um den Südtirolern Autonomie wegzunehmen. Sie wurde durch die in den letzten Jahren besonders verstärkt zentralistische Ausrichtung des italienischen Staates ein Problem für alle Autonomien Italiens und sicherlich ganz besonders für uns. Mir ist auch sehr wichtig, daß Kollege Benedikter dies selbst in seinen Ausführungen festgehalten hat, denn damit fällt einer der Gemeinplätze, wonach Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis erfunden worden wäre, um den Südtirolern, ausdrücklich nur den Südtirolern, Autonomie wieder wegzunehmen. Es ist ganz klar, daß wir davon die ersten Leidtragenden sind. Aber man muß das Recht beim Recht lassen. Allerdings wissen wir alle, daß Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis des Staates auch keine Entdeckung des Staates Italiens ist, sondern in allen Rechtsstaaten zumindest im Ansatz vorgesehen ist. Da erlaube ich mir eine andere Meinung zu vertreten als Kollege Benedikter, wenn er sagt, daß z.B. Rußland und Jugoslawien Koordinierungs- und Ausrichtungsrichtlinien erteilen, nicht aber Deutschland. Ich glaube, in jedem Rechtsstaat ist es ganz logisch, daß von der Zentrale in bestimmten Bereichen – und wir werden dann auf eine differenzierte Behandlung dieser Bereiche eingehen –, also daß in bestimmten Bereichen Richtlinien erteilt werden. Ich kann nicht sagen, ob das nun gut oder schlecht ist: auch wir Südtiroler haben dagegen oft nicht protestiert, wenn es uns recht war. Und sicher ist es auch nicht angebracht, wenn Kollege Benedikter immer wieder das Beispiel von Rußland bringt, denn mir scheint, daß Rußland nun echt nicht das Beispiel für Demokratie, für Pluralismus und auch für Föderalismus ist. Dann müssen wir, glaube ich, die Beispiele anderswo suchen.

Deshalb sollte uns im Klaren sein, daß eine zufriedenstellende Lösung dieses Problems auch für unsere autonomen Länder Südtirol und Trentino – immer sage ich zuerst Südtirol, aber meine auch Trentino und die Region Trentino-Südtirol – weit problematischer

ist, als es oberflächlich Denkende entweder unbewußt sagen oder wie ich wohl annehme, politische Kräfte, die sich sehr eingehend mit der Materie befassen, auch oft – ich muß sagen – aus politischem Kalkül deklarieren. Natürlich ist die generelle Abschaffung der Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis für die autonomen Zuständigkeiten Südtirols, der Region Trentino–Südtirol und des Trentino durch Verfassungsgesetz die beste aller Lösungen. Deshalb heißt es wohl "Eulen nach Athen zu tragen", wenn man das nicht so sehen würde.

In dem von uns vorgelegten Begehrensantrag – besonders in der letzten Fassung, wie der Begehrensantrag im beschließenden Teil vorgelegt wurde – ist diese Lösung auch ausdrücklich mit inbegriffen. Andererseits aber wäre es wohl demagogisch, generell die Abschaffung jeder Art der Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis des Staates zu verlangen, weil es, wie ich schon sagte, nun einmal Richtlinien in bestimmten Sachbereichen gibt, die auch ein autonomes Land im eigenen Interesse beachten wird. Deshalb ist es wohl angebracht ganz klare Unterscheidungen zu treffen. In allen Bereichen, die mit dem Schutz – und das verstehet ich jetzt weitestgehend – unserer Sprachminderheiten zu tun haben, können wir keine Ausrichtung und Koordinierung durch den Staat akzeptieren. Und ich mache die beiden Beispiele der Sprache und auch des Proporz. Wenn aber – um wiederum bei Beispielen zu bleiben – der Transitverkehr, die Umweltproblematik, Landschaftsschutz und auch gewissermaßen großräumige Raumordnungsthematiken, die nicht nur innerhalb Italiens, sondern sogar auf europäischem Raum koordiniert werden sollen, werden wir weder in Südtirol noch im Trentino uns gegen vernünftige Richtlinien zu wehren haben. Und wir haben es auch in der Vergangenheit nicht getan. Deshalb sollte man die gesamte Problematik nicht allzu semplizistisch aufarbeiten und lösen, denn es ist etwas einfach zu sagen, generelle Abschaffung mit Verfassungsgesetz. Ich darf schon den Kollegen Benedikter daran erinnern, daß auch er nicht sehr koerent ist mit seinem eigenen Begehrensantrag, wenn er gerade bei dem letzten Wohnbaureformgesetz, d.h. bei diesen bescheidenen Abänderungen, die wir im Südtiroler Landtag gemacht haben, daß er genau bei diesem Thema uns mitgeteilt hat, daß es wohl richtig wäre, auf institutioneller Ebene in Rom zu intervenieren, damit das Gesetz in dieser Fassung nicht gutgehen könnte, weil es wohl Richtlinien des Staates verletze. Also: wenn das so ist, dann muß ich wohl festhalten, daß auch Kollege Benedikter, wie es richtig ist und wie ich es auch denke, gewisse Richtlinien dort akzeptiert. Ich würde sie nicht gerade beim Wohnbau und in diesem Gesetz akzeptieren, wohl aber wenn mir ein Staat Konzepte etwa im Transitverkehr vorlegt, die überregional auch von großer Wichtigkeit sind und wohl auch irgendwie von europäischer Dimension sind. Deshalb glaube ich, daß es wichtig ist zu betonen, daß der Schutz unserer Sprachminderheiten und alles, was wir aus dieser gesamten Problematik ableiten, von nationalem Interesse ist, international abgesichert ist und deshalb grundsätzlich nicht Gegenstand von Aushöhlung sein kann. Und es gibt dann viele Materien, wo wir ohne weiteres den Bezug zur Sprachminderheit, zum Schutz unserer eigenen Autonomie finden können, wo ebenso nicht ausgehöhlt werden darf. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, daß es zuwenig klar oder zu klar ist, weil es zu einfach ist, zu sagen: Abschaffung der Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis – Verfassungsgesetz und fertig.

Wenn wir deshalb im beschließenden Teil unseres Begehrensantrages die Lösung des Problems nicht vorwegnehmen und den Text der Resolution der Landesversammlung der SVP von 1988 wiederholen, so entspricht dies genau der bisher wohl recht erfolgreichen Art der Südtiroler Volkspartei, Politik zu machen. Uns von der SVP war nämlich immer bewußt – und das weiß Kollege Benedikter, der ja ganz maßgeblich mitgearbeitet hat, genau gleich wie wir –, daß wir nicht als Südtirol und auch nicht als Region das Zentrum der Welt, aber auch nicht jenes Italiens sind. Und daß wir uns immer wieder daran erinnern müssen, daß wir nicht allein entscheiden können, wie wir das eine und das andere am

besten regeln, sondern daß wir einen manchmal sehr, sehr zähen Verhandlungspartner haben. Aber wir haben auch in der Vergangenheit immer mit Instanz und Hartnäckigkeit – und Alfons Benedikter hat es immer wieder gezeigt und bewiesen, oft auch mit erfolgreicher Kleinarbeit – im Verhandlungswege das Optimale zu erreichen versucht, ohne jemals den Blick für das Machbare und für das Unmögliche zu verlieren. Denn wir wissen alle, es ist zwar ein Slogan, aber es stimmt: "Nicht die Forderung allein zählt, sondern das Ergebnis".

Die Politik des "Tür-zu-Schlagens" hat uns bisher sicher öfters geschadet als genutzt. Deshalb steht die Südtiroler Volkspartei ausdrücklich zu diesem Text des Begehrensantrages, der – wie ich hoffe – eine breite Mehrheit in diesem Haus finden wird. Auch in Rom nämlich, im Parlament bzw. in der Regierung gilt es, eine Mehrheit für eine akzeptable Lösung zu suchen und es wird auch dort nicht nur darum gehen, Forderungen zu stellen. Wir sind sicher, auch aufgrund der fortgeschrittenen Verhandlungen, daß wir eine Lösung finden können.

Und das ist eigentlich das einzige, was mir im Begehrensantrag des Kollegen Benedikter nicht so gut gefällt. Denn ich muß sagen, der erste Teil des Begehrensantrages, dort, wo von der Aushöhlung gesprochen wird, wo alle Urteile aufgelistet werden, ist von hohem Interesse, auch von hohem rechtlichen Interesse. Nur fehlt mir im beschließenden Teil eine Differenzierung. Es fehlt mir auch die konkrete Angabe des Lösungsvorschlags, was nicht heißt, nur zu sagen, wir schaffen mit Verfassungsgesetz ab. Kollege Alfons Benedikter ist nicht nur ein Jurist, wie er sich selber bezeichnet, er ist ein sehr intelligenter und ein sehr gewiefter Jurist. Er weiß ganz genau, daß das, was er selber fordert, viel zu einfach ist. Er weiß ganz genau, daß in dieser Form wir das Problem nicht allein lösen können. Deshalb gehe ich davon aus, daß er diesen Antrag aus politischem Kalkül stellt, wie es sein mehr als gutes Recht ist. Wir bleiben bei unserer Meinung, die heißt: wir versuchen, eine zufriedenstellende Lösung zu finden, die so wie wir das heute hier sagen können, keine Lösung ausschließt, aber sich nicht unbedingt irgendwo fixiert, wo wir heute schon wissen, daß man sehr viel differenzierter argumentieren muß. Aber als überzeugte Autonomisten wollen wir viel mehr diese Diskussion zum Anlaß nehmen, nicht nur für unsere eigene Autonomie zu argumentieren, sondern uns auch für die Abschaffung bzw. weitgehende Einschränkung der Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis gegenüber der Region und auch gegenüber dem Trentino stark zu machen. Und dies, obwohl wir in den letzten Monaten aus verschiedenen politischen Kreisen aus dem Trentino nicht gerade einen Verbündeten unserer Südtiroler-Sache gefunden haben, als es etwa um die Errichtung der autonomen Sektion des Oberlandesgerichtes ging oder um die Neueinteilung der Senatswahlkreise. Ich kann auch sagen, daß auch unsere Einstellung zur Zukunft der Region sich ganz bestimmt nicht von heute auf morgen grundlegend geändert hat.

Bei einer seriösen und sondierten Aufarbeitung des Problems der Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis des Staates gegenüber Südtirol, unserer Region und auch dem Trentino, kommt man nicht umhin, das bekannte Urteil Nr. 242/1989 des Verfassungsgerichtshofes zumindest zur Kenntnis zu nehmen. Dieses Urteil hat wohl einerseits die Rekurse der verschiedenen Regionen um Abschaffung des berüchtigten Gesetzes Nr. 400, wie ich bereits zitierte, abgewiesen, hinsichtlich der Autonomie Südtirol und entsprechenden internationalen Verankerung aber auch einige sehr interessante Aussagen getätigt, die auch Kollege Benedikter zitiert hat, selbst wenn er zu anderen Schlüssen wie ich komme. Mit anderen Worten: Ich weiß ganz genau, wie negativ das Urteil...

Ich bitte um Entschuldigung, nur noch eine Seite...

(Signor Presidente, colleghi e colleghi. Innanzitutto desidero anticipare che il mio intervento in ordine a questa tematica non sarà limitato a 10 minuti, ma richiederà tutto il tempo a

mia disposizione. Questo perchè l'argomento è di estremo interesse politico e al contempo anche giuridico.

Se consideriamo che il PATT e la SVP hanno presentato questo Voto 15 mesi fa e che l'Union für Südtirol in un momento successivo ne ha presentato un altro avente per oggetto lo stesso tema, non può non stupire il fatto che per trattare questo punto estremamente attuale e certamente rilevante, abbiamo impiegato così tanto tempo — e noi tutti sappiamo che questo ritardo in parte è imputabile a noi stessi, in quanto alcuni punti andavano chiariti internamente — e questo argomento purtroppo è rimasto estremamente attuale anche dopo 15 mesi.

Il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nella forma in cui è stato esercitato negli ultimi anni — il collega Benedikter ha citato 38 sentenze della Corte Costituzionale — rappresenta una chiara ingerenza nelle nostre competenze autonome, che si pone in netto contrasto con qualsiasi tipo di autonomia. Pertanto la posizione dell'SVP è coerente in quanto essa non fa che ribadire la linea politica adottata in ordine a questa questione non solo antecedentemente all'entrata in vigore della famigerata legge 400 del 23 agosto 1988, che fissa la disciplina dell'attività di governo e di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche e soprattutto da quando sono state pronunciate le prime sentenze della Corte Costituzionale, vale a dire dalla metà degli anni '70, sentenze che avevano inequivocabilmente svuotato la competenza primaria e secondaria della Regione e delle Province autonome.

Questa posizione è stata riassunta dal Congresso dell'SVP nel 1988 nei seguenti termini — e qui cito uno stralcio dalla risoluzione adottata in quell'occasione: "Si devono trovare i mezzi per sopprimere o contenere al massimo la facoltà di indirizzo coordinamento, l'intervento sostitutivo e l'annullamento straordinario, dovendo comunque sempre avere priorità la tutela delle minoranze linguistiche locali tedesche e ladine, che sono di interesse nazionale". E ancora: "L'emanazione di provvedimenti atti a questo scopo, rappresenta per questo congresso la conditio sine qua non per la chiusura del pacchetto." L'SVP continua a ribadire queste enunciazioni che restano alla base dei colloqui attualmente in corso con il governo di Roma. Indubbiamente il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti di tutte le Regioni, sia quelle a Statuto speciale che ordinario, ma soprattutto nei confronti della Provincia di Bolzano, rappresenta un problema collettivo, che impega e raccoglie alleati nella lotta comune di tutti gli autonomisti contro il Governo centrale. Pertanto è del tutto logico che la famigerata legge 400 sia stata impugnata da varie regioni e non solo dalle Province di Bolzano e Trento o dalla Regione Trentino-Alto Adige. Comunque equiparare l'autonomia dell'Alto-Adige, che è riconosciuta a livello internazionale dall'accordo di Parigi, alle altre realtà autonome dell'Italia non sarebbe storicamente corretto, né sostenibile giuridicamente e in un certo senso anche pericoloso, se lo si inquadra in un'ottica politica. Soprattutto in relazione alla soppressione e al contenimento quanto più ampio del potere di indirizzo e coordinamento dello Stato.

Nel corso del mio intervento mi soffermerò sulle ragioni per cui anche per l'istituzione "Regione Trentino Alto-Adige" e per la provincia autonoma di Trento è possibile fare una differenziazione, in virtù della quale anche queste autonomie non sono equiparabili alle altre autonomie italiane, nemmeno a quelle a Statuto speciale e quindi, dal punto di vista giuridico vanno nettamente distinte. Pertanto mi pare estremamente importante che il Consiglio Regionale assuma una posizione comune rispetto a questa problematica, per esporre al Governo di Roma il suo punto di vista giuridico in modo chiaro ed inequivocabile. E questo mi pare l'aspetto fondamentale di tutte queste considerazioni, per ribadire l'internazionalità della nostra autonomia, che a mio avviso costituisce l'imperativo dell'ora. Sapete che attualmente sono in corso intense trattative tra Bolzano e Roma e tra Trento e Bolzano congiuntamente e Roma per risolvere questo problema. Non è stato ancora raggiunto un accordo, anche se le trattative sono ad uno stadio avanzato. Pertanto, a nome

dell'SVP non intendo anticipare alcuna proposta di soluzione concreta. Tuttavia noi come partito possiamo puntualizzare e illustrare con estrema lucidità un aspetto ben preciso. Senza una soluzione soddisfacente del potere di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti della nostra autonomia non vi sarà la chiusura del pacchetto. E questa è una questione troppo complessa per poter offrire semplici soluzioni brevettate. Bisogna tenere conto di un aspetto che è certamente logico, ma non viene considerato nella discussione di questo problema. Il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato non è stato inventato per sottrarre l'autonomia ai sudtirolesi. Esso è diventato un problema per tutte le realtà autonome dello Stato italiano, e per noi certamente in modo particolare, soprattutto perché negli ultimi anni l'indirizzo centralistico dello Stato italiano si è notevolmente accentuato. Personalmente ritengo particolarmente rilevante il fatto che anche il collega Benedikter abbia sottolineato questo punto nel suo intervento, perché in questo modo viene a cadere uno dei tanti luoghi comuni, in virtù del quale questa facoltà di indirizzo e coordinamento sarebbe stata inventata per sottrarre l'autonomia ai sudtirolesi, solo ai sudtirolesi. E' chiaro che noi siamo i primi a subirne le conseguenze. Ma quel che è giusto è giusto. In ogni caso tutti sappiamo che questa facoltà non è un'invenzione dello Stato italiano, ma è prevista in tutti gli stati di diritto, quantomeno in un'impostazione generale. E qui mi permetto di sostenere una tesi diversa rispetto a quella del collega Benedikter, quando afferma che ad es. la Russia e la Jugoslavia prevedono una facoltà di questo tipo, mentre la Germania no. Penso che sia ovvio che in ogni stato di diritto il governo centrale emani delle direttive in determinati settori — e più avanti specificherò quali. Non so se questo sia giusto o meno: anche noi sudtirolesi spesso non abbiamo protestato quando ci stava bene che fosse così. E l'esempio della Russia, costantemente citato dal collega Benedikter, non è certo pertinente, in quanto la Russia non può essere certo presa come esempio di democrazia, pluralismo e federalismo. Ritengo che gli esempi vadano ricercati altrove.

Pertanto dovrebbe essere chiaro che una soluzione soddisfacente di questo problema anche per le province autonome di Bolzano e Trento — dico sempre prima Bolzano, ma intendo anche il Trentino e la Regione Trentino Alto-Adige — è molto più problematica di quanto non affermino coloro che peccano di superficialità perché senza cognizione di causa, o di quanto non affermino alcuni partiti — devo proprio dirlo — per calcolo politico, i quali affrontano questo problema in maniera molto approfondita. E' naturale che la soppressione totale del potere di indirizzo e coordinamento per le competenze autonome della Provincia di Bolzano, della regione Trentino-Alto Adige e della Provincia di Trento attraverso una legge costituzionale rappresenta la soluzione migliore. Proprio per questo si dice: "portare nottole ad Atene" se non la si considerasse come tale.

Nel Voto che abbiamo presentato — soprattutto nell'ultima stesura, relativa alla parte deliberativa — questa soluzione è espressamente contemplata. D'altra parte sarebbe demagogico pretendere una totale soppressione di questa facoltà riconosciuta allo Stato, perché, come già ebbi a dichiarare, esistono alcune direttive in alcune materie che anche una provincia autonoma deve seguire nel proprio interesse. E quindi è opportuno operare alcune distinzioni. In tutti i settori che hanno a che fare con la tutela — intesa in senso generale — delle minoranze linguistiche non possiamo ammettere alcun tipo di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato. E qui cito i due esempi della lingua e della proporzionale. Ma quando si parla — sempre per rimanere nell'ambito delle esemplificazioni — di traffico di transito, di problemi connessi all'ambiente, di tutela dell'ambiente ed anche in un certo senso di ampio assetto territoriale, tutti settori che devono essere coordinati non solo all'interno dello stato italiano, ma persino in una dimensione europea, noi, nè in Alto-Adige, nè in Trentino, avremo di che opporci a direttive che siano ragionevoli. E in passato questo non si è mai verificato. Quindi tutta la problematica non deve essere elaborata e risolta in modo troppo semplicistico perché è molto semplice dire soltanto: soppressione totale con legge costituzionale. Vorrei ricordare al collega Benedikter che anche lui non tiene una condotta

molto coerente con il suo Voto, giacché proprio in occasione dell'ultima legge di riforma sull'edilizia, vale a dire quando il Consiglio Provinciale di Bolzano introducesse alcune modifiche peraltro molto modeste, ebbe modo di dirci che sarebbe stato giusto intervenire a Roma anche a livello istituzionale, per far sì che la legge, in questa formulazione, non venisse approvata, poiché in contrasto con l'indirizzo dello Stato. Dunque: se le cose stanno così, devo concludere che anche il cons. Benedikter, come è giusto che sia e come anch'io ritengo, accetta una parte delle direttive dello Stato in questa materia. Personalmente non le accetterei proprio in materia di edilizia e in questa legge, ma piuttosto quando uno Stato mi sottopone dei programmi concreti ad es. in materia di traffico di transito, che sono di estrema importanza anche a livello sovraregionale nonché, in una certa misura, di rilevanza europea. Pertanto ritengo che sia importante sottolineare il fatto che la tutela delle minoranze linguistiche e tutto ciò che ne consegue sia di interesse nazionale, tutelato a livello internazionale, e quindi in linea di principio non può essere oggetto di svuotamento. Esistono poi molte materie nelle quali è possibile ravvisare chiaramente il riferimento alle minoranze linguistiche e alla tutela della nostra autonomia, in cui non è altrettanto lecito operare uno svuotamento. Ma penso che in linea di principio sia troppo chiaro o troppo poco chiaro limitarsi a dire: soppressione del potere di indirizzo e coordinamento con legge costituzionale.

Quindi se noi nella parte deliberante del nostro Voto non anticipiamo la soluzione del problema, ripetendo il testo della risoluzione adottata dal Congresso della SVP del 1988, non facciamo che ribadire la linea politica seguita fino ad oggi dalla SVP con grande successo. Noi dell'SVP siamo ben consci — e il collega Benedikter lo sa bene, in quanto vi ha contribuito in maniera determinante esattamente come noi — di non essere il centro del mondo e nemmeno dell'Italia, né come Alto-Adige né come Regione. Pertanto dobbiamo sempre ricordare di non poter decidere da soli come disciplinare al meglio questo o altri aspetti, e che a volte ci troviamo a discutere con un interlocutore molto, molto tenace. Anche in passato abbiamo cercato di ottenere l'optimum con insistenza e pertinacia — e Alfonso Benedikter lo ha sempre dimostrato, a volte con un'opera minuziosa ma di grande efficacia —, senza mai perdere di vista cosa fosse possibile o impossibile fare. Perchè tutti sappiamo — è uno slogan, ma non fa una grinza — che "non contano solo le pretese, ma il risultato". Finora la politica all'insegna del "chiudere la porta" ci ha più nociuto che giovato. Pertanto la SVP ribadisce le sue posizioni rispetto al testo di questo Voto, che spero verrà approvato da una larga maggioranza. Anche a Roma, in seno al Parlamento e al Governo si cerca una maggioranza per una soluzione accettabile e anche lì non si tratterà di avanzare soltanto pretese. Confidiamo, anche in considerazione dell'avanzato stadio cui sono pervenute le trattative, di poter raggiungere una soluzione. E questo è l'unico aspetto che non condivido nel Voto del collega Benedikter. Perchè la prima parte, in cui vengono elencate tutte le sentenze e dove si parla di svuotamento dell'autonomia, devo dire che è molto interessante, anche dal punto di vista giuridico. Ma nella parte deliberante ritengo venga a mancare appunto una differenziazione. Ed anche il riferimento concreto alla proposta di soluzione, che non significa dire semplicemente: "soppressione con legge costituzionale." Il collega Benedikter non è semplicemente un giurista, come egli stesso si definisce, ma anche un giurista molto intelligente e scafato, e sa bene che le sue pretese sono troppo semplici, come del resto sa anche che la questione non può essere risolta nei termini da lui proposti. Pertanto suppongo che il suo Voto tragga origine da un calcolo politico, cosa che comunque gli spetta più che di diritto. Noi restiamo della nostra opinione, vale a dire: cerchiamo di trovare una soluzione soddisfacente, che, come affermiamo oggi, non esclude alcuna possibilità, ma al contempo non ne propone una definitiva, dato che siamo ben consci di dover fare delle distinzioni. Ma in qualità di autonomisti convinti quali noi siamo, vogliamo cogliere lo spunto da questa discussione più che altro per farci forti in favore della soppressione o del contenimento quanto più ampio del potere di indirizzo e coordinamento nei confronti della Regione e del Trentino, non solo per argomentare in favore della nostra autonomia. E questo benché negli

ultimi mesi di quest'anno vari gruppi politici del Trentino non ci abbiano sostenuto come avrebbero dovuto in questa questione sudtirolese, quando si è trattato della istituzione della Corte d'appello o della nuova assegnazione dei collegi senatoriali. E posso anche dire che la nostra posizione sul futuro della regione certo non cambia sostanzialmente dall'oggi al domani.

Ai fini di un'analisi attenta e corretta del problema concernente il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti della Provincia di Bolzano, della nostra Regione e anche della Provincia di Trento, non si può non prendere atto della nota sentenza n. 242/1989 pronunciata dalla Corte Costituzionale. Detta sentenza ha respinto da un lato tutti i ricorsi delle varie regioni per l'abrogazione della famigerata legge n. 400, che ho già avuto modo di citare, dall'altro però contiene alcune precisazioni molto interessanti in merito all'autonomia dell'Alto Adige e al suo riconoscimento internazionale, cui ha fatto riferimento anche il collega Benedikter, pur pervenendo a conclusioni diverse dalle mie. In altre parole: so quanto sia negativa questa sentenza...

Chiedo scusa, mi manca solo una pagina...)

(Unterbrechung – interruzione)

PRESIDENTE: Lei ha ancora due minuti di tempo.

(Unterbrechung – interruzione)

BRUGGER: Jawohl. Dann muß ich diese Passage lassen, weil sonst bin ich nicht imstande, fertig zu machen.

Das Urteil hat bekanntlich ausdrücklich den besonderen Charakter der Provinz Südtirol, der durch den besonderen Schutz der örtlichen Sprachminderheiten gekennzeichnet ist, hervorgehoben. Dieser wiederum wird im genannten Urteil mit den internationalen Verpflichtungen gemäß Pariser Vertrag ganz ausdrücklich in Verbindung gebracht, selbst wenn das Urteil zu anderen Schlüssen kommt. Der autonome Status der Region Trentino-Südtirol und insbesondere natürlich der Provinz Bozen, gehen nämlich laut zitiertem Urteil auf den Pariser Vertrag zurück. Deshalb – das lesen wir aus dem Urteil – sei eine differenzierte Behandlung der Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis des Staates sowie eine beschränkte Anwendbarkeit gegenüber unseren Autonomien gerechtfertigt. Dieser Standpunkt des Verfassungsgerichtshofes ist von hohem politischen aber auch rechtlichem Interesse und ein Ausgangspunkt zur Erreichung einer zufriedenstellenden Lösung. Aus dem erwähnten Passus des Urteils ergibt sich nämlich, daß das gesetzliche Instrument, mit dem die Abschaffung oder weitestgehende Beschränkung der Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis gegenüber unseren Autonomien festgesetzt wird, aus der Sache selbst – und das beweist das Urteil – völkerrechtlich verankert ist. Mit anderen Worten: eine Verletzung unserer autonomen Zuständigkeiten – und das ist eine ganz wichtige Passage – durch unrechtmäßige Ausübung der Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis des Staates wäre vor dem internationalen Gerichtshof einklagbar. Diese Passage fehlt mir in den Ausführungen des Kollegen Benedikter, jedenfalls, insosfern sie in den Aspekt des Minderheitenschutzes im weitesten Sinne fällt. Diese Überlegungen dürften zumindest gleich wichtig sein, wie die Tatsache, ob die Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis generell abgeschafft wird oder wie wir meinen, zumindest differenziert im Verhandlungswege geregelt werden muß bzw. ob dies mit Verfassungsgesetz, mit Durchführungsbestimmung oder auch mit einfaches Gesetz erfolgen wird. Denn schließlich – und auch das hat Kollege Benedikter bereits zugegeben – bietet auch das Verfassungsgesetz nicht unbedingt die absolute Garantie, weil auch ein Verfassungsgesetz bekanntlich abgeschafft

werden kann.

Der Umstand – und ich komme zum Schluß –, daß der Verfassungsgerichtshof in seinen Überlegungen hinsichtlich Differenzierung der Autonomien Italiens auch auf die Region Trentino–Südtirol Bezug nimmt, sollte also gerade für die Kollegen des Trentino Anlaß sein, diese einmalige Gelegenheit der Internationalisierung auch ihrer Autonomie voll zu nutzen. Die Verabschiedung dieses Begehrensantrages durch den Regionalrat könnte also weitreichende und echt autonomiefreundliche Folgen haben.

Ich ersuche deshalb um breitesmögliche Unterstützung unseres Antrages.

(D'accordo. Allora devo tralasciare questo passo, perché altrimenti non posso concludere il mio intervento.

La sentenza ha espressamente dato rilievo alla particolarità della Provincia di Bolzano, caratterizzata dalla specifica tutela delle minoranze linguistiche locali. Nella sentenza citata questo aspetto viene a sua volta posto espressamente in relazione con gli obblighi internazionali secondo l'Accordo di Parigi, anche se la sentenza poi perviene ad altre conclusioni. Lo status di autonomia della Regione Trentino–Alto Adige e naturalmente, in particolare della Provincia di Bolzano, si riconduce, sempre secondo la citata sentenza, all'Accordo di Parigi. Per questo – lo leggiamo nella sentenza – nei confronti delle nostre autonomie sarebbe giustificato un trattamento differenziato della facoltà di indirizzo e coordinamento dello Stato nonché una sua applicazione limitata. Questo parere della Corte Costituzionale è estremamente interessante sia dal punto di vista giuridico che politico; inoltre rappresenta un punto di partenza per raggiungere una soluzione soddisfacente. Dal citato passo della sentenza risulta che lo strumento legale con cui si realizza la soppressione o il più ampio contenimento possibile del potere di indirizzo e coordinamento nei confronti delle nostre autonomie, – e la sentenza lo dimostra – è ancorato nel diritto internazionale. In altre parole: una violazione delle nostre competenze autonome – e questo è un passo molto importante – attraverso l'esercizio illegittimo del potere di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato è perseguitabile legalmente adendo alla Corte internazionale di Giustizia. E questo passo non figura nell'esposizione del collega Benedikter, quantomeno nella misura in cui rientra nella tutela delle minoranze linguistiche in senso lato.

Queste considerazioni dovrebbero essere tanto importanti quanto lo è la questione per cui il potere di indirizzo e coordinamento debba venire soppresso in generale o come noi pensiamo, debba venire quantomeno disciplinato in modo differenziato seguendo la via delle trattative. E questo può avvenire sia con legge costituzionale che con norma di attuazione oppure anche con legge ordinaria. Perchè in ultima analisi – anche il collega Benedikter lo ha ammesso – anche la legge costituzionale non offre una garanzia assoluta, visto che anche una legge costituzionale può essere abrogata.

Il fatto – e così concludo il mio intervento – che la Corte Costituzionale nelle sue considerazioni riguardanti la differenziazione delle autonomie in Italia si riferisca anche alla Regione Trentino–Alto Adige, dovrebbe rappresentare per i colleghi del Trentino lo spunto per sfruttare completamente quest'opportunità che viene loro offerta al fine di un'internazionalizzazione della loro autonomia. L'approvazione di questo Voto da parte del Consiglio regionale potrebbe quindi produrre dei risvolti notevoli in favore dell'autonomia.

Pertanto chiedo il più ampio consenso a favore del nostro Voto.)

PRESIDENTE: La parola alla cons. Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Es stellt sich hier grundsätzlich die Frage nach der politischen Kohärenz. Wenn ich aus den Äußerungen des Kollegen Brugger einiges

zitiere, dann stellt sich für mich eben gerade diese Frage. Was wollen wir? Worum geht es uns? Wie weit sind wir eigentlich gekommen? Wer sind heute die Verteidiger der sogenannten Autonomie? Aber ich möchte einige seiner Äußerungen doch kritischer beleuchten. Er sagt, es geht bei der Lösung dieses Problem um eine zufriedenstellende Lösung. Also, was ist hier zufriedenstellend, Kollege Brugger? Das hast Du uns nicht genau gesagt. Du sagst zwar, daß Du läßt offen, ob ein Verfassungsgesetz, eine Durchführungsbestimmung oder ein einfaches Staatsgesetz erlassen werden soll. (Die internationale Absicherung werden wir später noch in diesem Zusammenhang beleuchten, denn das hängt natürlich damit zusammen). Aber wie wollt ihr diese Sache z.B. mit Durchführungsbestimmung oder einfachem Staatsgesetz regeln, wenn bereits die Koordinierungsbefugnis besteht, die diese Durchführungsbestimmung eben wieder abändern kann? Dazu vielleicht ein etwas simples Beispiel. Wenn man irgendwo eine besonders schöne Blume hat, die ringsherum von Unkraut umgeben ist, die diese Blume überwuchert und man sagt sich, wir lösen das Problem, indem wir ein Stück des Unkrautes abschneiden, dann wird diese Blume nie Ruhe haben, dann wird diese Blume immer bedroht sein, solange man das Unkraut nicht mit der Wurzel ausreißt. Das ist eben die sogenannte Beschränkung der Koordinierungsbefugnis. Damit kommt man ihr aber nicht bei, weil immer noch diese Möglichkeit besteht, das Instrumentarium ist ja vorhanden. Wie will man nun aber international dem beikommen, wir ihr es meint? Ihr sagt: Ja, wir müssen einmal abschließen, damit wir dann vor den IGH gehen können. Wenn ihr euch aber mit einer Einschränkung der Koordinierungsbefugnis zufrieden gebt, dann wird der IGH sehr wahrscheinlich sagen: Warum habt ihr diese Frage nicht vor Abschluß des Paketes aufgeworfen, denn das ist ein stillschweigendes Einverständnis mit einer bisher konsolidierten Praxis. Wie wollt ihr das dann international wirklich noch fundiert verteidigen? Und diesen Vorwurf wird man euch zuerst machen. Deswegen sage ich, daß dieses Dokument, das ihr heute vorgelegt habt, diese Abänderung des beschließenden Teiles eine Beleidigung des gesunden Hausverstandes und eine Beleidigung des politischen Denkens ist, werte Kollegen! Aus diesem Grunde kann ich nur fragen: "Habt ihr das nicht durchdacht oder handelt ihr wirklich absichtlich so, gegen die Interessen der sogenannten Autonomie? Wir reden ja jetzt nicht von der politischen Eigenständigkeit. Wir reden ja nicht von den Maßnahmen, wie sie ringsum in Europa praktiziert werden. Wir reden ja nicht von den Eigenständigkeitsbestrebungen Sloweniens und auch nicht von Estland und meinen üblichen anderen Lieblingsthemen. Wir reden ja nicht von dieser Entwicklung, sondern wir reden hier davon, daß wir Südtiroler uns nicht der gesamten derzeitige Praxis in Europa und politischen Entwicklung anpassen. Wenn ihr hier sagt: "entweder die Ausschaltung": das ist ja in Ordnung, dafür kommt eine radikale Ausschaltung, eine echte Lösung in Betracht, aber wenn ihr sagt "die weitestgehende Beschränkung" handelt es sich um eine halbe Nichtlösung. Ja, dann heißt das ja eine Anpassung. Wie wollt ihr diese Autonomie überhaupt verteidigen? Und ihr sagt, es geht ja nicht nur um Südtirol. Man hat diese Koordinierungsbefugnis nicht erfunden, um damit Südtirol zu treffen. Aber wenn es euch wirklich um die Solidarität auch mit den anderen Regionen in Italien geht, dann müßt ihr, Volkspartei, die Vorreiterrolle spielen, auch in der Verteidigung dieser Angelegenheit, denn sonst ist nicht einmal dieses Argument glaubwürdig. Das andere ist sowieso nicht mehr glaubwürdig, denn es geht um die politische Kohärenz, wie gesagt. Habt ihr aus der Vergangenheit, aus der Entwicklung, nicht gelernt? Lest euch bitte die Entstehung des Pariser Vertrages genau durch. Lest euch die Dokumente dazu durch, die inzwischen veröffentlicht worden sind, dann werdet ihr erkennen, mit welchen Tricks man zur heutigen Situation gekommen ist, z.B. auch zur Zusammenlegung dieser Region, welche durch eine Formulierung, die eben so dehnbar war, wie die Formulierung des sogenannten Rahmens, in dem die Autonomie abgesteckt wird, erfolgen hat. Genau dieselbe Entwicklung zeichnet sich hier ab, weil

man hier nicht konkret einen Standpunkt vertritt und bei einem Standpunkt bleibt, sondern weil man sich wiederum auf Verhandlungen einläßt und weil man sich wiederum stillschweigend anpaßt. Kollege Brugger sagt: Ja, das hängt ja nicht nur von unserem Willen ab. Ich meine, wir wissen, was er meint. Er meint, wir werden im Parlament nicht die genügende Mehrheit bekommen, um ein Verfassungsgesetz durchzubringen. Kollege Brugger, ist es nicht besser, wenn man einen Standpunkt bis zum letzten konsequent mit allen legalen Mitteln vertritt und verteidigt, oder ist es besser, wenn man sich vorher bereits stillschweigend anpaßt, anpaßt und anpaßt?

(Signor Presidente! Colleghi e colleghes! Qui si pone fondamentalmente il problema della coerenza politica. Se cito alcune frasi del collega Brugger, allora mi nasce spontanea questa domanda. Cosa vogliamo? Di che cosa si tratta? Fino a che punto siamo veramente arrivati? Chi sono oggi i difensori della cosiddetta autonomia? Desidero analizzare in modo critico alcune sue affermazioni. Egli dice, si tratta di una soluzione soddisfacente del problema. Ma, collega Brugger, cosa intende per soddisfacente? Tu non l'hai detto espressamente ed ammetti sia una legge costituzionale che una norma di attuazione o una legge ordinaria. (Illustreremo più tardi l'ancoraggio internazionale in questo contesto, che naturalmente è implicito a tale problematica). Ma come volete disciplinare questo problema, ad es. con norme di attuazione o legge ordinaria, se poi esiste il potere di coordinamento che può a sua volta modificare la norma di attuazione? Forse è meglio portare un semplice esempio. Se si ha un fiore particolarmente bello, circondato da erbacce che soffocano il fiore e si pensa di risolvere il problema tagliando alcune erbacce, questo fiore sarà sempre in pericolo, finché non verranno estirpate le erbacce alla radice. E questa è proprio la cosiddetta limitazione del potere di coordinamento. Ma tale limitazione però non risolve il problema, in quanto esistono pur sempre gli strumenti adatti alla realizzazione di tale possibilità. Come si vuole definire questa questione a livello internazionale, come pensate di farlo? Voi dite: Sì, dobbiamo concludere il Pacchetto, per poter poi ricorrere alla Corte internazionale di giustizia. Ma se voi vi dichiarate soddisfatti di un contenimento, di una limitazione del potere di coordinamento, allora la Corte internazionale di giustizia molto probabilmente vi porrà la domanda: Perchè non avete sollevato questo problema prima della conclusione del Pacchetto? Poichè si tratta di una tacita intesa con la prassi fino ad ora consolidata. Come volete difendere a livello internazionale ed in modo fondato le vostre argomentazioni? E questo rimprovero vi verrà indubbiamente fatto. Per questo vi dico, cari colleghi, che il documento che avete presentato oggi, questo emendamento della parte deliberante, non è altro che un'offesa al buon senso ed al pensiero politico. Per questo motivo posso solamente porvi la domanda: Non avete riflettuto o si tratta veramente di contrastare consapevolmente gli interessi dell'Autonomia?. Non parlo ora di autonomia politica, bensì di misure che vengono attuate in tutt'Europa. Non parlo delle tendenze autonomistiche della Slovenia e neppure di quelle dell'Estonia e di tutti i miei argomenti preferiti. Non parlo di questa tendenza, ma del fatto che noi sudtirolesti non ci adeguiamo all'attuale realtà europea ed al suo sviluppo politico. Se voi menzionate la frase "o di elusione": deduciamo che si tratta di una soppressione radicale, di una vera soluzione, ma se parlate di una semi non-soluzione o "di una limitazione il più ampia possibile", allora significa che accettate il compromesso. A che titolo volete allora proteggere l'autonomia? Voi dite non si tratta solo dell'Alto-Adige. Non hanno inventato questo potere di coordinamento per colpire solo l'Alto-Adige! Ma se per voi si tratta veramente di solidarietà con le altre regioni italiane, allora voi della Volkspartei dovreste essere i precursori nella difesa di questa causa, perchè altrimenti neppure quest'argomento risulterebbe credibile, dato che si tratta, come ho già spiegato, di coerenza politica. Non avete tratto nessun insegnamento dal passato, dal progresso? Leggetevi per favore attentamente come è nato l'Accordo di Parigi. Leggetevi i documenti che nel frattempo sono stati pubblicati e capirete con quali inganni si sia giunti all'attuale situazione. Ad es.

si è giunti alla fusione in questa regione con una formulazione così elastica come quella del cosiddetto ambito in cui è ancorata l'autonomia.

Qui si delinea esattamente lo stesso sviluppo, non perchè si ha costantemente la stessa opinione, bensì perché si accettano delle trattative ed inoltre perchè ci si adegua silenziosamente ad esse. Il collega Brugger dice: Non dipende solamente dalla nostra volontà. Io credo che noi sappiamo ciò che egli intende e cioè che in Parlamento non otterremo la maggioranza necessaria per far approvare una legge costituzionale. Collega Brugger non è forse meglio se si difende un'opinione conseguentemente fino alla fine, con tutti i mezzi legali a disposizione, o è meglio se ci si adegua in silenzio e lo ribadisco, ci si adegua in silenzio?

(Unterbrechung – interruzione)

KLOTZ: ...Wer soll denn umfallen? Wir fallen bestimmt nicht um und wenn ihr umfällt, dann stehen wenigstens noch drei und ich nehme an, es werden auch noch andere stehenbleiben. Umgefallen ist man in Südtirol oft genug. Wir sollten daraus gelernt haben.

(Perchè dovremmo scomparire? Noi non scompariremo sicuramente, nel caso sarete voi a scomparire, così poi ne rimarranno ancora tre ed io suppongo che anche altri non scompariranno. Molti sono caduti in disgrazia in Alto-Adige. Ne dovremmo aver tratto un insegnamento.)

(Unterbrechung – interruzione)

KLOTZ: Ihr wollt keine Lösung ausschließen, aber nicht von vornherein fixiert sein. Was will man dann und wem will man dann diese Lösung überlassen, wenn ihr nicht genau sagt, so wollen wir es gelöst haben. Wenn ihr nicht genau wißt, was ihr wollt. Ihr müßtet zumindest, bevor ihr so etwas sagt, auf X Gutachten verweisen. Ihr müßtet zumindest vorher Gremien damit befaßt haben; nicht die Landesversammlung der Südtiroler Volkspartei, obwohl der Dr. Riz, eine maßgebliche Persönlichkeit, seinen Standpunkt erklärt hat. Dr. Benedikter – auch ehemaliger, langjähriger Exponent der Südtiroler Volkspartei – sagt es heute und sagt immer dasselbe dazu, aber auf ihn habt ihr in diesem Punkt anscheinend eben bisher nicht gehört. Aber worauf beruft ihr euch denn eigentlich? Dem Riz habt ihr nicht Rechnung getragen, wie wir gehört haben, denn der Riz sagt in diesem Artikel, aus dem Dr. Benedikter vorgelesen hat, ja ganz etwas anderes. Dem tragt ihr ja nicht Rechnung. Worauf beruft ihr euch dann eigentlich? Habt ihr niemanden mehr? Nehmt ihr eure eigenen Propheten nicht ernst? Hält ihr es überhaupt nicht für notwendig, euch damit gründlich auseinanderzusetzen, auch mit der späteren sogenannten konsolidierten Praxis, wie wir sie pünktlich vorgesetzt erhalten werden, sobald der Paketabschluß getätigert ist. Das können wir wirklich prophezeien, denn mit ein wenig Hausverständ, mit ein wenig Interesse an diesen Dingen, muß man das ja erkennen. Wer sich damit nicht genügend auseinandersetzt, der muß sich wirklich den Vorwurf der politischen Naivität gefallen lassen. Es sei denn, er will so etwas absichtlich. ...Ja, weil ihr mir das immer vorwerft. Es sei denn, ihr wollt in diesem Fall tatsächlich die Autonomie in allen Bereichen euch nehmen lassen. Wir wollen es nicht. Aber wenn ihr es wollt, dann sind wir ja gleich mit drinnen. Das ist es ja. Wenn nur ihr es zu verantworten und auszubaden hättest, dann könnten wir ja auch sagen: läßt sie halt in ihr Unglück rennen, sie werden dann schon früh genug draufkommen. Aber es ist ja das ganze Land betroffen. Es sind ja vor allen Dingen die einfachen Leute betroffen, die sich nicht wehren können und nicht Abgeordnete sind, die eventuell irgendwo noch einen Schleichweg offen haben könnten oder auf irgendein Privilegium ausweichen

könnten. Es geht um die einfachen Leute, die wir hier schützen müssen. ...Das hat mit der Materie sehr viel zu tun, Kollege Brugger, denn heute betrifft es Wohnbau, Industrieförderung, Auslandswerbung. Aber wer sagt denn, daß es morgen nicht auch andere Bereiche trifft, wenn diese Koordinierungsbefugnis in diesem Bereich stehenbleibt, dann kann alles andere weggenommen werden. Der Herr Andreotti hat gesagt: Wir müssen die parlamentarischen Vertreter usw. einschalten! Wenn man da nicht grundsätzlich von vornherein diese Koordinierungsbefugnis verhindert und zwar wirklich echt verhindert, dann wird man in eine Kettenreaktion hineinschlittern, aus der man nicht herauskommen kann, auch mit internationalen Maßnahmen nicht mehr, wenn dieser Abschluß einmal getätig ist. Wir kennen die Folgen.

Est ist hier dann die Rede von den Sprachminderheiten, was aber in diesem Fall am Rande, obwohl es auch wesentlich ist, denn es hat mit den zwei Schwerpunkten insofern nicht soviel zu tun, als es nicht die einschlägigen Bestimmungen außer Kraft setzen kann. Aber die zwei wesentlichen Punkte sind ja, daß ihr offenlassen wollt, mit welcher gesetzlicher Maßnahme, also ob mit Verfassungsgesetz, Durchführungsbestimmung oder einfaches Gesetz vorgegangen werden soll. Dies ist der erste ganz grobe Fehler. Nicht nur eben der Fehler der politischen Kohärenz, aber auch ein Fehler des politischen Denkens, hundertprozentig. Dann spreicht ihr noch von der Beschränkung. Ich kann es den Kollegen vom PATT nicht verzeihen, daß sie sich dieser "Wischi-Waschi-Aussage" eurer Landesversammlung anschließen. Das kann ich ihnen nicht verzeihen, denn sie müßten soviel eigenständiges Denken haben und soviel Unabhängigkeit von euch SVP, um einen eigenen Beschuß durchzusetzen. Daß ihr nichts anderes tut, das können wir noch verstehen, weil ihr ja einen Beschuß auf der Landesversammlung mitgetragen habt, der von vornherein falsch ausgerichtet war. Denn damit lädt ihr ja direkt in Rom das Parlament, den Ministerrat, den Verfassungsgerichtshof ein, lädt ihr sie regelrecht ein, die nächste Koordinierungsbestimmung zu erfinden oder den nächsten Bereich schon vorzubereiten, indem sie euch mit der Koordinierungsbefugnis erschlagen können.

Aber das Detail, das ich unbedingt noch vom völkerrechtlichen Standpunkt heranbringen wollte, ist wiederum einmal ein essentieller Teil der Definition, nämlich Sprachgruppen. Solange ihr selber in euren Dokumenten vom Schutz der Sprachgruppen und dann noch perverser vom Schutz der lokalen deutschen und ladinischen Sprachminderheiten spricht, dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr nur nach Art. 27 der UNO-Menschenrechtspakte behandelt werdet, nämlich wo gewisse religiöse, kulturelle, sprachliche Rechte vorgesehen sind. Das hat aber mit Autonomemaßnahmen nichts zu tun und schon gar nicht mit anderen Bestrebungen, die wir sonst eben in Europa sehen. Das ist der Föderalismus. Aber ihr öffnet ja dem Zentralismus Tür und Tor. Ihr helft ja noch dem Zentralismus, wenn ihr euch mit dieser Beschränkung zufriedengebt. Überlegt das einmal vom politischen her. Lassen wir einmal die Paragraphen beiseite, aber gehen wir nur von der politischen Linie aus. Das ist es doch und deswegen nehme ich es euch einfach übel, daß ihr uns hier zumutet, daß wir unseren eigenen Hausverstand außer acht lassen und auf jedes klare politische Denken verzichten. Wir sind keine lokale Sprachminderheit. Wir sind das nicht, aber wenn wir das selber schreiben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es denen unten in Rom gut ins Konzept paßt. Und sie könnten morgen, Kollege Brugger, Dir oder dem Regionalrat antworten: Wie könnt ihr so widersprüchlich argumentieren in euren Beschußanträgen und Begehrungsgegenentwürfen? Wie könnett ihr uns so etwas zumuten? Ihr sprecht vom Schutz der Sprachgruppen und dann leitet ihr daraus eben ab, daß ihr diese Maßnahme, jene Maßnahme usw. verlangt. Da müßt ihr euch schon einmal – glaube ich – ein wenig Gedanken machen und auch die Sache ein wenig vertiefen. Aber das wißt ihr sicher selber, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß ihr euch diese

Gedanken nicht auch gemacht habt.

Kollege Brugger sagt dann noch, es ist zu einfach eine generelle Abschaffung durch Verfassungsgesetz zu verlangen. Warum, Kollege Brugger? Warum ist das zu einfach? (Unterbrechung) ...Wir waren für die Koordinierung nicht. Dazu wird Kollege Benedikter Stellung nehmen, den Du sicherlich meinst. Mit der Koordinierungsbefugnis sind wir noch nie einverstanden gewesen – im Gegenteil. Wir haben eine internationale Maßnahme gestartet, nämlich die Befassung des internationalen Komitees zum Schutze der Menschenrechte auch gegen diese Entwicklung, gegen unsere sogenannte Autonomie, denn das ist das zunächst zuständige internationale Organ, das sich damit befassen muß. Und wir werden dann schon sehen, was dabei herauskommt.

Jedenfalls, Kollege Brugger, würden wir euch wirklich ersuchen oder eventuell vorschlagen: Wenn ihr selber noch Zeit braucht oder das Thema vertiefen wollt, eventuell Gutachten einholen wollt, wenn es euch wirklich darum geht, eine ordentliche Sache zu machen, die dieser Koordinierungsbefugnis beikommt, und uns nicht glaubt und das selber noch einmal vertiefen wollt – Gutachten einholt – man könnte auch daran denken, daß es mehrere Gutachter sind, könnte die Behandlung ausgesetzt werden. Es muß ja nicht einer sein, es muß ja nicht der Prof. Ermacora sein, nicht wahr, sondern es gibt sicher andere, die sich vielleicht mit der italienischen Gesetzgebung und mit der Verfassung besser auskennen, aber überlegt euch das eventuell, ob ihr dazu noch Gutachten einholen wollt. Unsererseits, glaube ich, kann ich also sagen, daß wir eventuell auch bereit wären, die Behandlung auszusetzen, wenn ihr sie politisch aber eben auch juridisch noch vertiefen wollt.

(Voi non volete escludere nessuna soluzione, ma neppure sostenerne una. Cosa si vuole quindi, a chi si vuole lasciare il compito di trovare questa soluzione, se voi stessi non dite a quale soluzione volete giungere; se voi stessi non sapete ciò che volete! Prima di fare una simile affermazione dovreste sentire vari pareri. Dovreste per lo meno aver fatto sì che gli organi se ne siano occupati. E per organi non intendo il congresso della Südtiroler Volkspartei, anche se il Dott. Riz, un autorevole personalità, ha espresso la propria opinione a tale riguardo. Il Dott. Benedikter – anche lui per lungo tempo esponente della Südtiroler Volkspartei – ribadisce a tale riguardo sempre lo stesso, ma fino ad oggi evidentemente non lo avete ascoltato. Ma a cosa vi appellate allora? Come abbiamo potuto sentire non avete tenuto conto delle affermazioni del senatore Riz, poiché nell'articolo del senatore Riz che il cons. Bendikter ha letto, viene detta tutt'altra cosa. Non ne tenete conto? A che cosa vi riferite? Non avete più nessuno? Non prendete sul serio nemmeno i vostri profeti? Non ritenete neppure necessario di confrontarvi approfonditamente su questo tema, di confrontarvi sulla futura cosiddetta prassi consolidata, non appena il Pacchetto verrà concluso?. Con un pizzico di buon senso, con un po' d'interesse per queste cose, è possibile arrivare a delle conclusioni!. Chi non si occupa sufficientemente di quest'aspetto deve accettare di venir accusato di ingenuità politica, tranne nel caso in cui assuma appositamente tale atteggiamento... o che, come in questo caso, vogliate rinunciare all'autonomia in generale. Ma noi non siamo d'accordo. Se però questo risulta essere un vostro obiettivo, anche noi ne veniamo coinvolti. E questo è il problema. Se fosse solo voi i responsabili e solo voi ne portaste le conseguenze, potremmo anche dire: Lasciateli al loro destino, capiranno quanto prima di essere sulla strada sbagliata, ma nel nostro caso ne è interessata tutta la Provincia. Si tratta di problemi che interessano soprattutto la gente semplice, che non si può difendere e non ricopre cariche politiche le quali permettono di trovare sempre una qualche via d'uscita o di godere di un qualche privilegio. Si tratta di gente semplice che noi dobbiamo proteggere... Il potere di coordinamento ha molto in comune con questa problematica, collega Brugger, poiché interessa l'edilizia, l'incremento industriale, la promozione turistica. Ma chi ci dice che un domani non interesserà anche altri campi? Se questo potere di coordinamento rimarrà

inalterato correremo il pericolo di perdere anche tutto il resto... Il consigliere Andreotti ha detto: dobbiamo far intervenire i rappresentanti politici ecc..., e se non si eviterà sin dall'inizio questo potere di coordinamento, si scatenerà una reazione a catena, da cui non si uscirà, neppure con misure a livello internazionale, premesso che la chiusura del Pacchetto sia già stata raggiunta e noi sappiamo quali possono essere le conseguenze.

In questa sede si parla solo marginalmente di minoranze linguistiche, anche se si tratta di un aspetto determinante, perché si ritiene che non abbia molto in comune con i due temi trattati. Ma i due punti principali che voi lasciate sospesi riguardano il provvedimento da adottare e cioè l'emanazione di una legge costituzionale o norma di attuazione o legge ordinaria, ed adottare la prima soluzione sarebbe un grave errore... Non solo un errore di coerenza politica, ma un errore assoluto di ideologia politica.

Voi parlate inoltre di limitazione. Non posso perdonare ai colleghi del PATT di condividere le "chiacchieire" del vostro congresso di partito. Non posso perdonarli, poiché dovrebbero essere in grado di pensare autonomamente e di non dipendere da voi della SVP per far approvare una delibera. Possiamo anche capire che voi non facciate nient'altro, perché voi avete contribuito all'approvazione della delibera al congresso del partito, una delibera sbagliata a priori. Voi invitare direttamente il Parlamento, il Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale ad inventare la prossima norma di coordinamento, a pensare al prossimo settore in cui potete venire soggiogati con il potere di coordinamento.

Ma il dettaglio che desidero sottolineare dal punto di vista del diritto internazionale rappresenta una parte essenziale della definizione, e cioè i gruppi linguistici. Finché voi stessi citate nei vostri documenti la tutela dei gruppi linguistici ed in modo ancora più perverso quella delle minoranze linguistiche locali tedesche e ladine, non vi dovete meravigliare, se anche voi venite trattati secondo l'art. 27 del patto sui diritti dell'uomo dell'ONU, che prevede determinati diritti religiosi, culturali e linguistici. Ciò non ha tuttavia nulla in comune con le misure autonomistiche e neppure con le altre tendenze, che si sviluppano in Europa. Questo è il federalismo. Ma voi favorite il centralismo, lo aiutate accontentandovi di una limitazione. Soffermatevi su questo aspetto politico. Lasciate per una volta le leggi da un lato, e considerate il problema solo dal punto di vista politico. E proprio di ciò si tratta e per questo motivo me la prendo con voi, che ora ci incolpate di aver abbandonato il buon senso e di aver rinunciato ad un chiaro pensiero politico. Noi non siamo così, se noi stessi scriviamo limitazione, non ci dobbiamo meravigliare del fatto che ciò rientri poi negli obiettivi dei politici a Roma. Un domani, potrebbero, caro collega Brugger, rispondere a te oppure al Consiglio regionale dicendo: Come potete essere portate delle argomentazioni così contraddittorie nei vostri Voti o sui vostri disegni di legge – voto? Come potete pretendere che noi le accettiamo? Voi parlate di tutela dei gruppi linguistici e poi chiedete una simile misura! Credo che dovraste riflettere un po'. Ma voi stessi ve ne rendete conto, perché non posso credere che non ci abbiate pensato!

Il collega Brugger, dice inoltre che è troppo semplice chiedere un'abolizione generale della legge costituzionale. Perché collega Brugger? Perché è troppo semplice? (interruzione)... Noi non eravamo a favore del potere di coordinamento ed a questo riguardo prenderà posizione il collega Benedikter, che tu sicuramente intendi. Noi non siamo mai stati a favore del potere di indirizzo e coordinamento, al contrario. Noi abbiamo avviato una misura internazionale, e cioè il coinvolgimento del comitato internazionale per la tutela dei diritti dell'uomo contro questa tendenza, contro la nostra cosiddetta autonomia, poiché questo è l'organo internazionale competente. E vedremo cosa ne esce.

Ad ogni modo collega Brugger, noi vi pregheremo vivamente di riflettere e vi proponiamo di interrompere l'esame del voto nel caso in cui doveste aver ancora bisogno di tempo o se voleste approfondire ulteriormente questo argomento ed eventualmente sentire dei pareri; nel caso in cui voleste fare veramente le cose come si deve e venire a capo di questo potere di coordinamento.

Se non credeate alle nostre parole e volete approfondire ulteriormente questo tema o chiedere dei pareri, ed in questo caso si potrebbe anche pensare a più esperti, non deve essere per forza il prof. Ermacora, dato che ce ne sono altri che forse conoscono approfonditamente la legislazione italiana e la costituzione, credo di poter dire che saremmo disposti a interrompere l'esame del voto, lo ripeto, nel caso in cui voi voleste approfondirlo dal punto di vista politico e giuridico.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Ferretti.

FERRETTI: Grazie, signor Presidente. E' questo un argomento ricorrente, nella precedente legislatura ne avevamo parlato e trattato, era stato anche oggetto di valutazioni diverse da parte dei partiti e delle persone, perché talvolta le persone, come si nota anche oggi, fanno le opinioni dei partiti e per quello che riguarda il nostro partito, abbiamo avuto degli incontri nei giorni scorsi anche con il S.V.P. e condividiamo questo nuovo emendamento al Voto n. 10, per cui riteniamo di avere dato un contributo determinante per condurre a ragionamenti realistici in linea con quello che è il mondo attuale, checché dicano da questa fila altri consiglieri regionali, ciò accade normalmente a livello europeo, come a livello di piccoli o grandi Stati, che rimanga nel potere centrale una certa facoltà di indirizzo e di coordinamento. Pensatevi un po' - dicevo nelle conversazioni che ci sono state nei giorni scorsi - cosa sta accadendo a livello europeo, il Parlamento europeo approva delle direttive, che sono in sostanza facoltà di indirizzo e di coordinamento e chiede che vengano attuate entro x, y anni e quando non vengono attuate dagli Stati ne chiede l'applicazione, chiede che si legiferi, e una volta applicate manda i suoi ispettori a verificare se l'applicazione di quelle direttive è effettiva; potrei anche parlare di come vengono trattati i diversi Paesi della Comunità europea circa l'impiego dei denari stanziati sul fondo sociale europeo e di come si inventino i sotterfugi più molteplici da parte degli Stati, delle Regioni e dei Comuni attraverso i quali eludere le direttive che pure sono state accettate; l'elusione delle direttive dimostra chiaramente che rimane a questo livello la possibilità da parte del Parlamento centrale europeo di esprimere delle direttive, pure essendo un Parlamento eletto senza un Governo, da esso stesso espresso.

Dico e faccio questi esempi, potrei dire e lo dicevo quest'oggi ad un collega, quello che ha fatto la Francia per sostenere l'industria informatica francese e come è stato scoperto proprio dal nostro CNEL questo sotterfugio. La Francia, per sostenere la propria industria informatica, ha abolito i libri degli abbonati al telefono, per il calcolo che ogni anno il costo di stampa si aggira sulle 50.000 lire a copia e che in anni y si esborsano 500.000 lire, pari al costo del terminal di un computer collegato al telefono, ha dotato tutti gli utenti telefonici di Francia di tale apparecchio, ipotizzando prima 350.000, posso sbagliare con gli zeri, rimane il concetto e la quantità, ipotizzando 350.000, ma non vorrei che fossero tre milioni e mezzo, di terminal per consentire agli abbonati telefonici la ricerca del numero telefonico desiderato, arrivando poi fino al triplo dell'importo ipotizzato e stranamente assegnato tutto all'industria francese. Questa è una forma di incentivazione occulta attraverso la quale l'industria francese, a scapito di tutte le altre industrie europee, veniva sovvenzionata, invogliata, portata avanti in un discorso di incentivazione propria rispetto alla direttiva della Comunità europea che vuole che certe iniziative non siano incentivate; e se non facciamo questi esempi pratici si rischia di credere che, l'uno urlando di più leggandoci pappardelle per delle intere ore, possa avere ragione.

La verità è questa, che la facoltà di indirizzo e di coordinamento è propria degli Stati che sono scaturiti dall'Europa del 1700, 1880 e che hanno avuto i suoi precedenti nella Rivoluzione francese e la loro definizione nel corso di questo secolo e questo è della Germania, dell'Austria, dei Länder dell'Austria e della Germania ed è dei Paesi dell'Europa occidentale ed è nel concetto di unità europea.

Certo, è comodo, se ci ponessimo qui come il Padre Eterno di fronte al mondo dire. "Noi siamo autonomi e l'autonomia concepita in senso esclusivo e proprio significa che siamo indipendenti e facciamo ciò che vogliamo e ciò che ci è attribuito rispettivamente dalla Costituzione e dallo Statuto ci appartiene in misura tale che nessuno ci può dire nulla, tanto più perché abbiamo il problema di tre lingue, di tre culture, siamo in confine, siamo una minoranza all'interno dello Stato italiano, ma abbiamo poi tutto quel po' di retroterra culturale, storico e chi più ne ha più ne metta che riguarda l'Austria, la Germania ed i Paesi di lingua tedesca o quelli anche più estesi non sotto il profilo geografico, ma dell'appartenenza ai diversi Stati del ladino, perché a ben guardare i ladini poi si estendono territorialmente su più Stati".

La verità è che il principio, la facoltà di indirizzo e coordinamento è uno strumento che più che sparire deve venire regolamentato, non si può soggiacere, e sono d'accordo, alle intemperanze contingenti di questo o quel Ministro — ed anche qui citerò alcuni esempi per fare capire qual è la nostra tendenza — attraverso le quali con una legislazione ad hoc per esempio si espropriano le Regioni a Statuto normale della possibilità di fare piani per la costruzione della casa pubblica ed il Ministro dei lavori pubblici si fa attribuire dal Parlamento la facoltà di intervenire, produrre dei piani in nome di un interesse nazionale che può, che deve venire, specialmente in questo caso in cui l'attribuzione è palese, interpretato direttamente dagli organi costituzionali regionali, quindi non si può fare questo in altri settori, per esempio quello del turismo, dove talvolta le competenze turistiche, in nome di una volontà di coordinamento nazionale, anche quelle che appartengono alla sfera regionale vengono accentrate; e non si può fare neppure l'inverso, e parlo della sanità questa volta, per cui i debiti della sanità si trasferiscono alle Regioni e le competenze della sanità si mantengono allo Stato; certo la casistica è molteplice, ma viene esposta in questi termini piuttosto correnti, pedestri e non solo di principio, potremmo leggere anche noi sentenze e casistiche varie e volumi di esperti ragguardevoli noti anche a noi dell'autonomia come questo "La funzione di indirizzo e di coordinamento" di Elio Gizzi e Battaglini, potremmo anche noi soffermarci sulla teoria, ma preferiamo citare la pratica, perché ci aiuta più facilmente ad arrivare ad una conclusione realistica e che sia possibile e quindi siamo dell'avviso che, se da una parte questo principio, questa facoltà di indirizzo e di coordinamento in una qualche misura è propria delle democrazie occidentali, così come si configurano, dall'altra si deve trovare uno strumento certo attraverso il quale interpretare quali sono i casi, specialmente in presenza di questa specificità nostra regionale in cui la diversità di lingua, la diversità anche di ubicazione e la diversità di problematiche che si affacciano potrebbe pretendere una specificità di soluzione e del resto la Corte costituzionale, come abbiamo sentito questa mattina dal cons. Andreotti, questa volta il nostro collega, si è espressa più volte perché questa facoltà abbia diritto, rimanga, ma più volte riconoscendo anche che la specificità particolarmente altoatesina ha bisogno di un qualcosa di diverso che la peculiarità di questa nostra Regione ha bisogno di essere tenuta in considerazione ed ecco di qui allora il travaglio di un percorso che non nasce certamente oggi, ma che è lungo di anni — ed il collega Benedikter che è intervenuto lo sa molto bene perché ha avuto parte anche lui nell'elaborazione di ipotesi di soluzione, di prospettive, di diminuzione di questa facoltà oggi esercitata con eccessiva discrezionalità — ed ecco allora che da tempo si sta ipotizzando un modo attraverso il quale arrivare a capire come questa facoltà può essere esercitata: controlli, intese, preventive consultazioni in maniera tale che all'interno del Parlamento la nostra realtà sia sempre presente, a tal proposito debbo dire che i nostri stessi parlamentari regionali di tutti i partiti e di tutte le lingue sono spesso disattenti quando vengono approvate le leggi dello Stato, perché non sempre troviamo il capoverso giusto che dice: "Fatte salve le competenze della Regione e delle Province autonome di Bolzano e di Trento". Debbo quindi ritenere che molte cose accadono con una subitanità o con una celerità o talvolta forse con una non presenza

continua dei nostri parlamentari per cui leggi vengono approvate e lasciano spazi di interpretazione che poi di fronte anche a verifiche costituzionali non ci lasciano soddisfatti, perché effettivamente questo principio non è facilmente definibile, ma è indubbio che la Corte costituzionale in più occasioni ha mantenuto ferma la convinzione che lo Stato possa esercitare questa funzione di indirizzo e coordinamento, e del resto se noi guardiamo a quello che fa per le sue competenze la Regione o a quello che fanno le due Province per le loro competenze rispetto agli enti locali, non ci possiamo nascondere che sempre più siamo tentati a fare, ad esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento anche in materie che abbiamo delegato, anche in materie su cui la competenza del Comune sarebbe esclusiva.

Non voglio dilungarmi in esemplificazioni, ma ogni settimana partecipo alle Giunte di tutela attraverso le quali si danno verifiche agli atti degli enti locali e debbo dire che non sempre ci fermiamo alle verifiche di legittimità, talvolta entriamo anche noi nel merito, dico questo perché si possano capire quelle sviste, che accadono anche a livello nazionale, perché si possa capire che certi fatti più che avere una valenza politica hanno una valenza contingente, legata alla sensibilità degli operatori del tempo, e non sono una strategia per sminuire, contenere, sopprimere e comprimere le autonomie, siano esse quelle delle Regioni a Statuto speciale o quelle delle Regioni a Statuto normale.

Quindi, mentre diciamo queste cose affermiamo che sono da risolvere due problemi, è chiaro che noi votando a favore del Voto n. 10, quello dei colleghi del S.V.P. e del P.A.T.T., dando questa e nessun'altra interpretazione al voto, voteremo contro il Voto presentato da altri, evidenziando nel contempo l'atteggiamento nostro problematico, ma non travagliato dal dubbio fino al punto di non decidere o di chiedere decisioni drastiche, di eliminare il problema perché complesso, la qual cosa farebbe nascere molti altri problemi, perché chi ci pone il problema in maniera categorica di escludere questa facoltà di indirizzo e coordinamento dovrebbe sapere che se questo accadesse poi ne nascerebbero molti altri di altro genere, afferenti dalla finanza al diritto di imposizione di tasse eccetera, altre sfere di questa autonomia e quindi amplierebbe il discorso e potrebbe essere questo un interesse recondito che peraltro correrebbe alla pari in parallelo con altre rivendicazioni ben più cospicue di quelle parti politiche, ma non voglio pensare questo; mentre noi ci poniamo la complessità del problema, non lo eludiamo affermando che una volta che sia stato escluso non esiste più, diciamo che vanno trovate delle soluzioni, prima di tutto perché questa facoltà di indirizzo e di coordinamento venga meglio esplicata per le competenze di carattere secondario come quella per le competenze di carattere primario, sia chiaro che sulle competenze di carattere primario questa facoltà si potrà e si deve potere esercitare solamente in casi eccezionali, chiaramente motivati, in cui l'interesse nazionale appaia in modo palese e, vorrei dire per dare un aspetto della seconda traccia del percorso da compiere, anche con modalità attraverso le quali si è pervenuti d'intesa; non è solo trovando la soluzione, ma si deve prima della soluzione trovare un percorso che ci conduca assieme, Stato ed autonomie provinciali e rispettivamente regionali, alla metà dell'esercizio di questa funzione senza che il suo esercizio divenga conflittuale o possa suscitare conflittualità o fare nascere il sospetto che la regolamentazione di questa disciplina abbia attenuato la nostra competenza.

So che nelle sedi proprie anche con la partecipazione delle autonomie nel senso della consultazione libera di chi ha responsabilità e non della consultazione istituzionale si sta portando avanti un discorso, riteniamo che questa sia la strada più realistica, del resto quando il S.V.P. al suo ultimo congresso ha approvato una misura, una mozione o ordine del giorno che sostanzialmente viene riportata nell'emendamento quest'oggi presentato dai consiglieri del S.V.P. e da quelli del P.A.T.T. si era posta ed aveva al suo interno generato fratture e dissidenze anche clamorose, si era posta su una linea di realtà, una linea di aspirazione che

poteva essere quella di esclusione di questa facoltà di indirizzo e coordinamento, ma contemporaneamente una linea realistica attraverso la quale un risultato possibile potesse venire conseguito con consultazioni, con la ricerca di studi, con la ricerca di approfondimenti in maniera tale che la definizione di questa facoltà di indirizzo e coordinamento, pur potendo essere — e lo dico con estrema chiarezza — anche differenziata a seconda delle caratteristiche e delle motivazioni storiche, culturali e linguistiche dell'autonomia, abbia un percorso di modalità pressoché identico per tutte le Regioni, specialmente per quelle a Statuto speciale; sono cioè consapevole che le modalità attraverso le quali si deve fissare l'esercizio di questo diritto debbono essere pressoché identiche per le Regioni e quindi per le Province autonome, ma che nella specificità della situazione altoatesina, proprio per quelle peculiarità che stamane ha richiamato il cons. Andreotti, quelle proprie della lingua, della cultura, possa avere un quid di un qualche cosa in più, penso al bilinguismo, alla tutela dei gruppi linguistici, che renda la nostra autonomia anche nel contesto riferito alle altre autonomie un qualche cosa di diverso che merita, ai sensi della nostra costituzione italiana, di essere anche più protetta e tutelata. Ma pur con tutti questi riguardi, non dimenticando altri interventi, l'ultimo che abbiamo fatto era stato a ridosso delle elezioni del 1988, il 6 ottobre del 1988, se ricordo bene, un dibattito piuttosto acceso, focoso, eravamo in campagna elettorale, qualcuno pensava già di abbandonare la vecchia madre ed andare a trovare qualche madre più giovane, ebbene in quel periodo noi ribadimmo questi concetti, cravamo su questa linea e quindi non eravamo influenzati dalla campagna elettorale, potrei leggere, ce l'ho in mano, l'intervento che resi in Consiglio regionale allora, oggi l'ho sostanzialmente arricchito di quelle novità che sono nel frattempo intervenute, ma lo manteniamo per dire che la D.C. ha un atteggiamento consapevole, coerente, problematico nel senso di aprirsi alla discussione, al dialogo, alla critica ed io stesso ho contribuito a portare esemplificazioni molteplici o comunque variegate di critica per dire che il potere parlamentare spesso o talvolta è eccessivo, esercita impropriamente questa facoltà e quindi ha fatto assumere posizioni di protesta, di rivalsa, di volontà di regolamentazione anche decise, ma sostanzialmente posso confermare che da subito, quando è sorta tale questione, ci siamo messi in un atteggiamento di disponibilità, cioè di comprensione e del resto non poteva essere che così da parte di un partito che nel discorso dell'autonomia unico non si è mai tirato indietro, anche quando sono nate delle difficoltà su problemi più fondamentali di questo quali il bilinguismo, la proporzionale, il rapporto tra i gruppi linguistici, il censimento ed altri problemi fondamentali, quindi crediamo ancora una volta di essere il partner giusto per portare avanti un discorso di equilibrio che noi speriamo si risolva anche al più presto nelle sedi competenti, in maniera tale che questa questione, come altre del resto che sono ancora aperte all'attenzione dell'opinione pubblica e, chiamiamolo così, nel contenzioso legato alla realizzazione del Pacchetto, possa al più presto risolversi ed ancor più, mi si dia atto, ormai avviene da un po' di mesi, ancor più ci si possa dedicare ai problemi politici fondamentali, quelli veri, piuttosto che ancora una volta con troppa insistenza, cattiveria, talvolta incomprensione da parte di chi non è incluso in queste problematiche per vicende politiche o per interessi di carattere socio-politico in maniera tale che effettivamente il fare politica in questa Regione, avendo presenti e chiariti i presupposti locali e peculiari, possa afferire sempre di più la sfera della politica generale, degli interessi più generali o, se mi permettete, ed ho concluso, della solidarietà tra le popolazioni.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ich bin der nächste Redner aus Südtirol und das bedeutet gleich, daß die ganze Diskussion, die hier abgewickelt wird, leider wie üblich oder wie häufig als eine Südtiroler-Besonderheit empfunden wird und lange Zeit als

Streitgrundsatzdiskussion zwischen der Volkspartei und dem Kollegen Benedikter und der Union für Südtirol ausgetragen wird. Die italienischen Mitglieder dieses Hohen Hauses werden das eben als Südtiroler-Besonderheit betrachten und nicht genau wissen, worum es eigentlich geht und was eigentlich der Schwerpunkt oder das Problem ist und sich irgendwie nicht beteiligt, sich nicht involviert fühlen in diese Diskussion. Die Trentiner müßten wohl natürlich genauso Interesse haben, die Diskussion zu führen, aber offensichtlich genügt ihnen ihre Position als blinde Passagiere der Autonomie, weil man weiß, daß diese Probleme auf staatlicher Ebene wirksamer von Südtirolern ausgefochten werden können. Das ist schade und das ist, glaube ich, einer der Gründe, wieso man eigentlich nicht recht weiß, wie es weitergehen soll. Kollege Benedikter hat alle sehr eindringlich beschworen, man möge ein Zeichen der Einheit setzen und Rom einen regionalen Standpunkt vorlegen, um zu beweisen, daß die gesamte Region hinter einer klaren und präzisen Forderung steht, die er in seinem Beschuß formuliert hat. Andererseits haben wir die Volkspartei, die irgendwie "in imbarazzo", wie Ferretti vorhin gesagt hat, eigentlich nicht recht weiß, wieweit sie sich vortrauen kann. Die Koordinierungsbefugnis ist ja, das wissen wir ja, Gegenstand von intensiven Verhandlungen, die seit längerer Zeit geführt werden zwischen der Volkspartei und zwischen dem Staat. Heute natürlich könnte durch diesen Beschuß, wie immer auch die Beschußfassung ausfällt, eine bestimmte, in Aussicht gestellte "intesa" kompromittiert werden. Das heißt, die Volkspartei ist offensichtlich noch nicht bereit oder weiß noch nicht ganz genau, was sie will. Deshalb dieser doppelzüngige Beschuß, der auf der einen Seite wünscht, man möge die Koordinierungsbefugnis ausschalten, ausschalten heißt eliminieren – und in diesem Falle ist wahrscheinlich der Wunsch der Vater der Gedanken –, auf der anderen Seite wird eine weitestgehende Beschränkung oder Einschränkung gewünscht.

Ich meine, Kollege Brugger, ich teile zwar einen Großteil der Analyse, die von Ihnen angestellt worden ist, aber ich glaube, daß man schlußendlich auch zu einer Position kommen muß, die klar ist, weil zu lange mit dieser Koordinierungsbefugnis eine Politik der Abschreckung und der Angst betrieben worden ist, und heute ist die Volkspartei offensichtlich nicht mehr in der Lage, diese aufgepauschten Angstgefühle zu regieren, wiederum zu dämpfen und zu dämmen und ist insofern Opfer ihrer eigenen Politik geworden.

Ja, aber der Kollege Benedikter hat hier eine historische Linearität, die niemand absprechen kann und nicht leugnen kann. Er hat seit eh und je diese Position vertreten, die ja von eurer Partei genauso vehement mitgetragen worden ist. Er war nicht ein Hinterbänkler, er war ja in der ersten Reihe, in der ersten Front, also zuerst kommt er und dann kommt Magnago. Und er erwähnt zu Recht auch einen benedikterischen Riz. Also der liberale, ausgeklärte, gutbürgerliche, "italienische", Anführungzeichen, Riz hat wahrscheinlich der "Dolomiten" in einem ethno-politisch schwachen Moment bewiesen... Ja, als Rechtsanwalt hat er gerade die Töne angeschlagen und Benedikter sagt heute: Moment, der Riz hat das ja auch gesagt. Es ist nicht so, daß die Partei unschuldig wäre. Riz hat genau das gesagt, was heute die Eva Klotz und der Alfons Benedikter hier vertreten und sie wissen natürlich, daß ein Teil der Partei damals hinter dieser Forderung gestanden ist und heute noch steht. Heute ist sie natürlich nur noch ein Wunsch und man sagt, man möchte nicht präjudizieren, wir wissen ja nicht, wie es ausgeht. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme. Man sagt: Wir würden uns eigentlich wünschen, daß im Parlament ein Verfassungsgesetz verabschiedet wird, aber mit größter Wahrscheinlichkeit können wir annehmen, daß wir das verlieren. Ja, das ist eine richtige Vermutung, eine richtige Annahme, aber das muß uns auch irgendwie zu einer Reflexion bringen und zwar: Wie konnte es passieren, daß unsere Autonomie auf parlamentarischer Ebene so schwach dasteht. Ich meine, einmal, weil man die Autonomie lange Zeit nach unserem Dafürhalten als eine private Angelegenheit zwischen der Volkspartei und dem Staat betrachtet hat und das Parlament grundsätzlich von allen Entscheidungen ausgeschlossen worden ist und

somit dieser Partikularismus so als Geheimclub und Geheimverhandlung konzipiert war, damit man ja nicht irgendwie böse Überraschungen erleben kann. In der Zwischenzeit ist die Südtiroler Autonomie eine isolierte Autonomie, die eben wenig Freunde in Italien hat, sondern nur viele Neider. Das war ein großer Fehler, erstens die Autonomie ausschließlich als Südtirolerprivileg zu konzipieren, als goldenen Käfig, als Mikrokosmos, dem seine Absicherung statutarisch genügt und bei der man geglaubt hat, daß man ohne einen demokratischen Humus rundherum auch auskommen kann. Südtirol hat es versäumt, im Laufe dieser Jahre Freunde der Autonomie in Italien zu gewinnen. Da hatten Brugger und Ferretti sehr wohl recht, wenn sie sagten, daß die Koordinierungsbefugnis nicht ein ausschließliches Problem der Region Trentino-Südtirol, der Länder Bozen und Trient, ist, sondern daß ein Kampf gegen den zentralistischen Staat nur geführt werden kann, wenn man das autonomistische Italien, das föderalistische Italien, in dieses Autonomieheer einbezieht, weil wir ansonsten Gefahr laufen, immer mehr Opfer der Laune einer jeweiligen Regierung oder einer Persönlichkeit zu werden, die gerade an der Spitze des Staates steht. Man muß heute warten und fragen: Wer regiert heute? Der ist nett und der ist nicht nett. Craxi war bös, hat es damals geheißen und ist zum Feind Nr. 1 avanciert. Gott sei Dank kommt Andreotti, der ist nett. Er kommt nach Meran und versteht uns also. Diese Form der Verhandlung mit dem Staat ist natürlich eine Absurdität, die natürlich nicht einem korrekten Verhältnis zwischen der Minderheit und dem Staat entsprechen kann. Und wenn wir uns heute vor dieser Koordinierungsbefugnis fürchten müssen, dann ist ein wichtiges Element – und ich wiederhole das –, daß man aus dem Mikrokosmos ausbricht, ohne dabei die Besonderheit der Region und der Autonomie des Landes Südtirol aufzugeben.

Aber es ist zu wenig, Kollege Benedikter, wenn wir tatsächlich ein Verfassungsgesetz haben wollen, daß wir uns ausschließlich und nur auf unsere Besonderheit berufen bzw. sagen: Der Rest interessiert uns nicht. Das wird uns nicht sehr viel Sympathien einbringen, weil ja ein solches Gesetz nur durchgeht, wenn mehr als die Mehrheit sich damit solidarisch und einverstanden erklärt. Ich glaube, es wäre bestimmt kein Dienst an der Autonomie, wenn wir wirklich diesen Versuch unternehmen würden, wohlwissend, daß wir danach verlieren, weil verlieren würde bedeuten, daß das Parlament und somit der Staat mit noch größerer Arroganz und mit dem Segen einer vielleicht großen Mehrheit uns in die Schranken zurückweisen könnte, die in diesem Falle auch noch eine äußerst breite Legitimierung durch das immerhin demokratisch gewählte Parlament hätten.

Deshalb glaube ich auch, lieber Kollege Brugger, genügt die ausgesprochene Drohung nicht. Brugger – um auch ein bißchen Kraft und Stärke zu beweisen – wiederholt das, was letztlich von seiten der Volkspartei immer wieder vertreten worden ist und sagt: Eins ist klar, ohne zufriedenstellende Lösung des Problems wird es den Paketabschluß nicht geben. Aber es scheint mir natürlich naheliegend zu sein, daß die Drohung keinen Sinn hat oder nicht ernst genommen werden kann, wenn man nicht imstande ist, eine Position zu beziehen, weil ich nicht weiß, was ich vom Staate verlangen soll. Insofern hat tatsächlich die Version Benedikter den Vorzug, wenn er sagt: Wir wollen das und wir gehen mit dieser Forderung an den Staat..., und er sagt, wir scheuen auch nicht davor zurück, damit das Parlament zu beschäftigen.

Ferretti z.B. hat vielleicht aus der Schule geplaudert. Ich weiß es nicht. Ferretti, der immerhin Regierungsmitglied ist, der aber bezeichnenderweise nicht – und alle Sozialisten haben diesen Antrag Volkspartei-PATT nicht mitunterzeichnet – ...als DC, seine Partei ist eine Regierungspartei, die Sozialisten sind eine Regierungspartei, unterzeichnet hat. Die Sozialisten und Christdemokraten leiten in Rom im wesentlichen die Geschicke der Republik, ohne natürlich die Wichtigkeit von PSDI, PLI und PRI zu schmälern, aber die Geschicke liegen in den Händen der DC und der Sozialisten, und diese beiden Parteien sind in diesem Antrag nicht vertreten. Das ist auch ein bedeutendes Signal, das vielleicht wiederum die Schwierigkeit

der Volkspartei in dieser Materie erklärt. Wenn die Volkspartei nicht imstande gewesen ist, in dieser delikaten Materie die Sozialisten und die Christdemokraten als Bündnispartner zu gewinnen, sondern sich auf die zwar qualifizierte und wohlwollende Unterstützung der Trentiner Volkspartei hat beschränken müssen, dann glaube ich, müßte das auch eine Überlegung wert sein. Wie gesagt, Ferretti hat vielleicht aus der Schule geplaudert oder zumindest versucht, einige mögliche Lösungsvorschläge anzubieten. Inzwischen geht er davon aus, daß in jedem Staat eine Koordinierung da sein muß. Punkt und aus. Und das ist eigentlich der große Unterschied Benedikter – Brugger. Wollen wir das akzeptieren? Akzeptiert das die Volkspartei, dann natürlich herrscht von vornherein eine gewisse Klarheit und danach suchen wir nach verschiedenen Möglichkeiten, wie man fallweise vorgeht, weil man ja auch davon ausgehen muß, daß die Koordinierungsbefugnis nicht als – so zumindest sagen die Urteile, sagt die mittlerweilen reiche Literatur zum Thema – nicht als konstante, sondern als außergewöhnliche Maßnahme zu betrachten ist, die sich der Staat fallweise vorbehält.

Also man darf auch nicht den Teufel an die Wand malen und glauben, daß bei jedem Gesetz der Staat seine Befugnis geltend macht. Aber in diesem Rahmen muß nach meinem Dafürhalten gesagt werden, wenn wir davon ausgehen, daß wie immer und überall, in jedem Staat – und zu Recht ist gesagt worden, umso mehr in unseren autonomen Provinzen – man ja auch von einer äußerst zentralistischen Konzeption ausgeht und eigentlich in Südtirol z.B. sich die Zentralisierungstendenzen ja durchwegs vergrößern, obwohl angekündigt worden ist, daß sie eingeschränkt werden. Wir erleben jedoch mittlerweile diese Selbstherrlichkeit, daß eigentlich jeder Landesrat im Grund glaubt, er könnte ganz Südtirol regieren; daß die Gemeinden ein unangenehmes und eigentlich gar nicht notwendiges Beiwerk sind, das eigentlich nur die Demokratie verlangsamt. Wenn man von diesen Tendenzen ausgeht, dann wird es natürlich schwierig sein, konzeptuell zu glauben, daß ein Staat auf seine Koordinierungsbefugnis verzichtet. Das ist ja dann ein philosophisch-politisches Problem, wie jeder Politiker an diese Materie herangeht.

Deshalb hätten wir uns von der Volkspartei eine weniger doppelzüngige Haltung erwartet, eine Position, die, wenn schon, den Standpunkt Benediktors entkräftet. Ich glaube, es wäre kein Skandal, es wäre ein Beitrag zur politischen Klarheit, wenn man ein für alle Mal sich entscheidet, welche Haltung man gegenüber diesem Staate einnehmen will. Man kann nicht das Doppelspiel betreiben und sagen: dem Volk sagen wir, daß der Staat bös ist, weil er uns – man höre und staune – mit der Koordinierungsbefugnis gängeln will, und andererseits seid ihr nicht imstande, auch entsprechend klarzumachen, was man will. Ich würde glauben, daß die politische Klarheit sich nur positiv auswirken kann, wie immer sie ausfällt. Ich glaube nicht, daß man Angst haben muß, den Leuten zu sagen, was man denkt. Wenn schon, geht die Glaubwürdigkeit so verlorengeht, weil man sich nicht mehr auskennt. Ja, wenn sich die Trentiner Freunde schon nicht auskennen, worum es geht, kommt mir vor... Wenn die schon so das Ganze als Südtiroler-Ei empfinden, kann man sich vorstellen, wenn man das noch weiterdenken kann.

Zum anderen glaube ich, daß die Einbindung anderer Regionen in diesen kulturellen, demokratischen Kampf gegen die Zentralisierungstendenzen des Staates einfach notwendig ist. Es geht weniger um das Pochen auf die ausschließliche Besonderheit Südtirols, sondern das Ganze ist in einen föderalistischen Kampf einzubetten, der in Italien zu führen ist und drittens schließlich ist auch die europäische Dimension miteinzubeziehen, die jeder Regionalismus und Minderheitenschutz einfach erhalten muß, damit sie glaubwürdig und auch zukunftsorientiert werden, weil ansonsten das ganze Problem wirklich ein überholter Kampf zu sein scheint, der nicht mehr nachvollzogen werden kann. Zum Beispiel hat mein Kollege Boato heute Vormittag hier in der "Repubblica" "Solschenizyn" gelesen, also das Manifest, die

Vorstellungen von Solschenizyn und hat geglaubt, das ist die richtige Dimension. Also wir beschäftigen uns mit Rußland, hier werden sich neue Horizonte auftun, hier wird um etwas Großes gekämpft, und er, Trentiner, hat das Gefühl gehabt, daß hier unsere Diskussion nicht das Gefühl gibt, einen großen, europäischen, zukunftsrichtigen Kampf zu führen, sondern etwas eher Rückständiges, Kleines, Kleinkariertes, Mikriges. Und ich glaube, das müßte der Auftrag sein, imstande zu sein, diesem Problem diese größere Dimension zu geben, damit sie nicht als Partikularität, als kleines Problemchen von noch vielen abgewertet werden kann.

(Signor Presidente! Colleghe e Colleghi! Sono il prossimo oratore sudtirolese e questo vuol dire che l'intero dibattito che si sta svolgendo in questa sede viene considerato purtroppo come di consueto o come avviene spesso, una particolarità riguardante unicamente l'Alto Adige, identificata come discussione di fondo tra la Volkspartei ed il collega Benedikter ossia "l'Union für Südtirol". I consiglieri italiani di questa Alta Sede considerano tutto come una particolarità dell'Alto Adige, senza sapere realmente di che cosa si tratti, quale sia il nocciolo della questione, e non si sentono affatto coinvolti. I consiglieri trentini dovrebbero mostrare lo stesso interesse per la discussione, ma sembra che a loro basti la posizione di passeggeri clandestini dell'autonomia, poichè essi sanno che i sudtirolese, a livello statale, sono in grado di affrontare questo problema in modo più efficace. Purtroppo è così, e questo è, secondo me, uno dei motivi per cui non si sa quale sarà l'ulteriore sviluppo del problema. Il collega Benedikter ha esortato tutti a dare un segnale d'intesa comune per dimostrare ai politici di Roma che abbiamo un'unica opinione a livello regionale ed in questo modo dimostreremo anche che tutta la Regione è portavoce di una richiesta chiara e precisa, formulata nel suo stesso Voto. D'altro canto c'è però la Volkspartei, che in un certo qual modo si trova "in imbarazzo", come ha detto prima Ferretti, e cioè non sa precisamente fino dove può arrivare. Sappiamo tutti che il potere di coordinamento è oggetto di intense trattative, intavolate già da parecchio tempo tra la Volkspartei e lo Stato. Con il Voto, che è oggi all'esame, potrebbe venire compromessa una certa intesa che si sta delineando. Significa che la Volkspartei non ha ancora un'idea chiara di quello che vuole perseguire: da un lato desidera eliminare il potere di coordinamento – e in questo caso il desiderio è il promotore di questo intento – dall'altro si auspica un'ampia limitazione del potere di coordinamento.

Collega Brugger, condivido in parte la Sua analisi al riguardo, ma sono dell'opinione che alla fine si debba arrivare ad una posizione chiara, in quanto per troppo tempo il potere di coordinamento è stato oggetto di una politica deterrente e di paura. Oggi la Volkspartei non sembra essere più in grado di dominare, di calmare nuovamente, di frenare questi esagerati timori ed è quindi diventata vittima della propria politica.

Il collega Benedikter segue in questo caso una linearità che non può essere disconosciuta e negata. Da sempre ha sostenuto una posizione che è stata difesa anche dal vostro partito in modo egualmente energico. Egli non è stato un uomo di secondo ordine, ma ha sempre combattuto in prima fila, in primissima linea, prima viene lui e poi Magnago ed egli, a ragione, fa anche riferimento ad un Riz, che è della stessa sua opinione. Quindi il liberale, intelligente, borghese, "italiano", tra virgolette, Riz ha probabilmente dichiarato al "Dolomiten" in un momento di debolezza etno-politica... Sì, come avvocato ha parlato proprio di questo ed il cons. Benedikter dice oggi: Un attimo, anche l'on. Riz ha detto ciò. Non è che il partito sia innocente. Riz ha detto proprio quello che oggi sostengono in questa sede i consiglieri Eva Klotz e Alfons Benedikter, ed essi sanno naturalmente che una parte del partito è stata allora sostenitore di questa richiesta e lo è ancor oggi. Oggi è solo un desiderio e non si vuole pregiudicarlo perché non si sa come andrà a finire. E questo, penso, è uno dei problemi essenziali. Si dice: in effetti desideriamo che il Parlamento emani una legge costituzionale, ma siamo quasi sicuri che questo intento non verrà realizzato e che perderemo. Sì, questa è una supposizione, una previsione giusta e quindi dobbiamo riflettere sul fatto che sia

stato possibile un tale indebolimento della nostra autonomia a livello parlamentare. Secondo me il motivo è da ricercarsi nel fatto che l'autonomia per lungo tempo è stata considerata una questione privata tra la SVP e lo Stato e che il Parlamento sia stato escluso a priori da ogni decisione. Il particolarismo sudtirolese, così concepito, veniva approfondito in trattative riservate, per non venir colti da cattive sorprese. L'autonomia sudtirolese è diventata quindi un'autonomia isolata che ha pochi amici nel resto dell'Italia e tanti invidiosi. E' stato un grosso errore quello di considerare l'autonomia esclusivamente come un privilegio dei sudtirolesi, come una gabbia d'oro, come un microcosmo con garanzia statutaria, credendo di poterla sviluppare senza l'"humus" della democrazia. L'Alto Adige non ha cercato, in questi anni, di farsi in Italia degli amici a favore dell'autonomia. I cons. Brugger e Ferretti avevano ragione quando dicevano che il potere di coordinamento non è un problema che riguarda esclusivamente la regione Trentino-Alto Adige e le province di Bolzano e di Trento e che una lotta contro uno Stato centralista può essere sostenuta soltanto se si include in questo esercito autonomista anche l'Italia federalista, altrimenti corremmo il pericolo di diventare la vittima degli arbitri del rispettivo governo o della persona che è alla guida dello Stato. Oggi si deve attendere e chiedersi: Chi è a capo del governo? Quello è simpatico e quell'altro no. Si diceva allora che Craxi era cattivo, ed è diventato il nemico n. 1. Grazie al cielo è poi venuto Andreotti, è simpatico. Viene a Merano e quindi ci capisce. Questo modo di trattare con lo Stato è certamente un'assurdità, che sicuramente non corrisponde ad un rapporto corretto tra la minoranza e lo Stato. E se oggi abbiamo paura di questo potere di coordinamento dobbiamo uscire dal microcosmo — una premessa importante, la vorrei ripetere —, senza però abbandonare la particolarità della regione e l'autonomia della provincia di Bolzano.

Se veramente vogliamo che venga emanata una legge costituzione è troppo poco, collega Benedikter, fare riferimento soltanto alla nostra particolarità e dire: il resto non ci interessa. Così non ci conquisteremo molte simpatie e una tale legge può venire approvata soltanto se più della maggioranza si dichiara solidale e d'accordo. Secondo me non renderemmo nessun servizio all'autonomia se facessimo un tentativo sapendo che perderemmo. Una perdita significherebbe che il Parlamento e quindi lo Stato potrebbe richiamarci probabilmente con maggiore arroganza e con il consenso di una maggioranza forse maggiore all'ordine, un fatto che troverebbe inoltre una legittimazione larghissima attraverso il Parlamento, comunque eletto in modo democratico.

Quindi penso, caro collega Brugger, che le parole di minaccia non bastino. Il cons. Brugger — anche per dimostrare un po' forza e potere — ripete quello che ultimamente è stato sostenuto continuamente dalla Volkspartei. Egli dice: una cosa è chiara, senza una soddisfacente soluzione del problema non si arriverà ad una conclusione del "pacchetto". Mi sembra però ovvio che una minaccia non abbia senso o non venga presa sul serio, se non si è in grado di sostenere una posizione chiara; non si sa che cosa si vuole dallo Stato. In questo caso è preferibile la versione di Benedikter quando dice: Vogliamo questo e ci rivolgiamo con questa richiesta allo Stato..., ed egli dice che non esitiamo a coinvolgere anche il Parlamento.

Ferretti ha forse scoperto gli altarini. Non lo so dire con precisione. Ferretti, che è pur sempre membro della Giunta, come rappresentante della DC, non ha firmato questo Voto della SVP-PATT e questo è significativo, e lo stesso hanno fatto i Socialisti, anch'essi membri della Giunta. A Roma in sostanza i socialisti e i democristiani hanno in mano la sorte della Repubblica, certamente senza disconoscere l'importanza del PSDI, PLI e PRI. Quindi le redini sono in mano della DC e dei Socialisti e questi due partiti non hanno firmato questo Voto. E' un segnale significativo che in certo qual modo svela la difficoltà della Volkspartei in questo settore. Se la Volkspartei non è riuscita a conquistare i socialisti e i democristiani come confirmatari, ma si è dovuta limitare al ben qualificato e benevole appoggio del PATT, penso che si debba riflettere su questo fatto. Come ripeto, Ferretti ha forse scoperto gli altarini o ha per lo meno cercato di proporre delle possibili soluzioni. Lui parte dalla considerazione che in ogni Stato ci debba essere un

coordinamento. Punto e basta. E in questo consiste la grande differenza tra Benedikter e Brugger. Vogliamo accettarlo? chiede Ferretti. La Volkspartei vuol accettare questo? In caso affermativo c'è quindi una certa chiarezza e si possono ricercare i diversi modi di procedere nel caso specifico, partendo dal presupposto che il potere di coordinamento non è un provvedimento costante, bensì di natura straordinaria che lo Stato si riserva di volta in volta. Così almeno dicono le sentenze e l'abbondante letteratura a disposizione.

Non si deve quindi fare l'uccello del malaugurio e credere che lo Stato faccia valere questo potere nei confronti di ogni legge. In questo contesto, secondo me, si deve per esempio dire che in Alto Adige si sta rafforzando la tendenza centralista anche se è stato annunciato che si intende limitarla, mentre in ogni Stato — ed a ragione è stato detto, ancor di più nelle nostre province autonome — si parte da una concezione estremamente centralista. Siamo vivendo in un clima di despotismo, dato che ogni assessore in fondo crede di poter governare tutto l'Alto Adige, che i Comuni siano un accessorio sgradito e inutile e che rallentino il corso della democrazia. Partendo da queste tendenze risulta difficile credere che lo Stato rinunci al suo potere di coordinamento. È un problema filosofico-politico, come il singolo statista affronti questa materia.

Quindi ci saremmo aspettati un atteggiamento meno equivoco da parte della Volkspartei, una posizione che, semmai, invalidi la posizione di Benedikter. Secondo me non sarebbe un mal esempio, bensì un contributo a maggiore chiarezza politica, se si decidesse una volta per sempre quale atteggiamento assumere nei confronti dello Stato. Non si può fare il doppio gioco e dire al popolo che lo Stato è cattivo, perché ci influenza con il potere di coordinamento, mentre non si è in grado di far capire quello che si vuole. Sono dell'avviso che una chiarezza politica può avere solamente effetti positivi, indipendentemente da come sia concepita. Secondo me non si deve avere paura a dire alla gente quello che si pensa, altrimenti la gente è confusa e si perde la credibilità. Sì, se gli amici del Trentino non capiscono di che cosa si tratti, mi sembra... se loro lo considerano una questione sudtirolese, ci si può immaginare — meglio non pensarci.

Penso che sia assolutamente necessario il coinvolgimento di altre Regioni in questa lotta culturale e democratica contro le tendenze centraliniste dello Stato. Non si tratta tanto di un insistere sulla particolarità dell'Alto Adige, quanto di un inserimento di tutta la problematica in una lotta federalistica che deve essere combattuta in tutta l'Italia. Infine è da fare riferimento anche alla dimensione europea che deve caratterizzare ogni regionalismo ed ogni tutela delle minoranze, affinché essa possa ottenere credibilità ed essere futuristica, altrimenti tutta questa lotta intorno all'intero problema sembra essere superata e irrealizzabile. Il mio collega Boato per esempio ha letto stamattina il manifesto di Solgenitsin nella "Repubblica", cioè le idee di Solgenitsin e queste gli sembravano inserite in una giusta dimensione. Noi ci occupiamo della Russia, si aprono nuovi orizzonti e si sta lottando per qualche cosa di veramente grande, ed il mio collega trentino ha la sensazione che nella nostra discussione non si stia combattendo una grande lotta, di dimensioni europee, verso il futuro, ma che si tratti di qualche cosa di retrivo, piccolo, gretto e meschino. Sono dell'avviso che il nostro compito dovrebbe essere quello di poter dare a questo problema una dimensione più ampia, affinché non venga svalorito a problemino, a particolarità limitata.)

PRESIDENTE: Siamo in discussione generale del Voto n. 10 e del Voto n. 16, qualcun altro intende intervenire?

La parola al cons. Montali.

MONTALI: Mi pare che si possa affrontare la discussione su questi due ordini del giorno limitandoci a valutare le due parti deliberanti. I relatori ufficiali sono in contrasto sull'opportunità o sulla liceità di licenziare una semplice norma di attuazione per modificare lo Statuto, o per garantire le competenze delle due Province, senza dover ricorrere, come il Voto n.

16 precognizza, ad una legge costituzionale per vedere garantite le nostre tre autonomie.

Vorrei anch'io associarmi al collega Tribus e dirmi soddisfatto della dichiarazione del collega Brugger, capogruppo del S.V.P., perché ad un certo momento questa facoltà di indirizzo e di coordinamento del Governo in articoli di stampa, in prese di posizione e dichiarazioni pubbliche era stata descritta come una precipua e specifica arma di compressione della popolazione altoatesina; siccome vale per tutti gli ordinamenti e per tutte le leggi emanate dalle varie Regioni e dalle Province autonome, per quelle a Statuto speciale e per quelle a Statuto ordinario, mi pare che fosse veramente fuori luogo dare a questa legge, che istituisce la facoltà di indirizzo e di coordinamento da parte del Governo la caratteristica di legge anti-Alto Adige, non dico anti-Trentino, perché i riferimenti alle minoranze linguistiche del Trentino, che sono anche contenute nel Voto del collega Andreotti, non si possono portare ad esempio, tenuto conto che non è ufficializzata in Trentino, anche statutariamente, nessuna minoranza linguistica.

Ora noi vorremmo annunciare che la nostra posizione in merito a questi due Voti sarà di astensione. Potrebbe sembrare strano questo nostro atteggiamento, dato che il nostro partito non appoggia il Governo, pertanto potremmo dichiararci contrari, mentre noi desideriamo cogliere almeno quella parte che nella contestata legge riteniamo debba esserci, o meglio che riteniamo non possa non esserci; l'aver trasformato, da parte di chi usa a tale proposito certi linguaggi, il termine "facoltà" con "potere" non è, a nostro giudizio, corretto. Ora, mentre la potestà deve essere esercitata, la facoltà — come dice la parola, almeno in italiano — rappresenta un intervento facoltativo, infatti il Governo non afferma: "io interverrò sempre per indirizzare e coordinare", ma si riserva la facoltà di coordinare ed indirizzare. E' diversa, credo, anche nell'accezione linguistica, la dizione tanto è vero che, almeno da quello che leggiamo sui giornali, in seguito ad incontri tra i rappresentanti politici, si spera che questa facoltà possa essere limitata, ma già la facoltà in se stessa è una limitazione; possiamo impedire al Governo della nazione unitaria, come oggi è, ancorché esistano Regioni a Statuto speciale o Province autonome come le nostre, che nell'espressione legislativa tra le varie Regioni e le varie Province eventuali si determinino leggi che differenziano nel risultato la qualifica del cittadino italiano dando a cittadini di una certa Provincia o di un'altra diritti o doveri diversi da quelli che devono essere pari in tutta l'Italia? Credo che lo Stato attraverso il suo Governo debba impedire situazioni di questo genere e qui vorrei fare un piccolo richiamo.

I signori colleghi della Provincia di Bolzano — e mi dispiace che manchi il Vicepresidente Peterlini, il quale si è preparato, ha steso una relazione ed ha tratto poi le sue conclusioni — quando la legge sulla facoltà di indirizzo ancora non c'era, il Vicepresidente Peterlini ha riassunto in una statistica, che in quel momento fossero ben 44 le leggi della Provincia di Bolzano alle quali il Governo si era opposto con determinate motivazioni. Scusate, se non era facoltà di indirizzo e di coordinamento, che cos'era? L'opposizione del Governo sulle leggi che fanno le Province, abbiamo sempre detto: "non venite a vedere che il Governo ce l'ha con l'Alto Adige, dovrebbe avercela con delle leggi fatte male o che contengono elementi che differenziano la caratteristica dei diritti e doveri dei cittadini nella Provincia di Bolzano da quelli della Provincia di Potenza".

Quindi il Governo questa facoltà, se la volete vedere come indirizzo, l'ha sempre esercitata, la continua ad esercitare e la continuerà ad esercitare e rimanderà indietro le leggi della Provincia di Bolzano, 44 fino l'altro ieri, ci auguriamo che non raddoppino, ma non perché il Governo non ne avesse la facoltà. Quindi facoltà di indirizzo e di coordinamento. Vogliamo fare un altro esempio che riguarda la Provincia di Bolzano? Qui c'è l'assessore Benedikter, responsabile primo del progetto del piano territoriale della Provincia, in bozza approvata dalla Giunta provinciale, prima che diventasse strumento giuridico approvato dal

Consiglio è passata in visione, così almeno mi si è detto, agli organi ministeriali ed è stata rimandata indietro, perché c'erano settori che il piano territoriale prevedeva, disciplinava ed impostava che avevano evidente carattere di interesse nazionale, ma non interesse nazionale visto come difesa dei confini o quel che si voglia intendere per interesse nazionale, ma perché evidentemente le comunicazioni, gli impianti di approvvigionamento energetico, le strade che vengono dalla Calabria ed arrivano a Resia vanno viste in funzione anche degli interessi globali e non possono essere delimitate agli interessi che afferiscono a questi settori, e quindi ristrette alla decisione di una Provincia.

Mi pare che se questa facoltà, come viene patteggiata, ce l'ha detto l'assessore Ferretti che fa parte della maggioranza del Governo nazionale e non solo di questo,...

(*Interruzione*)

FERRETTI: Il mio partito!

MONTALI: Sì, fa parte della maggioranza, non era proprio il termine più idoneo.

E' evidente, questa facoltà lo Stato non poteva non attribuirselo, proprio perché altrimenti le autonomie provinciali e le autonomie regionali, soprattutto quelle a Statuto speciale, potevano e possono ancora oggi trasformarsi in una creazione di staterelli; già lo Statuto di autonomia comprende una norma che, se non è anticonstituzionale quella non so che dire, riguarda solo la Provincia di Bolzano e quella di Trento, dove solo i cittadini residenti almeno per 4 anni hanno diritto di voto, non so quale altra Provincia o Regione dove ci sia scambio di emigrati ed immigrati disponga di una norma più anticonstituzionale di questa, eppure lo Stato non si è preso la facoltà e nessuno glielo ha ancora chiesto, purtroppo, salvo delle cause individuali presso la Corte costituzionale. Sicuramente la facoltà di indirizzo e di coordinamento va precisata, qualcuno l'ha detto questa mattina, devono essere precisati i termini, ho scritto qui le "zone di competenza" della legge, affinché non sparisca il pericolo dell'intervento dello Stato, ma affinché sparisca il dubbio delle Province di vedere questa legge come una spada di Damocle su qualsiasi atto legislativo della Provincia e della Regione.

Ecco perché forse c'è la necessità che lo Stato non si limiti a promettere: "sarò bravo, ci metteremo d'accordo prima, faremo dei patti", questo penso sia ancora un po' poco, ma dobbiamo avere la garanzia che le zone di competenza, continuo a chiamarle così, i settori di competenza dove è logico e sacrosanto che si eserciti la funzione di indirizzo e di coordinamento, che significa impartire direttive e non togliere la possibilità di affrontare la problematica sia di carattere concreto, sia di carattere giuridico-legislativo.

Quindi a questo si dovrebbe arrivare, ma ho anche piacere, come ho sottolineato, per la dichiarazione Brugger, sottolineata ed accettata dal collega Tribus e non mi spiace ricordare quanto ha detto il collega Ferretti, perché anche questa è un'altra verità; sembra che i nostri parlamentari trentini ed altoatesini di lingua italiana o tedesca, scoprano le leggi approvate dal Parlamento quando le pubblicano i quotidiani l'Alto Adige, o Il Mattino o il Dolomiten e mi pare che anche questo vada tenuto in considerazione, in riferimento anche al fatto che i nostri Voti che discutiamo per 7 ore, come oggi ad esempio, senza ottenere alcun risultato in Parlamento. Questo documento quando mai arriverà in Parlamento? Signor Presidente, vorremmo andare a vedere quali risultati abbiano avuto dopo due anni le mozioni che impegnavano la Giunta a portare in Parlamento una determinata problematica; abbiamo indirizzato addirittura dei Voti, dei Consigli riuniti, del Consiglio di Bolzano e del Consiglio del Tirolo, al Parlamento italiano, ed abbiamo approvato Voti anche in quest'aula, per cui andremo a verificare quale risultato sia stato raggiunto. Signor Presidente, è durata un mese la discussione

del Voto per la modifica, se lei ricorderà, del Codice penale, iniziata con la proposta di abolizione del famoso art. 469, che ha originato la smania, l'indigestione di articoli del Codice da abolire; sono passati tre anni, è arrivato mai in Parlamento quel Voto? Si consideri che quel Voto è stato approvato da tutti i partiti con i soli voti contrari dei due allora consiglieri del M.S.I.. Ha ottenuto qualcosa? In Parlamento se ne è mai parlato? Ecco perché dico che ad un certo momento l'osservazione fatta dal cons. Ferretti e che faccio mia, perché anche a me risulta questo, che in Parlamento i nostri parlamentari quando devono affrontare i problemi di casa nostra sono disattenti, per cui esprimo a priori la nostra sfiducia, che si rafforza con l'evidenza di quelli che sono i risultati di nostre espressioni di Voto rivolte al Parlamento.

Ci asterremo dalla votazione sia del primo ordine del giorno, sia del secondo, ritenendo peraltro, che potremmo votare il primo, nel punto dove si ammette l'opportunità che il Governo non abolisca la facoltà di indirizzo, ma che la limiti al massimo o, come mi sono permesso di dire, stabilisca in una norma i settori di competenza, in modo da togliere il dubbio, ripeto, in taluni sollevato malevolmente e addossato quindi allo Stato più che al Governo, che questa facoltà possa essere usata improvvadamente e senza riferimenti effettivi a quelle che sono la tutela della minoranze linguistiche per quanto riguarda la Provincia di Bolzano e, ripeto, se è facoltà di indirizzo devono riferirsi ad impianti industriali di carattere e di interesse nazionale eccetera ed in tutto questo credo che la minoranza linguistica non debba vedersi compresa, annientata o addirittura sconvolta. Sostenere la tesi che la facoltà di indirizzo e di coordinamento del Governo snaturi il carattere particolare della nostra autonomia a danno delle minoranze, mi pare che sia non pertinente con quello che è o dovrebbe essere il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Rella.

RELLA: Grazie, signor Presidente. Sulla questione abbiamo avuto modo di esprimere il nostro parere localmente ed anche, tanto per richiamare i lavori parlamentari, come partito in Parlamento relativamente alla inattuata realizzazione dello Stato delle Regioni in Italia che pure la Costituzione prevede.

Dunque su questo problema e nei confronti delle espressioni delle iniziative del Governo nazionale e delle espressioni di giudizio della stessa Corte costituzionale abbiamo espresso più volte non solo preoccupate considerazioni.

Il problema che stiamo affrontando con questo Voto non riguarda solo una delle importanti questioni rimaste prima delle definizioni delle ultime norme che riguardano la nostra autonomia, riguarda l'essenza del rapporto tra autonomia speciale e Stato nazionale dopo la definizione del rapporto finanziario, qui potremmo discutere sulla credibilità degli accordi, sulla credibilità del Governo nazionale sia in ordine alla scarsa tenuta della valenza delle disposizioni della norma finanziaria, l'abbiamo vista tradita nello stesso momento in cui su un tavolo veniva firmata con i Presidenti della Regione e delle due Province rispettivamente e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiamo visto che sul tavolo accanto lo stesso Governo con provvedimento contemporaneo, contestuale, annullava parte di quelle provvidenze che aveva assegnato alla nostra autonomia speciale.

Dovremmo anche discutere, signor Presidente della Giunta regionale, sulla credibilità degli atti che vengono assunti da forze politiche che dovrebbero essere responsabili nei consigli, e mi riferisco al Consiglio della Provincia autonoma di Trento in ordine al problema delicato, non privo di ragioni da ambedue le parti, riguardante la Corte d'appello a Bolzano. Leggo dalla stampa che lei è andato a Roma a perorare una soluzione che è opposta a quella votata quasi ad unanimità dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento; capisco che entrano

in campo considerazioni di valenza istituzionale, civile, dei rapporti politici interni della coalizione, delicate questioni che portano a discutere tra l'altro anche i partiti al proprio interno, il mio partito su questo problema ha una posizione delicata: ad un certo punto si è manifestata una frattura tra la posizione della federazione del P.C.I. di Bolzano e della federazione del P.C.I. di Trento...

(*Interruzione*)

RELLA: Non ho problemi, mi piace che il mio partito dibatta, si differenzi, non sia più monolitico, abbia superato il concetto di centralismo democratico e che sviluppi azioni dinamiche e del resto i problemi sono quelli che sono, ci sarebbe forse da meravigliarsi se così non fosse, il che però non significa che su problemi di questa delicatezza l'espressione delegata, demandata dal Consiglio a portare avanti un certo pronunciamento poi invece giochi manovrando la formulazione, il cons. Andreotti aveva detto "con ambiguità estrema" in Consiglio provinciale di Trento, manovri un po' sulle parole, sui concetti e poi vada magari a pronunciarsi in modo disforme da quello che era stato il mandato che gli era stato conferito, ed ho paura che anche sul problema che stiamo discutendo possa svilupparsi analoga situazione e cioè che il Presidente della Giunta regionale, quando andrà in qualche modo a perorare presso gli organi del Parlamento o dei particolari organi che curano la definizione dell'autonomia speciale, per la realizzazione di questa nostra aspirazione vada magari a pronunciare richieste diverse da quelle che sono espresse dal Consiglio regionale.

Dico questo non solo con riferimento alla fluidità dei problemi, alla loro delicatezza, lo dico perché il testo così come viene presentato da parte della maggioranza è un testo fortemente ambiguo e credo che qui non dobbiamo prenderci in giro, dobbiamo avere il massimo della chiarezza e dobbiamo esprimere ognuno la propria posizione, ma esprimere un orientamento chiaro, a maggioranza, non è necessaria l'unanimità, però quello che viene deciso dal Consiglio deve essere chiaro.

Allora convengo con quanto diceva il collega Tribus un momento fa sul fatto che rispetto a tali questioni delle autonomie locali e regionali nei confronti ormai dei Governi centrali dovrebbero essere affrontate con un respiro più ampio, poiché siamo almeno noi, ma non credo da soli, convinti che alle regole degli Stati nazionali debbano sostituirsi le regole quanto meno della comunità europea ed in questi giorni sappiamo bene quanto è importante che si sostituiscano anche le regole di una sorta di governo mondiale, pensiamo alla questione della guerra dell'Iraq.

Restando però ai rapporti tra Regioni e Stato italiano, qui il riferimento almeno nelle intenzioni alle nuove regole che dovrà darsi la Comunità europea deve essere parte della discussione consiliare e forse starebbe bene anche nelle considerazioni di premessa al Voto.

Condivido poi la considerazione che è stata fatta sulla poco credibile approvazione da parte di un Parlamento di una norma come quella proposta con il Voto dei cons. Benedikter, Klotz, Meraner, Berger e Tonelli, poiché la richiesta è secca, netta, drastica, contestata più volte dalla stessa Corte e realisticamente va tenuto conto, va ragionato sul fatto che il Parlamento italiano non approverà una norma di questo tipo, poiché l'esclusione totale del potere di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato, pur con riferimento ai principi dell'accordo di Parigi e così via cozza contro talune funzioni che pur rimangono in capo allo Stato nazionale e che non possono essere superate in assoluto da autonomie speciali che vengano per intero sottratte oggi ad una forma di indirizzo e coordinamento.

Faccio questo ragionamento non esprimendo le convinzioni del P.C.I., poiché

noi siamo convinti della necessità di andare verso lo Stato federale, stiamo anche elaborando un progetto di partito che va in questa direzione, ma sappiamo quali sono i tempi ed in ogni caso sappiamo che ci troveremo di fronte ad una decisione negativa nei confronti della nostra aspirazione, tuttavia questo è il principio sul quale dobbiamo discutere e ci riconosciamo nel messaggio, nella volontà che il Consiglio regionale è chiamato ad esprimere secondo il Voto dei cons. Benedikter ed altri, sul quale semmai potremmo credo ragionare opportunamente sul fatto che l'esclusione debba essere totale oppure più percorribile, se l'obiettivo è anche quello di raggiungere un risultato con il Voto e non soltanto di esprimere un'aspirazione importante ed avere qui una sorta di confronto—conflitto dialettico di scarsa valenza.

Meno d'accordo invece posso essere sulla proposta della parte deliberante del Voto dei cons. Andreotti, Brugger e Frasnelli, sul quale non mi soffermo, già altri hanno detto quale potrebbe essere la lettura politica relativamente ad un Voto che non porta la firma di tutta la coalizione ma che probabilmente otterrà il voto della coalizione di maggioranza.

Desidero rilevare un aspetto, signor Presidente della Giunta e colleghi: così come è formulato questo Voto esprime l'auspicio — con una lettura rigorosa, non superficiale — che si emanì un provvedimento, sia esso norma di attuazione, accordo sancito con una valenza di tipo costituzionale ossia una legge, il superamento del potere di indirizzo e coordinamento di fatto per la Provincia di Bolzano ma non più per la Regione e non per la Provincia di Trento, questo è detto nel Voto Andreotti, se lo vogliamo leggere tra le parole. Qui si dice: "Affinché gli organi competenti emanino a tutela — questo è il principio — dei gruppi etnici ai sensi degli obblighi internazionali" la ragione giuridica e l'opportunità politica di inserire questo concetto è palese e la ricordava il cons. Benedikter, la Corte costituzionale si è espressa riservando l'eccezione solo alla questione delle minoranze etnico—linguistiche e quindi è opportuno il richiamo, però quando facciamo l'oggetto esclusivo del Voto quello della tutela dei gruppi etnici e poi richiamiamo ancora in conclusione del testo, nella parte deliberante: "dovendo comunque e sempre avere priorità la tutela delle minoranze linguistiche locali tedesche e ladine che sono di interesse nazionale" noi diciamo che sono le minoranze linguistiche tedesche e — badiamo bene — ladine della Provincia di Bolzano, perché solo queste sono riconosciute minoranze linguistiche di interesse nazionale. Le minoranze linguistiche ladine della Provincia di Trento non sono ancora riconosciute dal Parlamento nazionale, che non ha approvato la legge; sono riconosciute dalla Provincia, sono riconosciute anche con particolare attenzione negli ultimi tempi, ma non sono ancora tutelate in modo formale a livello nazionale e dunque o noi stabiliamo la necessità di un provvedimento, ecco dove ancora potrebbe aprirsi secondo me un ripensamento nel testo o nei due testi, tra una legge, collega benedikter, ed un provvedimento che può essere anche della norma di attuazione sulla questione di indirizzo e coordinamento, e quindi su una strada percorribile, ma relativo alla Regione Trentino—Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano con la dovuta particolare attenzione alle minoranze etnico—linguistiche, minoranze linguistiche locali, allora mi pare che il ragionamento vada bene; non si tratta di un errore, non credo alla sprovvvedutezza, all'imperizia di chi ha steso il testo di questo emendamento, si tratta di una sottigliezza che però non può stare bene, domando ai colleghi se è questo — se la mia interpretazione è giusta, perché può essere anche sbagliata — quanto vogliamo votare oppure, se si intende qualcos'altro, siccome sono convinto che vogliamo votare l'auspicio di un provvedimento che superi questa insopportabile condizione di centralismo, di neocentralismo, di forte interferenza dello Stato anche rispetto all'autonomia locale che deve essere autonomia speciale, che deve essere continuamente difesa con ricorsi, con contestazioni, con un rapporto di contenzioso continuo con il Governo nazionale, mi pare che dovremmo in questo caso rivedere il testo o i due testi, ma trovare una soluzione condivisibile, non tanto da noi, ma che rispetti il principio sul quale mi pare che in tutta la giornata il Consiglio abbia

voluto discutere, viceversa se dovessero prevalere anche su problemi di questa portata ragioni di schieramento credo che non faremmo nulla di buono per la prospettiva dell'azione della Regione e delle Province autonome nei confronti dello Stato per questo superamento dell'interferenza statale.


Quindi ritengo che tra stasera e domani, attraverso le repliche, attraverso un ripensamento si corregga questo testo, perché si possa trovare un'intesa sui due dispositivi, ripeto che noi vediamo molto più corretto il testo presentato dai conss. Benedikter ed altri, salvo l'opportunità di introdurre anche la possibilità di un provvedimento e non esclusivamente la legge, ma riteniamo che sia opportuno che il Consiglio regionale esprima un Voto molto chiaro e che riguardi la Regione Trentino-Alto Adige e quindi tutte e due le Province.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Faccio presente al Consiglio che è stata presentata la richiesta da parte dei conss. Benedikter e Meraner di sospendere la trattazione di questo punto dell'ordine del giorno prima di procedere alla votazione per permettere al Consiglio regionale, sentiti i Capigruppo, di richiedere pareri giuridici al fine di verificare, se per la soppressione della facoltà di indirizzo e coordinamento sia necessaria o meno una norma costituzionale. Giro questa richiesta ai proponenti del Voto n. 10 e nel chiedere la disponibilità ai primi firmatari conss. Andreotti e Brugger propongo di sospendere i lavori del Consiglio per dare modo al gruppo del P.A.T.T. ed al gruppo del S.V.P. di prendere in considerazione questa richiesta che è stata presentata pochi minuti fa a firma dei conss. Benedikter e Meraner. Non essendovi obiezioni chiudo i lavori del Consiglio, che proseguiranno domani mattina alle ore 10.00. La seduta è tolta.

(ore 17.40)

A L L E G A T I





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1990

Trento, 31 maggio 1990

N. 39

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

Le rivelazioni della Washington Post, rimbalzate in Europa, approfondite da due noti settimanali italiani con brevi interviste ad autorevoli esperti militari, politici e pacifisti, indicano che tra gli ordigni nucleari a detonatore insicuro vi sono certamente le granate W-79, un certo numero delle quali risulterebbe dislocato anche nella base militare NATO di Naz Sciaves in Alto Adige.

Trattandosi di cariche di plutonio che, secondo il ministro dell'energia USA, solo al 35% possono ritenersi dotate di dispositivi sicuri, diventa doppiamente giustificato chiedere alle autorità governative come stanno le cose: primo per sapere se tali granate atomiche siano state o siano ancora ospitate sul territorio regionale; secondo per chiederne comunque l'eliminazione perché incompatibili con la volontà espressa anche recentemente dal Consiglio regionale con un voto indirizzato alle autorità nazionali, nel quale oltre a chiedere la prosecuzione dei negoziati per il disarmo, specialmente nucleare, veniva auspicato l'alleggerimento della presenza bellica nella nostra zona di confine.

Gli interroganti hanno preso nota del comunicato del Ministero della Difesa che in data 24 u.s. asseriva che "il munizionamento nucleare cui si fa riferimento non è mai stato presente sul suolo italiano" ma si permettono di chiedere una ricerca più scrupolosa perchè ad una pubblicazione del '84 nella quale si asseriva che proiettili W-79 erano dislocati anche in Italia non c'è mai stata smentita da parte delle autorità all'epoca competenti.



Ciò premesso, richiamando le manifestazioni popolari e le raccolte di firme nelle due Province autonome per lo smantellamento della Base di Schiaves e la dichiarazione di "denuclearizzazione del territorio", i sottoscritti Consiglieri regionali interrogano

il Presidente della Giunta regionale

per sapere:

- se non ritenga, sulla base di atti consiliari anche recentemente approvati, di doversi far interprete della preoccupazione indotta nella popolazione dai fatti denunciati dalla stampa internazionale presso il competente Ministero al fine di conoscere quali tipi di armi e munizioni nucleari siano presenti sul nostro territorio;
- se non ritenga di dover chiedere in tutte le sedi di contatto interregionale e transfrontaliero che si assumano atti volti alla eliminazione di ogni armamento nucleare. Tanto più di fronte ai sostanziali mutamenti della scena internazionale e del teatro europeo in particolare.

A norma di Regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI

- Aldo MARZARI
- Romano VIOLA
- Wanda CHIODI
- Alberto RELLA

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio
il 1° giugno 1990, prot. n. 1955.





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1990

Trent, 31. Mai 1990

Nr. 39

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS

T R I E N T

A N F R A G E

Aus Enthüllungen der "Washington Post", die auch in Europa Widerhall fanden und von zwei bekannten italienischen Wochenzeitschriften aufgegriffen und mit kurzen Interviews mit einflußreichen militärischen und politischen Sachverständigen sowie mit Vertretern der Friedensbewegungen ergänzt wurden, geht hervor, daß sich unter den Atomsprengkörpern ohne gesicherte Sprenkapsel natürlich auch die Atomgeschosse W-79 befinden. Eine bestimmte Anzahl davon sollen auch im Militärstützpunkt der NATO von Natz-Schabs in Südtirol gelagert sein.

Da es sich um Plutoniumladungen handelt, die - wie der Energieminister der USA sagte -, nur bis zu 35% mit explosionsfesten Vorrichtungen ausgestattet sind, ist es umso mehr gerechtfertigt, die Regierungsbehörden zu befragen, wie die Dinge tatsächlich liegen: erstens um zu erfahren, ob diese Atomgeschosse im Gebiet der Region gelagert waren oder es immer noch sind; zweitens soll, wenn ja, ihre Entfernung beantragt werden, da sie dem Willen des Regionalrats entgegenstehen, der kürzlich in einem Begehrensantrag an die staatlichen Behörden nicht nur die Fortsetzung der Abrüstungsverhandlungen vor allem über Atomwaffen, sondern auch eine Verminderung der militärischen und Waffenpräsenz in unserem Grenzbereich gefordert hat.

Die Fragesteller haben die Mitteilung des Verteidigungsministeriums vom 24. d. M. zur Kenntnis genommen, mit der versichert wird, "daß sich Atomgeschosse, auf die man sich bezieht, niemals auf italienischem Boden



befunden haben", sie erlauben sich jedoch, eine eingehendere Nachforschung zu beantragen, da eine Veröffentlichung aus dem Jahr 1984, in der gesagt wird, daß Geschosse W-79 auch in Italien gelagert werden, von den damals zuständigen Behörden niemals dementiert worden ist.

Dies vorausgeschickt, befragen die unterfertigten Regionalratsabgeordneten unter Berufung auf die Volksveranstaltungen und die Unterschriftensammlung in den beiden autonomen Provinzen zum Abbau des Militärstützpunktes von Schabs sowie darauf, daß das Gebiet zur "atomwaffenfreien Zone" erklärt worden ist,

den Präsidenten des Regionalausschusses,

um zu erfahren:

- ob er es nicht als angebracht hält, aufgrund der kürzlich vom Regionalrat verabschiedeten Rechtsakte beim zuständigen Ministerium vorstellig zu werden, um die Befürchtungen der Bevölkerung wegen der in der internationalen Presse veröffentlichten Nachricht geltend zu machen, sodaß in Erfahrung gebracht wird, welche Art von Atomwaffen und Atomgeschossen in unserem Gebiet gelagert sind;
- ob er es nicht als angebracht hält, bei den entsprechenden überregionalen und grenzüberschreitenden Stellen zu beantragen, daß Anträge zur Abschaffung jeder Art von Atomwaffen gestellt werden. Dies umso mehr als die umwälzenden Veränderungen in der internationalen Szene, im besonderen in der europäischen politischen Landschaft, in Betracht zu ziehen sind.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Beantwortung gebeten.

gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN

- Aldo MARZARI
- Romano VIOLA
- Wanda CHIODI
- Alberto RELLA

Beim Präsidium des Regionalrats
am 1. Juni 1990 eingegangen, Prot. Nr. 1955






Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

IL PRESIDENTE
della Giunta regionale

Autonome Region Trentino - Südtirol

DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses

Trento, 25 luglio 1990
Prot. n. 2478/G/I/3



Ai Signori Consiglieri
regionali
p.i. Aldo Marzari
dott. Romano Viola
rag. Alberto Rella
Sig.ra Wanda Chiodi

e, p.c. Egregio Signore
FRANCO TRETTER
Presidente del Consiglio
regionale
T R E N T O

Con riferimento all'interrogazione n. 39 pre-
sentata nelle scorse settimane al Consiglio regionale ritengo op-
portuno trasmettere alla S.V. la nota inviatami dal Ministro del-
la Difesa On. Mino Martinazzoli nei confronti del quale mi ero
fatto interprete dei fatti denunciati.

Da tale nota si evince che il munizionamento
W-79 non è mai stato presente nei depositi dislocati in territo-
rio italiano.

Desidero altresì informare la S.V. che la
problematica in questione è stata prospettata ai Presidenti delle
Regioni facenti parte di Alpe Adria con mia nota del 14 giugno
scorso.

- dott. Tarcisio Andreolli -





Il Ministro della Difesa
3/ 44951 / 12.17.3.(90)

16-7-90

Roma, li 06 LUG. 1990

3A
1882

Egregio Presidente,

RECEZIONE	DATA
PARTECIPAZIONE	REGISTRAZIONE
SPECIALE	ESCLUSIVA
16 luglio 1990	
23/18 : 9/4/15	

rispondo alla Sua dell'11 giugno scorso.

Le notizie divulgare dal Washington Post in merito al progetto W-79 hanno trovato da parte del mio Dicastero, come Lei già sa, una chiara smentita in quanto tale munitionamento non è e non è mai stato nei depositi in Italia.

Peraltro, le notizie in sè, pur degne della massima considerazione, sono risultate eccessivamente drammatizzate perché in effetti si è trattato di un riscontro di non piena rispondenza del munitionamento in questione agli altissimi standards di sicurezza fissati dagli Stati Uniti.

Ciò, penso, possa rassicurare i Consiglieri della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige giustamente preoccupati dalle notizie che sono state diffuse.

Con massima stima e considerazione, La saluto cordialmente

Dott. Tarcisio ANDREOLLI
Presidente della Giunta della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

T R E N T O

SEGRETARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE		
18 LUG. 1990		
Numero	Categoria	Reg.
16923	S6A	





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTO-SÜDTIROL
DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

Trent, 25. Juli 1990
Prot. Nr. 2478/G/I/3

Prot. Nr. 2150 Reg. Rat
vom 26. Juli 1990

An die
Regionalratsabgeordneten
p.i. Aldo Marzari
Dr. Romano Viola
Rag. Alberto Rella
Wanda Chiodi

und zur Kenntnis:

Herrn
FRANCO TRETTER
Präsident des Regionalrats
T R I E N T

Mit Bezug auf die Anfrage Nr. 39, die in den letzten Wochen dem Regionalrat vorgelegt worden ist, übermittle ich Ihnen das mir von Verteidigungsminister On. Mino Martinazzoli zugesandte Schreiben. Ich bin bei ihm wegen der Nachricht, auf die Sie Bezug genommen haben, vorstellig geworden.

Aus diesem Schreiben geht hervor, daß die Waffenmunition W-79 niemals in Depots auf italienischem Gebiet gelagert worden ist.

Ich möchte Sie außerdem davon unterrichten, daß ich auf dieses Problem mit Schreiben vom 14. Juni d.J an die Präsidenten der Regionen der Arge Alpen Adria hingewiesen habe.

- Dr. Tarcisio Andreolli -





18-7-90

3A

Il Ministro della Difesa
3/ 44951 12.17.3.(90)

Roma, li 06 LUG. 1990

UFFICIO DI PERSONALE	UFFICIO DI GESTIONE DOCUMENTALE
SIG. TARCISIO ANDREOLLI	
11 LUG 1990	
2318 : 4/1/15	

Egregio Presidente,

rispondo alla Sua dell'11 giugno scorso.

Le notizie divulgata dal Washington Post in merito al progetto W-79 hanno trovato da parte del mio Dicastero, come Lei già sa, una chiara smentita in quanto tale munitionamento non è e non è mai stato nei depositi in Italia.

Peraltro, le notizie in sè, pur degne della massima considerazione, sono risultate eccessivamente drammatizzate perchè in effetti si è trattato di un riscontro di non piena rispondenza del munitionamento in questione agli altissimi standards di sicurezza fissati dagli Stati Uniti.

Ciò, penso, possa rassicurare i Consiglieri della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige giustamente preoccupati dalle notizie che sono state diffuse.


Con massima stima e considerazione, La saluto cordialmente

Dott. Tarcisio ANDREOLLI
Presidente della Giunta della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

T R E N T O

SEGRETARIO UFFICIO DI PERSONALE
18. LUG. 1990
Numero Categ. classe FASC.
16983 SGA





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1990

Trento, 28 giugno 1990

N. 41

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

E' di questi giorni la notizia che in Provincia di Bolzano il nuovo contratto dei dipendenti comunali stipulato meno di un mese fa tra il Consorzio dei Comuni ed i sindacati ha previsto un sensibile aumento, circa del 40 per cento, dello stipendio dei dipendenti. Questo, indirettamente, avrà delle ripercussioni anche sugli stipendi dei componenti delle Giunte comunali.

A Bolzano, per fare un esempio, il Sindaco potrebbe arrivare a percepire una indennità linda mensile di tredici milioni: un bel balzo in avanti rispetto al precedente "stipendio" di circa sette milioni ed ottocentomila lire.

Il considerevole incremento è stato determinato dalla legge regionale che ancora le indennità del Sindaco e della Giunta allo stipendio del segretario generale con dieci anni di anzianità. A norma di due leggi regionali, la n. 6/1984 e la n. 4/1986, il Sindaco ha diritto ad una indennità, al massimo, doppia rispetto a quella del segretario generale.

Spetterà comunque al Consiglio comunale decidere quale percentuale del raddoppio applicare al primo cittadino, a partire dal 50 per cento per arrivare fino al 100 per cento.

Con il nuovo sistema, si arriverà al fatto che Sindaco e Vicesindaco percepiscono, a Bolzano, una indennità maggiore non solo dei Consiglieri regionali, ma anche di quella di Senatori e Deputati!

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere regionale,



I N T E R R O G A

l'Assessore competente per sapere come intenda affrontare tale problema per evitare una generale corsa al rialzo dei già pingui compensi degli amministratori pubblici, per ridare ulteriore moralità alle istituzioni che vogliono essere di esempio ai cittadini, fissando dei parametri massimi di indennità per gli amministratori pubblici di tutta la Regione, in modo da evitare simili eclatanti aumenti di indennità al di sopra di qualsiasi giustificata media nazionale.

A termini di regolamento, si chiede risposta scritta.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
- Italo Caffonara -

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio
il 29 giugno 1990, prot. n. 2032.





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1990

Trient, 28.06.1990

Nr. 41/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates

A N F R A G E

In diesen Tagen wurde die Nachricht verbreitet, daß im neuen Arbeitsvertrag der Gemeindebediensteten in der Provinz Bozen, der vor knapp einem Monat zwischen dem Gemeindenverband und den Gewerkschaftsorganisationen abgeschlossen wurde, eine beträchtliche Gehaltsaufbesserung von rund 40 % für die Bediensteten vorgesehen ist. Dies wirkt sich indirekt auch auf die Bezüge der Gemeindeausschußmitglieder aus.

In Bozen - um ein Beispiel zu nennen - könnte der Bürgermeister auf eine Bruttoamtsentschädigung von 13 Millionen Lire im Monat kommen: Ein schöner Sprung nach vorne im Vergleich zum vorherigen "Gehalt" von rund 7 Millionen 800.000 Lire.

Diese ansehnliche Erhöhung ergibt sich aus dem Regionalgesetz, das die Amtsentschädigung des Bürgermeisters und der Gemeindeausschußmitglieder an das Gehalt des Generalsekretärs mit 10 Dienstjahren koppelt. Gemäß zweier Regionalgesetze (ersteres im Einheitstext der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung, Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses Nr. 6/L/1984 enthalten, letzteres als Regionalgesetz Nr. 4/1986 veröffentlicht) steht dem Bürgermeister eine Amtsentschädigung zu, die als Obergrenze den doppelten Betrag des Gehalts des Generalsekretärs vorsehen kann.

Es liegt jedenfalls beim Gemeinderat zu entscheiden, welcher Prozentsatz - von 50 % bis zu 100 % - des Gehalts des Gemeindesekretärs als Grundlage für die Verdoppelung in Frage kommt.

Durch den neuen Arbeitsvertrag können nun in Bozen der Bürgermeister und sein Stellvertreter eine Amtsentschädigung erhalten, die nicht nur höher als die Aufwandsentschädigung der Regionalratsabgeordneten, sondern sogar höher als die Bezüge der Senatoren und Kammerabgeordneten ist!

All dies vorausgeschickt, erlaubt sich unterfertigter Regionalratsabgeordneter den zuständigen Regionalassessor zu befragen, um zu erfahren, wie er dieses Problem zu lösen gedenkt, damit übermäßige Erhöhungen der bereits ansehnlichen Vergütungen der Gemeindemandatare vermieden werden. Den Institutionen, die ein Vorbild für den Bürger sein sollen, muß die entsprechende Seriosität und Vertrauenswürdigkeit verliehen werden. Deshalb sollten für die Gemeindemandatare in der gesamten Region Bemessungsmaßstäbe mit einer



Obergrenze festgelegt werden, um derartige aufsehenerregende Aufbesserungen der Bezüge auszuschliessen, die über jeden berechtigten gesamtstaatlichen Durchschnitt hinausgehen.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Antwort ersucht.

gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Italo Caffonara

Beim Präsidium des Regionalrats
am 29. Juni 1990 eingegangen,
Prot. Nr. 2032





Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI E I SERVIZI ELETTORALI

Autonome Region Trentina-Südtirol

DER ASSESSOR FÜR ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN UND WAHLDIENSTE

Prot.n. 16861 EL/XIII-1/GN- dmv

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
18. LUG. 1990
PROT.N. 2117

Trento, 13 luglio 1990


Oggetto: interrogazione n.41/X^a legislatura
di data 28 giugno 1990.-

Preg.mo Signor
Italo Caffonara
Consigliere regionale
Via 9 Novembre, 1
38037 - P R E D A Z Z O (TN)

Preg.mo Signor
p.c. Franco Tretter
Presidente del Consiglio regionale
S E D E

e.p.c. Preg.mo Signor
dott. Tarcisio Andreolli
Presidente Giunta regionale
S E D E


Con l'interrogazione n.41 di data 28 giugno u.s. la S.V. richiede di conoscere come si intenda fare fronte alla situazione venutasi a creare in provincia di Bolzano a seguito dell'avvenuta stipula del nuovo contratto di lavoro dei dipendenti e segretari comunali con riferimento alle ripercussioni di detto contratto sulle misure delle indennità di carica agli amministratori comunali di quella provincia.



Come Le è certamente noto il meccanismo di aggancio delle indennità di carica agli Amministratori comunali allo stipendio del segretario comunale è stato introdotto con legge regionale 7 maggio 1976, n.4. Il meccanismo allora introdotto era stato ritenuto assai valido e sicuramente nello spirito dell'art.51, commi 1. e 3., della Costituzione, facendo in modo di rimuovere taluni degli ostacoli che impediscono l'accesso alle cariche eletive in condizioni di egualanza. Già con tale previsione normativa il legislatore regionale si discostava dalla legislazione statale in materia di indennità di carica agli Amministratori comunali allora vigente (legge 26 aprile 1974, n.169 - in G.U. n.129 del 18 maggio 1974) non solo nell'an ma anche nel quantum.

L'aggancio alla retribuzione del segretario comunale in presenza di una contrattazione triennale, faceva modo che la misura dell'indennità fosse agganciata alla dinamica salariale, senza la necessità di interventi legislativi ripetuti.

Con la legge regionale 20 agosto 1981, n.7 il riferimento di aggancio fu modificato e dall'entrata in vigore della succitata L.R. n.7/81 ci si rifece quale parametro di riferimento ad una percentuale dello stipendio base lordo spettante al Segretario del rispettivo Comune dopo dieci anni di servizio. Nel fissare la percentuale della misura dello stipendio segretarile (da un minimo del 40 per cento per i Comuni con meno di 500 abitanti ad un massimo del 100 per cento per i Comuni sopra i 2.000 abitanti) per determinare l'indennità di carica il Consiglio comunale deve tenere presente il tempo ed il lavoro necessario per l'espletamento delle mansioni affidate, nonché eventuali altre indennità percepite dall'amministratore comunale in relazione ad eventuali cariche da lui ricoperte nei Consorzi fra Comuni, nelle Comunità di valle, nelle Comunità montane



e nei Comprensori.

Con l'art.1 della Legge regionale 14 agosto 1986, n.4 è stata da ultimo introdotta la possibilità, in analogia con quanto disposto dal legislatore statale con la legge 27 dicembre 1985, n.816, del raddoppio dell'indennità di carica degli amministratori comunali che svolgano attività lavorativa non dipendente, o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita: tale facoltà è limitata ai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e per i componenti delle Giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti.

Sono a conoscenza dei contenuti economici del contratto di lavoro dei dipendenti e segretari comunali dei Comuni sudtirolese di cui all'accordo di data 29 maggio 1990. Indubbiamente tale contratto, in connessione con l'aggancio normativo vigente, porta la misura dell'indennità di carica di un Sindaco di un comune sudtirolese di popolazione inferiore ai 500 abitanti da un minimo di 1.213.333.= mensile lordo ad un massimo, per il Sindaco del Comune capoluogo e verificata l'ipotesi della sussistenza dei presupposti del raddoppio, di lire 13 milioni mensili lordi. I dati tecnici necessitano di una verifica sul campo che si rende possibile solo nel momento della determinazione da parte dei Consigli comunali delle indennità di carica agli Amministratori neo-eletti. Per avere poi un quadro completo della situazione, è indispensabile attendere che anche le trattative sul rinnovo del contratto provinciale per il comparto dei dipendenti e segretari comunali del Trentino si concludano. Da notizie assunte nelle sedi competenti il nuovo contratto dovrebbe venire sottoscritto entro il corrente mese di luglio.



Non appena, quindi in possesso di tutti i dati di riferimento nel quadro della nuova normativa sull'ordinamento dei Comuni sarà mia cura predisporre gli eventuali necessari correttivi alla vigente normativa in materia di indennità di carica agli Amministratori comunali.

Ritengo, comunque, che i Consigli comunali nel momento della determinazione delle nuove misure dell'indennità di carica si comporteranno, come già per il passato è avvenuto, in maniera tale da non arrecare pregiudizio alla credibilità ed alla moralità delle istituzioni.

In ogni caso sul problema dell'indennità di carica agli Amministratori comunali prima di prendere qualsiasi decisione anche con riguardo alla succitata modifica dei meccanismi legislativi di determinazione, procederò ad un ampio confronto con le Associazioni rappresentative dei Comuni del Trentino e del Sudtirolo con le quali sul presente problema già in un recente passato ho avuto modo di consultarmi.

Con i migliori saluti.

- dott.proc.Francesco Romano -







CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTO-SÜDTIROL
Der Assessor für örtliche Körperschaften und Wahldienste
Prot. Nr. 16861 EL/XIII-1/GN-dmv

Trient, 13. Juli 1990

Prot. Nr. 2117 Reg. Rat
vom 18. Juli 1990

Betrifft: Anfrage Nr. 41/X. Gesetzgebungsperiode
vom 28. Juni 1990

Herrn
Italo Caffonara
Regionalratsabgeordneter

Neunte Novemberstraße 1
38037 P R E D A Z Z O (TN)


Herrn
p.c. Franco Tretter
Präsident des Regionalrats

und zur Kenntnis:

Herrn
Dr. Tarcisio Andreolli
Präsident des Regionalausschusses

Mit der Anfrage Nr. 41 vom 28. Juni 1.J. ersuchten Sie um Auskunft darüber, wie die Situation in der Provinz Bozen geklärt werden soll, die nach Abschluß des neuen Arbeitskollektivvertrages für die Gemeindebediensteten und -sekretäre entstanden ist. Dabei beziehen Sie sich auf die Rückwirkungen, die genannter Vertrag auf die Betragshöhe der Amtsentschädigung der Gemeindemandatare hat.

Wie Sie sicherlich wissen, wurde mit Regionalgesetz vom 7. Mai 1976 der Berechnungsmodus für die Amtsentschädigung der Gemeindemandatare



festgelegt, die an das Gehalt der Gemeindesekretäre gekoppelt ist. Dieser Modus, wie er damals eingeführt wurde, war als äußerst positiv betrachtet worden und entsprach sicherlich dem Geist des Art. 51 Absatz 1 und 3 der Verfassung. Damit konnten einige der Hindernisse beseitigt werden, die einer Amtsübernahme unter gleichen Bedingungen entgegenstanden. Bereits mit dieser Bestimmung wich der Gesetzgeber der Region von der staatlichen Gesetzgebung über die Amtsentschädigung der Gemeindemandatare (Staatsgesetz vom 26. April 1974, Nr. 169 - veröff. im Amtsblatt Nr. 129 vom 18. Mai 1974) ab, und zwar nicht nur was die Voraussetzungen für den Bezug dieser Entschädigung anbelangt, sondern auch was die Betragshöhe derselben betrifft.

Die Koppelung an die Entlohnung der Gemeindesekretäre - diese Entlohnung wird alle drei Jahre mit Verhandlungen neu festgelegt - ermöglichte, daß die Betragshöhe der Entschädigung an die periodischen Gehaltserhöhungen angepaßt wird, ohne daß wiederholt Gesetzesbestimmungen erlassen werden müssen.

Mit Regionalgesetz vom 20. August 1981, Nr. 7 wurde der Berechnungsmodus für diese Koppelung geändert und mit Inkrafttreten dieses genannten Regionalgesetzes Nr. 7/81 wurde als Bemessungsmaßstab ein bestimmter Prozentsatz des Bruttogrundgehaltes des Sekretärs der jeweiligen Gemeinde mit zehn Dienstjahren angewandt. Bei Festlegung des Prozentsatzes auf der Grundlage des Gehalts des Gemeindesekretärs (mindestens 40% in Gemeinden unter 500 Einwohner und höchstens 100% in Gemeinden über 2000 Einwohner) muß der Gemeinderat den Zeitaufwand und die erforderliche Arbeit berücksichtigen, die für die Erfüllung der übernommenen Aufgaben notwendig sind. Außerdem sind eventuelle weitere Entschädigungen des Gemeindemandatars für eventuell bekleidete Amter in Gemeindekonsortien, Tal-, Berg- und Bezirksgemeinschaften in Betracht zu ziehen.

Mit Art. 1 des Regionalgesetzes vom 14. August 1986, Nr. 4 wurde schließlich die Möglichkeit zur Verdoppelung der Amtsentschädigung der Gemeindemandatare gegeben, wie dies auch der staatliche Gesetzgeber mit Gesetz vom 27. Dezember 1985, Nr. 816 verfügt hatte, sofern der Mandatar eine selbständige Tätigkeit ausübt oder als Arbeitnehmer in den Wartestand ohne Bezüge versetzt worden ist. Diese Möglichkeit ist auf die Bürgermeister von Gemeinden mit mehr als 10.000.- Einwohnern und auf die Mitglieder der Gemeindeausschüsse von Gemeinden mit mehr als 50.000.- Einwohner beschränkt worden.

Die finanziellen Bedingungen des Arbeitskollektivvertrages für die Gemeindebediensteten und -sekretäre der Gemeinden Südtirols (Abkommen vom 29. Mai 1990) sind mir bekannt. Zweifellos wird mit diesem Vertrag aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen über die Koppelung an das Gehalt des Gemeindesekretärs die Betragshöhe der Amtsentschädigung eines Bürgermeisters einer Südtiroler Gemeinde mit weniger als 500 Einwohnern auf mindestens 1.213.333.- brutto monatlich und für den Bürgermeister des Hauptortes - falls die Voraussetzungen für die Verdoppelung gegeben sind - auf 13 Millionen brutto monatlich erhöht. Es muß überprüft werden, ob diese Vorgaben auch in der Praxis tragbar



sind, was jedoch erst dann möglich ist, wenn die Gemeinderäte die Amtsentschädigung für ihre neu gewählten Mandatare festlegen. Außerdem muß abgewartet werden, bis auch die Verhandlungen über die Erneuerung des Landeskollektivvertrages für die Berufsgruppe der Gemeindebediensten und -sekretäre des Trentino abgeschlossen sind, um sich ein genaues Bild der Lage machen zu können. Wie die zuständigen Stellen wissen ließen, sollte der neue Kollektivvertrag innerhalb des Monats Juli unterschrieben werden.

Sobald ich im Besitz aller Daten bin, auf die im Rahmen der neuen Bestimmungen über die Gemeindeordnung Bezug genommen werden muß, werde ich mich dafür verwenden, daß die eventuell erforderlichen Korrekturen an den derzeitigen Bestimmungen über die Amtsentschädigung der Gemeindemandatare vorgenommen werden.

Wie auch immer, glaube ich, daß sich die Gemeinderäte bei Festlegung der neuen Betragshöhe der Amtsentschädigung in einer Weise verhalten werden, daß die Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Seriosität der Einrichtungen nicht in Frage gestellt wird, so wie es in der Vergangenheit auch nicht der Fall war.

Jedenfalls werde ich das Problem der Amtsentschädigung für Gemeindemandatare mit den repräsentativsten Gemeindenverbänden des Trentino und von Südtirol eingehend besprechen, bevor ich irgendeine Entscheidung auch über obgenannte Änderung des Berechnungsmodus treffe, der mit Gesetz festzulegen ist. Bereits kürzlich hatte ich mich über dieses Problem mit diesen Verbänden beraten.

Mit den besten Grüßen

- Dr. Francesco Romano -





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1990

Trent, 2. Juli 1990

Nr. 42

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Franco Tretter

A N F R A G E

Auch wir müssen zugeben, daß uns zu spät das Problem der Mobilität und die damit verbundenen Rechte der Behinderten zum Bewußtsein gekommen ist. Damit stellen wir fest, daß wie sehr wir nur an unsere Gewohnheiten denken und möchten deshalb umso mehr auf das Problem der Zugangsmöglichkeit aller zum Sitzungssaal und zu den danebenliegenden Ämtern in einem Augenblick hinweisen, in dem die technischen Anlagen des alten Aufzuges ersetzt werden. Das Ausmaß der erforderlichen Arbeiten hätte wohl eine Erweiterung der Türen entsprechend den gesetzlichen Bestimmung gerechtfertigt, um den Rollwagen den Zugang zu ermöglichen, vorausgesetzt, daß die Verwaltung nicht gedenkt, einen anderen Eingang ohne architektonische Barrieren ex novo zu errichten. Dies ist bereits früher auch von den Behindertenverbänden sowie in Anfragen an den Regionalrat mehrmals gefordert worden.

Dies vorausgeschickt,

erlauben sich die Unterferigten, den Regionalausschuß zu befragen, um zu erfahren:

- ob im Zuge der Programmierung der Arbeiten zur Modernisierung des Aufzuges, der vom Innenplatz zu den Stockwerken des kleinen Gebäudes führt, von dem aus man den Sitzungssaal des Regionalrats erreicht, erwogen wurde, das Gebäude für Behinderte zugänglich zu machen und warum nicht eine eventuelle Lösung dieses Problems ins Auge gefaßt wurde;
- was er gedenkt, um die Zugangsmöglichkeit der Behinderten zum Gebäude, einschließlich zu den Tribünen für das Publikum, voll und ganz zu gewährleisten.

Auf Grund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Beantwortung ersucht.

DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN:
gez. Aldo Marzari
gez. Wanda Chiodi

Beim Präsidium des Regionalrats
am 3. Juli 1990 eingegangen, Prot.Nr. 2046





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1990

Trento, 2 luglio 1990

N. 42

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

E' vero che ce ne siamo resi conto in ritardo, con ciò palesando quanta abitudine ci sia anche in noi a non considerare i problemi della mobilità e quindi dei diritti dei disabili, ciò nonostante non possiamo non porre il problema dell'accesso per tutti alla sala consiliare e uffici annessi nel momento in cui si sta sostituendo il vecchio meccanismo dell'ascensore. Forse l'entità del lavoro richiesto poteva giustificare l'ampliamento delle porte a norma di legge per consentire l'ingresso di carrozzelle.

A meno che l'Amministrazione non abbia pensato di realizzare ex novo un altro accesso senza barriere, come sollecitato più volte in passato dalle associazioni di handicappati e da interrogazioni consiliari.

Ciò premesso,

si chiede di interrogare la Giunta regionale


per sapere:

- se in sede di programmazione dei lavori di ammodernamento dell'ascensore che dal piazzale interno porta ai piani della palazzina dalla quale si accede all'aula consiliare, si sia considerata la esigenza di sbarrierare l'edificio e perchè non ha potuto trovare soluzione;
- cosa intende fare per garantire la piena agibilità all'edificio, comprese le tribune per il pubblico, ai soggetti handicappati.

A termine di regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI
- Aldo MARZARI
- Wanda CHIODI





Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
L'ASSESSORE PER LE FINANZE E IL PATRIMONIO

Autonome Region Trentino-Südtirol
DER ASSESSOR FÜR FINANZEN UND VERMÖGEN

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
16.LUG.1990
PROT.N. 2099

Trento, 12 luglio 1990

Prot. n. 2340/G/I/3

Ill.mo signor
ALDO MARZARI
Consigliere Regionale

Gent.ma Signora
WANDA CHIODI
Consigliere Regionale

L O R O S E D I

e, p.c.

Ill.mo Signor
FRANCO TRETTER
Presidente Consiglio Regionale

S E D E

Oggetto: risposta interrogazione n.42

In risposta all'interrogazione n. 42 di data 03 luglio 1990 relativa ai lavori di ammodernamento dell'ascensore che dal piazzale interno porta ai piani della palazzina dalla quale si accede all'aula consiliare regionale, con particolare riferimento all'agibilità dell'edificio ai disabili, si fa presente quanto segue:

1. il problema dell'agibilità per i disabili del palazzo in cui ha sede la Regione a Trento, è stato oggetto nel 1982 di un apposito studio di fattibilità; in tale occasione si riuscì a trovare una soluzione tecnica che rese agibile ai portatori di handicap l'ascensore ed un servizio igienico nel "Corpo Assessorati". Per quanto attiene invece al "Corpo Giunta regionale e Consiglio regionale", la soluzione del problema dell'accessibilità ai disabili non pote' essere risolta in tale occasione in quanto la stessa non puo' prescindere da un progetto di revisione generale degli accessi e dei percorsi interni dell'intero edificio.




- 2 -


2. Gli attuali lavori di ammodernamento dell'ascensore che consente l'accesso all'aula consiliare, non hanno previsto di creare la possibilita' di accesso ai disabili per limiti dimensionali del vano in cui l'ascensore e' collocato; le caratteristiche architettoniche dell'edificio non lasciano peraltro intravedere una possibile soluzione al problema senza un radicale intervento di ristrutturazione. Gli interventi minimali in corso sugli ascensori non hanno pertanto consentito, per le caratteristiche dell'intervento stesso e per la ristrettezza del vano - ascensori, di avviare a soluzione il problema: questi interventi sono stati peraltro effettuati per ottemperare a precise disposizioni di legge che comportavano l'obbligo, non piu' rinviabile, di adeguare le caratteristiche tecniche degli ascensori della Regione.

Distinti saluti.

- Cav. di gr. cr. Aldo Balzarini -







CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

Autonome Region Trentino-Südtirol Trient, den 12. Juli 1990
DER ASSESSOR FÜR FINANZEN Prot. 2340/G/I/3
UND VERMÖGEN

Prot. Nr. 2099 Reg. Rat
vom 16. Juli 1990

Herrn
Aldo Marzari
Regionalratsabgeordneter

Frau
Wanda Chiodi
Regionalratsabgeordnete

u. z. K.

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Franco Tretter

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr.42

Ich beantworte die Anfrage Nr. 42 vom 03. Juli 1990 über die Arbeiten zur Modernisierung des Aufzuges, welcher im Regionalpalast vom Innenhof zum Sitzungssaal des Regionalrats führt, wobei insbesondere auf die Zugangsmöglichkeit für Behinderte hingewiesen wird. Hierzu teile ich Ihnen folgendes mit:

1. Das Problem der Zugangsmöglichkeit für Behinderte zum Regionalgebäude in Trient war Gegenstand einer entsprechenden Machbarkeitsstudie im Jahre 1982; damals wurde eine technische Lösung gefunden, die den Behinderten den Zugang zum Aufzug sowie zu einer Toilette in dem Teil des Gebäudes, in dem sich die Assessorate befinden, erlaubte. Das Problem der Zugangsmöglichkeit für Behinderte zu jenem Teil des





Gebäudes, in dem sich der Regionalausschuß und der Regionalrat befinden, konnte jedoch damals nicht gelöst werden, da dies nur im Rahmen eines allgemeinen Umbauplanes der Zugänge und der Innengänge des gesamten Gebäudes möglich gewesen wäre.

2. Die jetzigen Arbeiten zur Modernisierung des Aufzuges, über den der Sitzungssaal erreicht wird, sehen keine Zugangsmöglichkeit für Behinderte vor, weil der Schacht in dem sich der Aufzug befindet, zu eng ist. Ohne einen radikalen Umbau kann wegen der besonderen Bauart des Gebäudes dieses Problem nicht gelöst werden. Bei den geringfügigen Arbeiten an den Aufzügen, die z.Z. durchgeführt werden, ist deshalb eine Lösung wegen der Art und des Ausmaßes der Arbeiten sowie wegen des engen Aufzugschachtes nicht möglich. Diese Arbeiten mußten nämlich durchgeführt werden, weil genaue gesetzliche Bestimmungen zu befolgen waren, nach denen die Aufzüge ohne weiteren Aufschub auf den letzten technischen Stand zu bringen waren.

Mit freundlichen Grüßen

- Cav di gr. cr. Aldo Balzarini -





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1990

Trento, 12 luglio 1990

N. 44

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

I sottoscritti Consiglieri regionali del Gruppo
consiliare del MOVIMENTO SOCIALE- DESTRA NAZIONALE


I N T E R R O G A N O


il signor Presidente della Giunta regionale per sapere se l'uso
delle auto di servizio in dotazione agli Assessori è consentito a
terzi ovvero a personale amministrativo della Regione.

A norma di Regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI
- Marco BOLZONEULLO
- Giorgio HOLZMANN

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio
il 12 luglio 1990, prot. n. 2093





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1990

Trent, 12. Juli 1990

Nr. 44/X

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS

T R I E N T

A N F R A G E

Die unternzeichneten Regionalratsabgeordneten der Regionalratsfraktion des "MOVIMENTO SOCIALE-DESTRA NAZIONALE" erlauben sich, den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses zu

b e f r a g e n,

um zu erfahren, ob die Benützung der Dienstwagen der Assessoren auch Dritten oder den Bediensteten der Regionalverwaltung erlaubt ist.

Auf Grund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Beantwortung gebeten.

gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
- Marco BOLZONEULLO
- Giorgio HOLZMANN

Beim Präsidium des Regionalrats
am 12. Juli 1990 eingegangen,
Prot. Nr. 2093





Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

IL PRESIDENTE
della Giunta regionale

Autonome Region Trentino - Südtirol

DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses

Trento, 26 luglio 1990
Prot. n. 2501/G/I/3

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
27.LUG 1990
PROT.N. 2158

e, p.c.

Ill.mo Signor
MARCO BOLZONELO
Consigliere Regionale

Ill.mo Signor
GIORGIO HOLZMANN
Consigliere Regionale


Ill.mo Signor
FRANCO TRETTER
Presidente Consiglio Regionale

L O R O S E D I

Oggetto: risposta interrogazione n. 44

In riferimento all'interrogazione n. 44 con la quale si chiede di sapere se l'uso delle autovetture di servizio in dotazione agli Assessori è consentito a terzi ovvero a personale amministrativo della Regione si precisa quanto segue:


- 1) le autovetture di servizio della Regione non sono in dotazione esclusiva agli Assessori ma vengono gestite tramite l'Ufficio Economato in modo da ottimizzarne l'uso in funzione delle esigenze di servizio;
- 2) i limiti e le modalità per l'utilizzo delle autovetture di servizio sono stabiliti dal Regolamento per l'uso degli stessi adottato con D.P.G.R. 3805/P del 21.10.1968 e successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. 7.12.1976 n. 635/A, 26.8.1981 n. 7/L, 3.9.1984 n. 14/L, 13.6.1986 n. 6/L e 23.2.1989 n. 1/L.
- 3) si precisa inoltre che l'uso delle autovetture di servizio, nei limiti e modalità precisati dai provvedimenti indicati al punto 2), è consentito agli Assessori, ai dipendenti regionali ed anche a terzi



purchè nell'ambito di precise esigenze di servizio di interesse dell'Amministrazione regionale secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento soparichiamato.

Cordiali saluti.

- dott. Tarcisio Andreolli -

A handwritten signature consisting of two curved lines forming a stylized 'T' or 'A' shape.





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTO-SÜDTIROL
DER PRÄSIDENT des Regionalausschusses

Trent, 26. Juli 1990
Prot. Nr. 2501/G/I/3

Prot. Nr. 2158 Reg. Rat
vom 27. Juli 1990

Herrn
MARCO BOLZONELO
Regionalratsabgeordneter

Herrn
GIORGIO HOLZMANN
Regionalratsabgeordneter


und zur Kenntnis:

Herrn
FRANCO TRETTER
Präsident des Regionalrats

Betrifft: Beantwortung der Anfrage Nr. 44

In bezug auf die Anfrage Nr. 44, mit der Sie in Erfahrung bringen möchten, ob die Benützung der Dienstwagen der Assessoren auch Dritten oder Bediensteten der Regionalverwaltung erlaubt ist, teile ich Ihnen folgendes mit:

1. Die Dienstwagen der Region stehen nicht nur ausschließlich den Assessoren zur Verfügung, sondern werden über das Ökonomatsamt vergeben, um den bestmöglichen Einsatz entsprechend den Diensterfordernissen zu gewährleisten;
2. Die Grenzen und die Modalität für die Benützung der Dienstwagen wurden mit den entsprechenden Ordnungsbestimmungen festgelegt und mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses 3805/P v. 21.10.1968 zur Anwendung gebracht, das später mit folgenden




Dekreten geändert und ergänzt wurde: D.P.R.A. v. 7. 12. 1976, Nr. 635/A, 26.8.1981, Nr. 7/L, 3.9.1984, Nr. 14/L, 13.6.1986, Nr. 6/L und 23.2.1989, Nr. 1/L;

3. Ich möchte außerdem darauf hinweisen, daß die Benützung der Dienstwagen innerhalb der Grenzen und nach der Modalität, die mit den unter Punkt 2 genannten Dekreten festgelegt worden sind, den Assessoren, Regionalbediensteten und auch Dritten erlaubt ist, vorausgesetzt, daß dies im Rahmen ausdrücklicher Diensterfordernisse im Interesse der Verwaltung erfolgt, wie Art. 4 der obgenannten Ordnungsbestimmungen vorsieht.

Mit den besten Grüßen

Dr. Tarcisio Andreolli





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1990

Trento, 17 luglio 1990

N. 45

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E


Il sottoscritto Consigliere regionale del P.R.I. Claudio BETTA interroga il Presidente della Giunta regionale al fine di conoscere le ragioni che ostano all'applicazione nei confronti degli aventi diritto del disposto di cui agli articoli 1 e 2 della Legge regionale 21 luglio 1988, n.14.

E' quanto meno strano che a distanza di due anni esatti una legge della Regione non possa esplicare tutti i suoi effetti, considerando inoltre che la medesima era attesa dalla categoria dei beneficiari (ex dipendenti delle Casse Mutue provinciali di Malattia di Trento e di Bolzano) da molti anni.

A norma di Regolamento l'interrogante chiede risposta scritta.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
- Claudio Betta -

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio
regionale il 18 luglio 1990, prot. n. 2119





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1990

Trient, 17. Juli 1990

Nr. 45/X

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS

T R I E N T

A N F R A G E


Der unterfertigte Regionalratsabgeordnete des PRI, Claudio Betta, erlaubt sich den Präsidenten des Regionalausschusses zu befragen, um zu erfahren, aus welchen Gründen die Bestimmungen der Art. 1 und 2 des Regionalgesetzes v. 21.7.88, Nr.14 auf die Anspruchsberechtigten nicht angewandt werden.

Es ist höchst sonderbar, daß nach genau zwei Jahren ein Regionalgesetz nicht zum Tragen kommen kann, zumal auf dieses Gesetz die Anspruchsberechtigten (die ehemaligen Bediensteten der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen) schon seit vielen Jahren gewartet haben.

Um schriftliche Beantwortung wird ersucht.

gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
- Claudio BETTA -

Beim Präsidium des Regionalrats
am 18. Juli 1990 eingegangen,
Prot. Nr. 2119





Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Assessore alla previdenza sociale e all'ordinamento
degli enti sanitari

Autonome Region Trentino-Südtirol

Assessor für Sozialfürsorge und Ordnung der
Sanitätskörperschaften

Trento, 31.8.90

Oggetto: interrogazione n.45 del 17.7.1990.

Egregio signor rag. Claudio Betta
Consigliere regionale
via Bronzetti
38033 CAVALESE TN

e p.c.


Egregio signor Franco Tretter
Presidente del Consiglio regionale
S e d e

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
06 SET 1990
PROT.N. 2254

In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, inviata in data 17 luglio u.s. al Presidente del Consiglio regionale, concernente la concreta applicazione di quanto dispone la legge regionale 21 luglio 88, n. 14, nei confronti degli ex dipendenti delle C.M.P.M. di Trento e di Bolzano, si forniscono le seguenti informazioni.

La legge regionale n. 14/1988, approvata nell'ultimo scorso della precedente legislatura, dopo un rinvio da parte del Governo ed una conferma nel testo originario da parte del Consiglio, e' stata promulgata per decorrenza dei termini previsti per il rilascio del visto governativo o, in alternativa, per il rinvio alla Corte costituzionale per l'esame di costituzionalita'.

Detta legge prevede il rimborso agli ex dipendenti delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano delle somme contributive versate ai rispettivi fondi integrativi di previdenza istituiti ai sensi delle legge regionale 24.11.1977, n. 11, fondi che in conseguenza dello scioglimento delle Casse mutue, a seguito dell'introdotta riforma sanitaria, sono stati trasferiti, unitamente a tutte le altre risultanze gestionali, all'Ufficio liquidazione enti soppressi presso il Ministero del tesoro.




- 2 -

Nell'interrogazione presentata la S.V. chiede ragione della mancata applicazione degli artt. 1 e 2 della legge regionale in parola, articoli illustrativi della situazione in essere al momento dell'intervento del legislatore regionale e contenenti la speciale previsione atta a soddisfare le legittime aspettative degli ex dipendenti delle C.M.P.M. di cui si e' fatto in premessa succintamente cenno. Peraltro il disposto degli artt. 1 e 2 non dev'essere considerato disgiuntamente dalla previsione del successivo art. 4 nella quale, oltre ad evidenziare l'onere complessivo di spesa, si da' chiara indicazione circa l'attribuzione del relativo carico finanziario direttamente al Ministero del tesoro tramite ricorso agli stanziamenti iscritti nella apposita gestione denominata "fondo di previdenza per il personale" ed assunti dal già citato Ufficio liquidazione enti soppressi. Anche l'ulteriore previsione - sempre contenuta nell'art. 4 - della possibilita' da parte della Giunta regionale di anticipare le prestazioni previste e' subordinata all'assunzione e fino alla concorrenza di corrispondente impegno assunto dal Ministero del tesoro nei confronti della Regione per i medesimi fini.


Per parte mia, non appena "ereditata" la spinosa questione al momento dell'assunzione della responsabilita' dell'Assessorato, ho piu' volte sollecitato la definizione della pratica presso il competente Ministero, attraverso ormai numerosi incontri diretti con il Sottosegretario al Tesoro. Cosa che i dipendenti interessati ben conoscono, avendone avuta a titolo personale puntuale notizia, su mia iniziativa, ogniqualvolta detti incontri si tenevano. Recentissimamente ho avuto un altro abboccamento con il Sottosegretario competente, che considero estremamente positivo e di buon auspicio per la soluzione della questione.

Distinti saluti.

dott. Pino Morandini







CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

Autonome Region Trentino-Südtirol Trient, den 31. August 1990
ASSESSOR FÜR SOZIALFÜRSORGE UND
ORDNUNG DER SANITÄTSKÖRPERSCHAFTEN

Prot. Nr. 2254 Reg.Rat
vom 6. September 1990

Herrn
BETTA CLAUDIO
Regionalratsabgeordneter
Via Bronzetti
38033 Cavalese TN

u. z. K.


An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates
FRANCO TRETTER

Betreff: Beantwortung der Anfrage Nr. 45 vom 17.07.1990

In bezug auf die am 17. Juli 1990 beim Präsidenten des Regionalrates eingereichten Anfrage über die konkrete Anwendung der Bestimmungen des Regionalgesetzes vom 21. Juli 1988, Nr. 14 auf die ehemaligen Bediensteten der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Bozen und Trient, teile ich Ihnen folgendes mit:

Das Regionalgesetz Nr. 14/1988, welches am Ende der vorhergehenden Gesetzgebungsperiode genehmigt worden ist, wurde nach der Rückverweisung der Regierung und nach der Bestätigung der ursprünglichen Fassung seitens des Regionalrates wegen Ablauf der vorgesehenen Fristen zur Anbringung des Regierungsvermerkes und ohne daß die Regierung die Verfassungsmäßigkeitsfrage aufgeworfen hätte, verlautbart.

Besagtes Gesetz sieht die Rückerstattung an die ehemaligen Bediensteten der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen jener Sozialbeiträge vor, die den im Sinne des Regionalgesetzes vom 24. November 1977, Nr. 11 errichteten ergänzenden Fürsorgesonderfonds entrichtet worden sind. Infolge der Auflösung der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen durch die eingeführte Sanitätsreform hat das Liquidierungsamt beim Schatzministerium genannte ergänzende Fürsorgesonderfonds zusammen mit allen anderen Geburungsangelegenheiten übernommen.



In der von Ihnen eingebrachten Anfrage möchten Sie den Grund für die nicht erfolgte Anwendung der Art. 1 und 2 des erwähnten Regionalgesetzes erfahren, wobei es sich um zwei Artikel handelt, welche auf die im Augenblick des Eingriffes des regionalen Gesetzgebers herrschende Lage hindeuten. Die zwei Artikel siehen die außerordentliche Möglichkeit vor, die eingangs erwähnten und berechtigten Erwartungen der ehemaligen Bediensteten der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen zufüllen. Die Bestimmungen der Art. 1 und 2. dürfen außerdem nicht von jenen des nachstehenden Artikels 4 gesondert berücksichtigt werden, da in diesem letzten Artikel die Höhe der veranschlagten Ausgaben hervorgehoben wird sowie darauf hingewiesen wird, daß die finanzielle Belastung unmittelbar dem Schatzministerium zugeschrieben wird, und zwar durch die Verwendung der Ansätze, die in der eigenen Gebarung namens "Fürsorgefonds für das Personal" eingetragen sind und vom bereits erwähnten Liquidierungsamt übernommen worden sind.


Auch eine weitere Möglichkeit, die vom Art. 4 vorgesehen wird, und zwar die Bevorschussung der vorgesehenen Leistungen, hängt von der Einstellung der Bediensteten ab und gilt bis zum Höchstmaß der entsprechenden Ansätze, die vom Staat gegenüber der Region für dieselbe Zwecke entrichtet worden sind.

Meinerseits habe ich schon bei der Übernahme des Assessorats und demzufolge dieser heikelen Frage die Schlichtung dieser Angelegenheit beim zuständigen Ministerium mehrmals beantragt, wobei ich an zahlreichen Treffen mit dem Staatssekretär beim Schatzministerium teilgenommen habe. Dies ist den betroffenen Bediensteten wohl bekannt, da ich sie im eigenen Namen nach jeder Zusammenkunft darüber informiert habe. Erst vor kurzem konnte ich eine Unterredung mit dem zuständigen Staatssekretär haben, die ich für äußerst positiv erachte und gleichzeitig ein gutes Zeichen für die Lösung dieser Frage werte.

Hochachtungsvoll

gez.: Dr. Pino Morandini





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X. Legislatura - 1990

Trento, 18 luglio 1990

N. 46/X

Al PRESIDENTE
del CONSIGLIO REGIONALE

T R E N T O

I sottoscritti Consiglieri del Gruppo Verde rivolgono la seguente

I N T E R R O G A Z I O N E

all'Assessore per gli Enti Locali e Servizi Elettorali
dott. Francesco Romano:

In occasione delle recenti elezioni comunali del 6 maggio 1990 la Lista verde alternativa ha presentato nel comune di Lasa, una propria lista di candidati, che la sottocommissione elettorale mandamentale di Silandro presieduta dal dott. Albert Frötscher ha successivamente escluso dalla partecipazione alla competizione elettorale "mancando la certificazione della legittimazione del signor Tribus Arnold...".

Nel frattempo abbiamo appreso che nel comune di Senales tutti i candidati della lista SVP, a quanto sembra, hanno sottoscritto la propria candidatura al cospetto di una semplice impiegata comunale e non davanti al segretario comunale o ad altra autorità prevista dalla legge.

Nonostante tale presunta evidente illegalità la medesima sottocommissione elettorale mandamentale di Silandro ha ammesso la lista in questione alla tornata elettorale.

Ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri chiedono di sapere:

1. se l'Assessore competente è in grado di confermare la predetta ipotesi;




2. in caso affermativo, chiediamo ci vengano trasmesse le firme autenticate delle dichiarazioni illegittime di accettazione della candidatura;
3. che cosa intende fare la Giunta regionale per impedire la disparità di trattamento delle liste da parte delle commissioni elettorali mandamentali e quali meccanismi di controllo sono all'uopo previsti.

Si richiede urgente risposta scritta.

f.to: I CONSIGLIERI REGIONALI
- Arnold TRIBUS
- Alessandra ZENDRON
- Alessandro BOATO

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio
in data 19 luglio 1990, prot. n. 2121





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1990

Trient, 18. Juli 1990

Nr. 46/X

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS

T R I E N T

Die unterfertigten Abgeordneten der grünen Fraktion richten folgende

A N F R A G E

an den Herrn Assessor für Gebietskörperschaften und Wahldienste, Dr. Francesco Romano:

Anlässlich der letzten Gemeinderatswahlen vom 6. Mai 1990 hat die grüne alternative Liste in der Gemeinde Laas eine Kandidatenliste eingereicht. Diese wurde dann von der Bezirkswahlunterkommission Schlanders unter dem Vorsitz von Dr. Albert Frötscher mit der Begründung von der Wahlbeteiligung ausgeschlossen, "daß der Nachweis der Legitimation des Herrn Arnold Tribus... fehlt.".

In der Zwischenzeit konnten wir in Erfahrung bringen, daß anscheinend in der Gemeinde Schnals alle Kandidaten der SVP-Liste ihre Kandidatur vor einer einfachen Gemeindebeamtin unterschrieben haben und nicht vor dem Gemeindesekretär oder einer anderen vom Gesetz vorgesehenen Autorität.

Trotz dieser angeblichen evidenten Illegalität, hat die selbe Bezirkswahlunterkommission von Schlanders diese Liste zur Wahl zugelassen.



Dies vorausgeschickt, ersuchen die Unterzeichneten um Beantwortung folgender Fragen:

1. Kann der Herr Assessor die geäußerte Vermutung bestätigen?
2. Wenn ja, ersuchen wir um Übermittlung der beglaubigten Abschriften der gesetzwidrigen Kandidaturannahmerklärungen.
3. Was gedenkt die Regionalregierung zu tun, um die Ungleichbehandlungen von Listen durch die Bezirkswahlkommissionen zu unterbinden? Welche Kontrollmechanismen sind vorgesehen?

Um dringende schriftliche Beantwortung wird ersucht.


gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
- Arnold TRIBUS
- Alessandra ZENDRON
- Alessandro BOATO

Beim Präsidium des Regionalrats
am 19. Juli 1990 eingegangen,
Prot. Nr. 2121



Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI E I SERVIZI ELETTORALI



**CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT**

06. AGO. 1990

PROT.N. 3193

Autonome Region Trentino - Südtirol

DER ASSESSOR FÜR ORTLICHE KÖRPERSCHAFTEN UND WAHLDIENSTE

Trento, 30 luglio 1990
prot. 18001 EL/XIV/1/PG

Ai Consiglieri regionali
Arnold Tribus
Alessandra Zendron
Alessandro Boato
LORO INDIRIZZI

Al Presidente del
Consiglio regionale
T R E N T O


Al Presidente della
Giunta regionale
S E D E

**Risposta all'interrogazione n. 46/X
del 18 luglio 1990**

Con riferimento a quanto richiesto nell'interrogazione n. 46/X si comunica quanto segue:


1. nel Comune di Senales, in provincia di Bolzano, le accettazioni di candidatura di tutti i candidati della lista SVP sono state autenticate da "L'impiegato addetto" e non "da un Notaio, dal Cancelliere di un qualsiasi Ufficio giudiziario, dal Segretario comunale o dal Giudice conciliatore", come previsto dall'articolo 38, comma 1, lett. d), del DPGR 29 gennaio 1987, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

Si fa presente che, secondo una consolidata giurisprudenza, al procedimento elettorale non sono applicabili le disposizioni della legge 4/1/1968, n.15 che regola la materia delle certificazioni, delle autenticazioni e delle legalizzazioni;




2. come richiesto dagli interroganti si e' provveduto ad inviare al consigliere Tribus, quale primo firmatario dell'interrogazione, copia conforme all'originale - conservato presso l'ufficio elettorale della Regione - di ogni accettazione di candidatura presentata nel Comune di Senales;
3. poiche' la commissione elettorale mandamentale (ora circondariale) e' organo dello Stato e come tale si occupa anche dell'ammissione delle liste e dei candidati alle competizioni elettorali, la Giunta regionale, non essendo rappresentata in tale organo e non essendo legittimata ad esercitare alcun controllo sullo stesso, non e' parimenti autorizzata ad intervenire per impedire disperita' di trattamento.
Infatti, l'organo competente a dirimere le controversie in materia di operazioni elettorali e' solo il Tribunale regionale di giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 6/12/1971, n. 1034. Si ricorda che il ricorso avverso le operazioni elettorali deve essere proposto contro l'atto di proclamazione degli eletti entro 30 giorni dalla data dello stesso.

dott. proc. Francesco Romano







Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI E I SERVIZI ELETTORALI

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
06. AGO 1990
PROT. N. 8193

Autonome Region Trentino-Südtirol

DER ASSESSOR FÜR ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN UND WAHLDIENSTE

Trient, den 1. August 1990
prot. 18001 EL/XIII/1/PG

An die Regionalratsabgeordneten
Arnold TRIBUS
Alessandra ZENDRON
Alessandro BOATO

An den
Präsidenten des Regionalrates
TRIENT

An den
Präsidenten des Regionalausschusses


BEANTWORTUNG DER ANFRAGE Nr. 46/X vom 18. Juli 1990

In bezug auf die Anfrage Nr. 46/X wird folgendes mitgeteilt:

1. in der Gemeinde Schnals in der Provinz Bozen wurden die Annahmen der Kandidaturen der Wahlwerber der SVP-Liste vom "zuständigen Beamten" und nicht "von einem Notar, vom Kanzlisten eines beliebigen Gerichtsamtes, vom Gemeindesekretär oder vom Friedensrichter" beglaubigt, wie im Art. 38, Abs. 1, Buchst. d), des Dekretes des Präsidenten des Regionalausschusses vom 29. Jänner 1987, Nr. 3/L vorgesehen (Einheitstext der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane).

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäss gefestigter Rechtswissenschaft die Bestimmungen des Gesetzes vom 4.1.1968, Nr. 15, das das Fach der Beurkundungen, der Beglaubigungen und der Legalisierungen regelt, nicht auf das Wahlverfahren anwendbar ist.


2. Wie von den Anfragestellern beantragt, wurde dem Abgeordneten Tribus, als erstem Unterzeichner der Anfrage, die gleichlautende Abschrift der bei der Gemeinde Schnals vorgelegten und beim Wahlamt der Region aufbewahrten Kandidaturenannahmen übermittelt.



3. Da die Bezirkswahlkommission (nunmehr Wahlunterkommission) ein Organ des Staates ist, und als solches sich auch mit der Zulassung der Wahlwerberlisten und der Wahlwerber zu den Wahlen befasst, ist der Regionalausschuss gleichermassen nicht befugt, einzuschreiten, um Ungleichbehandlungen zu verhindern, da er weder in diesem Organ vertreten ist noch auf dasselbe Kontrollbefugnisse ausüben darf.
In der Tat ist ausschliesslich das Regionale Verwaltungsgericht gemäss Art. 66 des Gesetzes vom 6. Dezember 1971, Nr. 1034 das zuständige Organ, das sich mit Streitfällen auf dem Wahlgebiet zu befassen hat.
Es wird daran erinnert, dass der Rekurs in bezug auf die Wahlhandlungen gegen die Massnahme über die Verkündung der Gewählten innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Massnahme vorgebracht werden muss.

- Anw. Dr. Francesco Romano -







CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1990

Trento, 3 agosto 1990

N. 48

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

Una recente disposizione legislativa statale (legge 8 giugno 1990, n. 142) sul nuovo ordinamento delle autonomie locali prevede, in particolare all'articolo 7, n. 4, la possibilità che siano rilasciate copie di atti "previo pagamento dei soli costi".

Nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, e quindi delle due province autonome, la precitata normativa è stata finora disattesa, persistendo la consuetudine di richiedere ai cittadini di produrre, per ogni singola richiesta di copia di atti pubblici, la relativa domanda in carta bollata e la tassa di bollo sulle copie rilasciate, nonché oneri vari per "diritti" non meglio precisati (ad esempio, lire 5.000 per ogni foglio fotocopiato sulle copie del Libro Fondiario).

Ora, siffatto sistema non sembra avere una giustificazione logica e democratica, essendo, per fortuna, cambiati i tempi in cui l'Ente o l'ufficio pubblico erano sovrani ed i cittadini meri sudditi ai quali si poteva imporre ogni sorta di balzello, quasi che il rilascio delle copie degli atti pubblici fosse una "concessione" per grazia ricevuta, anziché un preciso obbligo/dovere dei servizi pubblici finanziati dai cittadini-contribuenti-pagatori di tasse.

E mentre ora lo Stato ha disposto l'obbligatorietà del "pagamento dei soli costi", i Comuni, di regola, quasi per



rendere detto rilascio di copie più difficoltoso a causa dei relativi costi, pretendono sugli atti richiesti la tassa di bollo.

E' una situazione di palese illegittimità ed antidemocraticità, che deve quanto prima essere rimossa essendo i Trentini cittadini italiani a tutti gli effetti, sia per diritti-doveri che per dignità.


Per i motivi fin qui illustrati, il sottoscritto Consigliere regionale, cav. Sergio Casagranda, chiede di interrogare l'Illustrissimo signor Presidente della Giunta regionale e gli Assessori competenti in materia di ordinamento dei Libri Fondiari e degli Enti Locali, per conoscere:

- 1) quali siano i rispettivi concreti intendimenti circa l'applicazione della normativa statale di cui alla legge n. 142 di data 8 giugno 1990 nonchè quali direttive riterranno di impartire agli uffici, servizi ed enti dipendenti o controllati, al fine di recepire concretamente la precitata chiarissima disciplina statale relativa al rilascio delle copie degli atti pubblici.

Chiede risposta scritta a norma di Regolamento

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
- cav. Sergio Casagranda -

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio
regionale il 3 agosto 1990, prot. n. 2180





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1990

Trient, 3. August 1990

Nr. 48/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Regionalgebäude

T r i e n t

A N F R A G E


Eine kürzlich erlassene staatliche Gesetzesbestimmung (G. v. 8. Juni 1990, Nr. 142) über die Neuordnung der Lokalautonomien sieht im besonderen im Artikel 7, Nr. 4 vor, daß Kopien von Akte "nach Bezahlung ausschließlich der Spesen" ausgestellt werden können.

In der Region Trentino-Südtirol und somit in den beiden autonomen Provinzen wurde diese Bestimmung jedoch bisher mißachtet. Es ist dort weiterhin üblich, von den Bürgern für eine Kopie von öffentlichen Akten das entsprechende Gesuch auf Stempelpapier und die Gebühr für die Stempelmarke auf den ausgestellten Kopien sowie andere nicht näher bestimmte "Gebühren" zu verlangen (z.B. 5000.- Lire für jedes fotokopierte Blatt von der Kopie des Grundbuchs).

Nun, dieses System scheint keine logische und demokratisch vertretbare Rechtfertigung zu finden, da zum Glück jene Zeiten vorbei sind, in denen die Körperschaft oder das öffentliche Amt als unumschränkter Herrscher und die Bürger als bloße Untertanen angesehen wurden, denen jede Art Tribut abverlangt werden konnte. Die Ausstellung einer Kopie von öffentlichen Akten wurde beinahe als ein "Entgegenkommen" aus Gnaden und nicht als eine klare Pflicht und Schuldigkeit des öffentlichen Dienstes betrachtet, der von den Bürgern als Steuerpflichtige und Steuerzahler finanziert wird.

Während nun der Staat die Pflicht zur Bezahlung "ausschließlich der Spesen" verfügt hat, verlangen die Gemeinden in der Regel für die beantragten Akte die Stempelgebühr, als wollten sie beinahe genannte Ausstellung der Kopien mit den damit verbundenen Kosten erschweren.

Dies ist eine Situation, die eindeutig illegal und undemokratisch ist und unverzüglich geändert werden muß, sind die Trentiner doch italienische Staatsbürger mit allen Wirkungen, und zwar sowohl was die Rechten und Pflichten als auch was ihre Würde anbelangt.



Aus diesen dargelegten Gründen erlaubt sich unterfertigter Regionalratsabgeordneter cav. Sergio Casagranda den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses und die auf dem Gebiet der Ordnung des Grundbuches und der Lokalkörperschaften zuständigen Assessoren zu befragen, um zu erfahren:

1. wie man die staatlichen Bestimmung gemäß G. Nr. 142 v. 8. Juni 1990 tatsächlich anzuwenden gedenkt und welche Weisungen man den Ämtern, Diensten und abhängigen oder beaufsichtigten Körperschaften zu geben beabsichtigt, damit die vorgenannte unmißverständliche staatliche Regelung über die Ausstellung der Kopien von öffentlichen Akte tatsächlich rezipiert wird.

Auf Grund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Beantwortung gebeten.

gez.: Der Regionalratsabgeordnete des P.A.T.T.
- Trentiner-Tiroler-Autonomistenpartei -

cav. Sergio Casagranda

Beim Präsidium des Regionalrates
am 3. August 1990 eingegangen,
Prot. Nr. 2180





Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI E I SERVIZI ELETTORALI

Autonome Region Trentino - Südtirol

DER ASSESSOR FÜR ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN UND WAHLDIENSTE

EL/XIII-1/PA-dmv

Trento, 17 agosto 1990

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
06 SET 1990
PROT.N. 2255

Ill.mo Signor
cav. Sergio CASAGRANDA
Consigliere regionale
Via Nazionale, 18
38040 L A S E S (TN)

e, p.c. Ill.mo Signor
p.c. Franco TRETTER
Presidente del Consiglio
regionale
S E D E

INTERROGAZIONE N. 48 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
CAV. SERGIO CASAGRANDA IN DATA 3 AGOSTO 1990



Egregio Consigliere,

mediante la presentazione dell'interrogazione n. 48 del 3 agosto 1990 Lei desidera in primo luogo conoscere gli intendimenti della Giunta regionale circa l'applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente "Ordinamento delle autonomie locali", al fine di recepire soprattutto, usando le sue parole: "una chiarissima disciplina statale relativa al rilascio, delle copie degli atti pubblici".

La S.V. fa presente, inoltre, come tale normativa statale sia stata disattesa nella nostra Regione, rammaricandosi del fatto che per ottenere il rilascio di copie di atti i Comuni richiedono tutt'ora versamenti di diritti ed ogni sorta di balzello tra i quali l'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m..

Ora, il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 142 del 1990 prevede:

"2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione".

Con la trascritta disposizione il legislatore statale esclude la diretta applicazione della legge di cui si tratta fino al momento e con le modalita' in cui essa sara' adeguata allo Statuto di autonomia del quale la nostra Regione e' dotata.

Infatti l'articolo 5, punto 1 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige potesta' legislativa concorrente in materia di ordinamento dei Comuni. Materia che e' disciplinata fin dal 1963 da una serie di leggi regionali riunite in testo unico dal D.P.G.R. 19.01.1984, n. 6/L e s.m.. La normativa regionale detta disposizioni anche in merito al rilascio di copie di deliberazioni, regolamenti e tariffe, nonche' in relazione al diritto di visione degli atti e provvedimenti adottati dal Comune. Per facilita' di consultazione si riportano i commi 4 e 5 dell'articolo 52 approvato con il D.P.G.R. citato:

"4. La raccolta delle deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe deve essere tenuta dagli uffici comunali a disposizione del pubblico, perche' possa prenderne visione e consultarla: ogni cittadino durante le ore d'ufficio puo' avere copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, dietro presentazione di richiesta scritta e previo pagamento dei diritti di segreteria; sia la richiesta che le copie rilasciate devono rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

5. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 4, ogni cittadino ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e provvedimenti adottati dal Comune".



E' necessario precisare che, essendo la materia tributaria riservata allo Stato, la Regione nulla puo' innovare in merito non avendone alcuna competenza, dovendo, pertanto, limitarsi a recepire le norme statali comprese quelle riguardanti la disciplina dell'imposta di bollo.

Si ritiene opportuno rilevare che il quinto comma dell'art.52 del testo unico, approvato con D.P.G.R. 19.01.84, n.6/L e.s.m., e' stato introdotto con legge regionale 14 agosto 1986, n.4 e cioe' successivamente all'emanazione della legge 27 dicembre 1985, n.816 - concernente: "Aspettative, permessi e indennita' agli amministratori locali" - il cui articolo 25 recava precisazioni sul diritto di visione degli atti.

Il quarto comma dell'art.7 della legge 142 del 1990, cosi' dispone:

"4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi...".

La norma e' formulata in modo generico e non trasparente come a prima vista puo' sembrare, non specificando, tra l'altro, cosa debba intendersi per "costi". Di primo acchito potrebbe sembrare che essa si riferisca ai soli costi di ricerca e di copia, ma certamente cosi' non e'.


La legge di cui si tratta, infatti, in nessun articolo precedente, ne' successivo dispone modifiche a norme tributarie vigenti.

La norma, quindi, puo' trarre in inganno il lettore. A sostegno di cio' soccorre il primo comma dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - che recita:

"1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura."

Quest'ultima norma conferma nel contempo:
a) la gratuita' del diritto di "visura" (gia' previsto dalla normativa regionale);
b) la subordinazione del rilascio delle copie alle disposizioni vigenti in materia tributaria.

Per quanto concerne il concreto adeguamento alla normativa statale della legislazione regionale in materia di ordinamento dei comuni preme far presente che gia' nell'estate del 1988 la Giunta regionale aveva approvato un corposo disegno di legge concernente misure di riforma delle autonomie locali che non aveva ottenuto trasformazione in legge a causa della decadenza del Consiglio regionale giunto al termine della legislatura. Gli uffici regionali, quindi, gia' da parecchio tempo stanno seguendo la



problematica ed hanno attualmente allo studio l'elaborazione di un progetto che terra' conto delle previsioni della legge 142 del 1990, pur con gli opportuni adattamenti che il legislatore regionale riterra' di introdurre a causa della particolare e specifica realta' locale.

Distinti saluti.

- dott.proc Francesco Romano -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Romano".





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTO-SÜDTIROL
DER ASSESSOR FÜR ÖRTLICHE KÖRPER-
SCHAFTEN UND WAHLDIENSTE
EL/XIII-1/PA-dmv

Trient, 17. August 1990
Prot. Nr. 2255 Reg. Rat
vom 6. September 1990

Herrn
Cav. Sergio CASAGRANDA
Regionalratsabgeordneter
Via Nazionale, 18
38040 L A S E S (TN)

u.z.K.:

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
p.c. Franco TRETTER

Sehr geehrter Herr Abgeordneter,


mit der Anfrage Nr. 48 vom 3. August 1990 wollten Sie in erster Linie erfahren "wie der Regionalausschuß die staatlichen Bestimmungen gemäß G. Nr. 142 v. 8. Juni 1990 über die Neuordnung der Lokalautonomien anzuwenden gedenkt", damit vor allem, um Ihre Worte zu gebrauchen, "eine unmißverständliche staatliche Regelung über die Ausstellung der Kopien von öffentlichen Akten tatsächlich rezipiert wird".

Außerdem machen Sie darauf aufmerksam, daß diese Regelung in unserer Region mißachtet wird, wobei Sie bedauern, daß für die Ausstellung der Kopien von Akten die Gemeinden die Zahlung von Gebühren sowie jeder Art Tribut abverlangen, darunter die Stempelgebühr gemäß D.P.R. Nr. 642 vom 26. Oktober 1972 und nachfolgenden Änderungen.

Nun sieht der zweite Absatz des Art. 1 des Gesetzes v. 1990 Nr. 142 vor:

"Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden nicht auf die Regionen mit Sonderstatut sowie auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen angewandt, wenn sie im Widerspruch zu den von den Statuten und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen zuerkannten Zuständigkeiten stehen."

Mit der obengenannten Bestimmung schließt der Gesetzgeber die direkte Anwendung des erwähnten Gesetzes solange aus,



bis es an das Autonomiestatut unserer Region angeglichen wird.

In der Tat steht der Region Trentino-Südtirol gemäß Art. 5, Punkt 1 des D.P.R. v. 31. August 1972, Nr. 670 konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis auf dem Gebiet der Gemeindeordnung zu. Dieser Sachbereich ist seit 1963 durch eine Reihe von Regionalgesetzen geregelt, die das D.P.R.A. Nr. 6/L v. 19.01.1984 zu einem Einheitstext vereinigt hat. Die Regionalgesetze beinhalten auch Bestimmungen über die Ausstellung der Kopien von Beschlüssen, Verordnungen und entsprechenden Tarifen, sowie über das Recht auf Einsicht in die Akte und Verordnungen, die von der Gemeinde angewandt werden. Um das Nachschlagen zu erleichtern, werden hier die Absätze 4 und 5 des Art. 52 angeführt, welcher mit dem oben erwähnten D.P.R.A. genehmigt wurde:

"4. Die Sammlung der Beschlüsse, der Gemeindeverordnungen, und der Tarife muß von den Gemeindeämtern zur Verfügung der Öffentlichkeit gehalten werden, damit darin Einsicht genommen und nachgeschlagen werden kann; jeder Bürger kann während der Amtsstunden Abschriften der Beschlüsse, der Verordnungen und der Tarife nach schriftlichem Antrag und nach Zahlung der Sekretariatsgebühren erhalten: sowohl der Antrag als auch die ausgestellten Abschriften müssen die Bestimmungen nach dem Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Oktober 1972, Nr. 640 und der nachfolgenden Änderungen befolgen.

5. Unbeschadet der Bestimmungen des vorstehenden Absatzes 4 hat 'jeder Bürger das Recht, in alle von der Gemeinde angewandten Akte und Maßnahmen Einsicht zu nehmen."

Es muß gesagt werden, daß die Region diesbezüglich keine Neuerungen einführen kann, da das Steuerwesen dem Staat vorbehalten ist und die Region auf diesem Gebiet keine Zuständigkeiten besitzt. Daher muß sie nur die staatlichen Bestimmungen übernehmen, einschließlich jener, die die Stempelgebühr regeln.

Es muß hervorgehoben werden, daß der fünfte Absatz des Art. 52 des Einheitstextes, genehmigt mit D.P.R.A. v. 19.01.84 N. 6/L und nachfolgenden Änderungen, mit Regionalgesetz v. 14. August 1986 Nr. 4 eingeführt wurde, d.h. nachdem das Gesetz v. 27. Dezember 1985, Nr. 816 über "Wartestand, Bewilligungen und Amtsentschädigungen an die Gemeindemandatare" erlassen wurde, dessen Art. 25 das Recht auf Einsicht in die Akte regelte.

Der vierte Absatz des Art. 7 des Gesetzes 142 v. 1990 lautet wie folgt:

"4. Die Regelung sichert den einzelnen und assoziierten Bürgern das Recht auf Einsicht in die Verwaltungsakte zu und bestimmt die Ausstellung der Kopien von Akten nach Bezahlung ausschließlich der Spesen..."



Die Vorschrift ist allgemein formuliert und ist nicht so eindeutig wie es auf den ersten Blick scheint, da u.a. nicht angegeben wird, was unter "Spesen" zu verstehen ist. Auf den ersten Blick könnte sie nur auf die Spesen für die Suche und die Kopie der Akte hinweisen, aber sicher ist es nicht so.

In der Tat sieht das erwähnte Gesetz in keinem weder vorhergehenden noch darauffolgenden Artikel Änderungen zu den geltenden Steuergesetzen vor.

Daher kann die Vorschrift irreführend sein. Und diese These wird vom ersten Absatz des Art. 25 des Gesetzes v. 7. August 1990, Nr. 241 betreffend die "Neubestimmungen über das Verwaltungsverfahren und das Recht auf Einsicht in die Verwaltungsakte" untermauert, der wie folgt lautet:

"1. Das Recht auf Einsicht wird durch die Überprüfung und Ausstellung der Kopie von Verwaltungsakten, auf die Art und Weise und innerhalb der Grenzen, die von diesem Gesetz festgelegt werden, ausgeübt. Die Einsicht in die Akte ist kostenlos. Für die Ausstellung der Kopie sind nur die Ablichtungskosten zurückzuerstatten, unbeschadet der Bestimmungen, die die Stempelgebühr regeln sowie der Gebühren für die Suche und Einsichtnahme"


Diese Bestimmung bekräftigt gleichzeitig:


- a) daß die Einsichtnahme kostenlos ist (so wie im Regionalgesetz bereits vorgesehen ist)
- b) daß die Ausstellung der Kopie den geltenden Steuergesetzen unterliegt.

In Bezug auf die tatsächliche Angleichung der Regionalgesetzgebung an die staatliche Regelung der Gemeindeordnung, möchte ich darauf hinweisen, daß bereits im Sommer 1988 der Regionalausschuß einen umfangreichen Gesetzentwurf über Reformmaßnahmen der lokalen Autonomien genehmigt hatte, welcher aber nicht in Gesetz umgewandelt werden konnte, weil die Legislaturperiode des Regionalrates abgelaufen war. Die Ämter der Region beschäftigen sich also schon seit längerer Zeit mit dieser Problematik und z. Z. befassen sie sich mit der Ausarbeitung eines Entwurfs, der den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 142 v. 1990 und den notwendigen Angleichungen, die der regionale Gesetzgeber in Anbetracht der besonderen lokalen Gegebenheiten einführen wird, Rechnung tragen soll.

Mit freundlichen Grüßen

Dott. proc. Francesco Romano





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1990

Bolzano, 6 agosto 1990

N. 49/X

Al Signor Presidente del
Consiglio Regionale
del TRENTO ALTO ADIGE

INTERPELLANZA

al Presidente della Giunta Regionale

Al sensi dell'art. 110 del Regolamento, mi permetto di rivolgere al Presidente della Giunta Regionale la seguente interpellanza:

Il 13 giugno 1990 è entrata in vigore la legge nazionale dell'8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali (Comuni e Province) la quale, ai sensi degli artt. 127 e 128 della Costituzione repubblicana del 1948, fissa al primo comma dell'art. 1 i nuovi principi dell'ordinamento dei Comuni e le loro funzioni, abrogando così gli ordinamenti del 1915, del 1935 e del 1911.

Lei, signor Presidente, ha espresso in un articolo di giornale il suo compiacimento per i progressi raggiunti con questo nuovo ordinamento. La Regione ha competenza in materia di ordinamento dei Comuni ai sensi dei principi fissati con leggi della Repubblica. Dal suo articolo si desume che la Giunta regionale intende prendere tempo e convocare addirittura una conferenza su questo argomento cosicchè la legge regionale, con la quale verrà recepito il nuovo ordinamento, potrà essere emanata solo tra sei mesi, per non dire un anno. Un simile ritardo può dare adito a delle riserve di natura giuridico-costituzionale.

Ma ben più serie di questi ultimi sono le ragioni stesse dell'autonomia. L'ente autonomo deve essere in grado di adeguare il suo ordinamento alle mutate condizioni con maggiore rapidità rispetto allo Stato, al quale è subentrata. E questo vale sia per il Consiglio che per la Giunta regionale. Non ritengo che dopo consultazioni protrattesi per decenni nell'Italia in genere e nella Regione in particolare, aventi come oggetto un ordinamento dai Comuni che fosse effettivamente democratico, siano necessarie altre consultazioni di carattere tecnico. A mio avviso il Consiglio e la Giunta regionale sono assolutamente in grado di prendere le decisioni politiche necessarie a far sì che la relativa Legge regionale venga emanata nell'autunno del 1990.



In questo contesto mi pare assurdo far stampare una nuova edizione del manuale per i Consiglieri Comunali, come se non esistesse assolutamente la nuova riforma entrata in vigore a metà giugno, per poi far ristampare un'altra edizione, notevolmente riveduta, tra circa un anno. Questo manuale deve servire da vero e proprio manuale (vademecum) per tutti i Consiglieri Comunali (a prescindere dal loro livello di preparazione giuridica), non dovrà contare più di 400 pagine, e non si addentrerà in cavilli giuridici, ma illustrerà tutte le funzioni del Comune in modo che il Consigliere comunale potrà non solo farsi un'idea concreta di che cosa sono tenuti a fare e possono fare gli organi comunali, ma potrà anche citare i punti più salienti delle varie leggi, indipendentemente dal fatto che esse si inquadrino nella legislazione nazionale, regionale o provinciale. Il manuale così riveduto dovrebbe essere pubblicato contestualmente alle nuove leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, entro la fine di quest'anno.

Chiedo risposta scritta al Presidente della Giunta Regionale per sapere quali siano gli intendimenti della Giunta rispetto ai quesiti da me sollevati.

f.to Il CONSIGLIERE REGIONALE
- Alfons Benedikter -

Pervenuta alla Presidenza
del Consiglio Regionale in
data 6 agosto 1990, prot. n. 2192





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1990

Bozen, 6. August 1990

Nr. 49/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Franco Tretter

T R I E N T

VERHALTENSANFRAGE

an den Präsidenten des Regionalausschusses

Erlaube mir, den Präsidenten des Regionalausschusses im Sinne des Art. 110 der Geschäftsordnung folgendes zu fragen:

Am 13. Juni 1990 ist das Staatsgesetz vom 8. Juni 1990, Nr. 142, über die Ordnung der örtlichen Autonomien (Gemeinden und Provinzen) in Kraft getreten, das endlich im Sinne der Art. 127 und 128 der republikanischen Verfassung von 1948, wie der erste Absatz des ersten Artikels sagt, die Grundsätze der Gemeindeordnung neu festsetzt, die Funktionen der Gemeinden bestimmt und die Gemeindeordnungen von 1915 und 1935 mit der Verordnung von 1911 abschafft.

Sie, Herr Präsident, haben in einem Zeitungsartikel den durch diese Neuregelung erzielten Fortschritt gewürdigt. Die Region ist zuständig für die Gemeindeordnung gemäß den mit Staatsgesetz festgesetzten Grundsätzen. Aus ihrem Zeitungsartikel ist zu entnehmen, daß der Regionalausschuß sich Zeit lassen will, ja sogar eine Konferenz darüber einberufen will, so daß das Regionalgesetz, womit die Neuregelung übernommen wird, erst nach einem halben Jahr, wenn nicht nach einem Jahr, verabschiedet werden kann. Gegen eine solche Verzögerung gibt es verfassungsrechtliche Bedenken.

Schwerer als diese Bedenken wiegen Beweggründe der Autonomie. Die autonome Körperschaft muß in der Lage sein, ihre Rechtsordnung schneller an die geänderten Verhältnisse anzupassen als der Staat, den sie abgelöst hat. Das gilt sowohl für den Regionalausschuß als auch für den Regionalrat. Ich bin nicht der Ansicht, daß es nach den jahrzehntelangen Beratungen in Italien im allgemeinen und in der Region in besonderen über eine echt demokratische Gemeindeordnung weiterer wissenschaftlicher Beratungen bedarf, sondern daß der Regionalausschuß und der Regionalrat ohne weiteres in der Lage sind,



die nötigen politischen Entscheidungen zu treffen, um das erforderliche Regionalgesetz im Herbst 1990 zu verabschieden.


In diesem Zusammenhang erscheint es mir absurd, jetzt eine Neuauflage des Handbuchs für Gemeinderäte drucken zu lassen, als ob es die Mitte Juni in Kraft getretene Reform nicht gäbe, um dann, etwa in einem Jahr, eine wesentlich geänderte Neuauflage drucken zu lassen. Dieses Handbuch soll ein echtes Handbuch (Vademecum) für jeden Gemeinderat (ob rechtswissenschaftlich gebildet oder nicht) werden, daher weniger als 400 Seiten umfassen, nicht auf rechtliche Auseinandersetzungen eingehen, dafür aber alle Funktionen der Gemeinde behandeln, so daß der Gemeinderat nicht nur pragmatisch darüber ins Bild gesetzt wird, was die Gemeindeorgane tun müssen und können, sondern auch die entscheidenden Gesetzesstellen, ganz gleich ob aus der Staats-, Regional- oder Landesgesetzgebung, anführen kann. Das so umgearbeitete Handbuch sollte gleichzeitig mit der neuen regionalen Gemeindeordnung innerhalb des heurigen Jahres erscheinen.

Ich ersuche den Präsidenten des Regionalausschusses um schriftliche Antwort über die Absichten des Regionalausschusses hinsichtlich der von mir aufgeworfenen Fragen.

DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Dr. Alfons Benedikter

Beim Präsidium des Regionalrats
am 6. August 1990 eingegangen,
Prot. Nr. 2192





Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI E I SERVIZI ELETTORALI

Autonome Region Trentino - Südtirol

DER ASSESSOR FÜR ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN UND WAHLDIENSTE

Trento, 12 settembre 90

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT	
14 SET 1990	
PROT.N.	2282

Al Consigliere regionale
Dr. Alfons Benedikter
Weinstr. 60
39057 - FRANGART EPPAN

Al Presidente del
Consiglio regionale
T R E N T O

Al Presidente della
Giunta regionale
S E D E

Risposta all'interrogazione n. 49/X del 6 agosto 1990

Con riferimento all'interrogazione n. 49/X, trasmessa per competenza al sottoscritto e contenente osservazioni circa modalità e tempi di emanazione della Legge Regionale concernente il nuovo Ordinamento dei Comuni, desidero far presente, in premessa, che il disegno di legge è già stato predisposto dagli uffici di questo Assessorato in tutto il suo articolato tenendo conto, ovviamente, delle disposizioni di cui alla citata legge 8 giugno 1990 n. 142.

Il "Comitato di studio", cui si fa riferimento nell'articolo del signor Presidente, è composto da rappresentanti delle due Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un esperto di Diritto Amministrativo, ai quali il testo predisposto verrà sottoposto sia per il necessario coinvolgimento dei due Enti territoriali, sia per la necessità di una supervisione di carattere



tecnico-giuridico.

La bozza del disegno di legge, a sua volta, sarà oggetto di un pubblico confronto con gli Amministratori Comunali e le Associazioni dei Comuni al fine di conoscere valutazioni e proposte.

Tutto ciò senza voler prostrarre nel tempo la presentazione del disegno di legge predisposto, si ripete, con assoluta tempestività.


Per quanto concerne la stampa del Manuale per Consiglieri comunali, ciò deriva da una precisa disposizione di legge (art. 4 della L.R. 31 marzo 1971, n. 6 poi art. 10 del T.U. approvato con D.P.G.R. 19.1.1984, n. 6/L) per cui, al momento dell'emanazione della legge n. 142, il manuale non solo era stato da tempo rielaborato rispetto alla precedente edizione del 1985, ma era già in fase di stampa.

D'altro canto, la Giunta regionale è convinta che, fino a quando la nuova legislazione sull'ordinamento dei Comuni non entrerà completamente in vigore, è opportuno e necessario che i Consiglieri comunali neo-eletti possano consultare un manuale che tenga conto delle modifiche finora approvate dal Consiglio regionale, modifiche che hanno inciso anche profondamente in materia.

La riprova di quanto tale manuale sia utile, è data anche dalla continua e pressante richiesta dell'edizione aggiornata da parte di tutti i Comuni della Regione.

Per quanto riguarda, infine, le caratteristiche che dovrebbe avere il Manuale, La ringrazio dei suoi suggerimenti, anche se ritengo che il successo ottenuto dalle precedenti edizioni possa deporre a favore della formula finora adottata.

Assessore E.L. Servizi Elettorali
- Dr. Francesco Romano -







Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI E I SERVIZI ELETTORALI

Autonome Region Trentino-Südtirol

DER ASSESSOR FÜR ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN UND WAHLDIENSTE

Trient, den 12. September 1990

An den
Regionalratsabgeordneten
Dr. Alfons Benedikter
Weinstraße 60

39057 Frangart/Eppan

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONALRAT
14. SFT 1990
PROT.N. 2282

An den
Präsidenten des Regionalrates

T r i e n t

An den
Präsidenten des Regionalausschusses

T r i e n t

Antwort auf die Anfrage vom 6. August 1990, Nr. 49/X

In bezug auf die Anfrage Nr. 49/X, die dem Unterfertigten zuständigkeitsshalber übermittelt wurde und die Bemerkungen hinsichtlich der Vorgangsweise und der Zeiten für den Erlass des Regionalgesetzes über die neue Gemeindeordnung enthält, möchte ich Ihnen einleitend mitteilen, daß der Gesetzentwurf bereits von den Ämtern dieses Assessorates in seiner gesamten Gliederung erstellt wurde, wobei natürlich die Bestimmungen des genannten Gesetzes vom 8. Juni 1990, Nr. 142 berücksichtigt wurden.

Das "Studienkomitee", auf das sich der Herr Präsident in seinem Artikel bezieht, besteht aus Vertretern der beiden Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie aus einem Sachverständigen in Verwaltungsrecht, denen der vorbereitete Text sowohl für die erforderliche Miteinbeziehung der beiden Gebietskörperschaften als auch wegen der Notwendigkeit einer technisch-juristischen Prüfung unterbreitet wird.

Der erarbeitete Gesetzentwurf wird dann Gegenstand einer öffentlichen Aussprache mit den Gemeindemandataren und den Gemeindenverbänden sein, um Bewertungen und Vorschläge einzuhören.



Das Ganze wird - ich wiederhole es - mit absoluter Rechtzeitigkeit erfolgen, ohne die Vorlegung des erstellten Gesetzentwurfes zu verzögern.

Was den Druck des Handbuchs für die Gemeinderäte anbelangt, so beruht dieser auf einer genauen Gesetzesbestimmung (Art. 4 des Regionalgesetzes vom 31. März 1971, Nr. 6, dann Art. 10 des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 19. Jänner 1984, Nr. 6/L genehmigten Einheitstextes), weshalb bei Erlass des Gesetzes Nr. 142 das Handbuch nicht nur seit langer Zeit im Vergleich zur Ausgabe von 1985 überarbeitet worden war, sondern sich bereits im Druck befand.

Andererseits vertritt der Regionalausschuß die Ansicht, daß es, solange die neue Gesetzgebung über die Gemeindeordnung nicht zur Gänze in Kraft tritt, zweckmäßig und notwendig ist, daß die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder ein Handbuch zur Verfügung haben, das die bisher vom Regionalrat genehmigten Änderungen berücksichtigt, die auf dem Gebiet große Auswirkungen herbeigeführt haben.

Ein Beweis der Nützlichkeit dieses Handbuchs ergibt sich auch aus der ständigen und drängenden Nachfrage nach der auf den neuesten Stand gebrachten Auflage von seiten aller Gemeinden der Region.

Was schließlich die erwünschten Merkmale des Handbuchs betrifft, danke ich Ihnen für Ihre Anregungen, auch wenn ich der Ansicht bin, daß der von den vorhergehenden Ausgaben verzeichnete Erfolg zugunsten der bisherigen Fassung spricht.

Der Assessor für örtliche Körperschaften
und Wahlstellen

- Dr. Francesco Romano -

